STATVTI GENERALI DI TVTTO L'ORDINE DI SAN FRANCESCO, DI OSSERVANZA

Approuati da Nostro Signore, & nuouamente da l'autore a comune vtilità di frati semplici, & idioti volgarizati.

Signasti Domine seruum tuū Franciscum.

Signis redemptionis nostræ

IN FIORENZA,

Appresso Giorgio Marescotti,

M. D. LXXX.

FRA CLEMENTE DA MONELIA
MINISTRO GENERALE DELL'ORDINE
DI SAN FRANCESCO

A tutti i Reuerendi padri Ministri prouinciali di dett'ordine dell'of seruanza, salut'e pace nel signor desideratissima.

Auendo noi per commissione del nostro capitolo generale di Salamanca, ridotto a breuità gli antiqui statuti, & ordinationi della religion nostra, in lingua latina, li quali prima erano si fattamente confusi, dispersi, fra se contrarij, & da non poterſene seruire in conto alcuno, e di si fatta maniera, che piu tosto confusione, e disordine ne poteua nascere, che ordine, o frutto alcuno. Et accio che meglio si osseruino, habbiamo procurato, che nostro signore l'approuasse, & confirmasse, il che non solamente per sua benignità ha fatto, ma cassati, & annullati tutti gli altri, ha comandato che da tutti inuiolabilmente per l'auenire siano osseruati, come chiaramente si vede nel breue di sua santita, nel quale conferma l'officio nostro, & gli atti del capitolo generale, & per le lettere dello Illustrissimo, & Reuerendissimo Protettor nostro, per le quali ordina di mandato di sua beatitudine, che per ogni modo siano essequite. I quali statuti, & leggi habbiamo diuisi in dodici capi, seguendo in ciò la regola nostra, che ha tāti capitoli, l'osseruanza de quali molto ci debbe esser a cuore, si per il frutto si vede chiaramente, e sodisfattione n'ha la religione, quāto per esser il volere di sua santità siano osseruati, a cui ne dobbiamo, ne vogliamo di sobedire. Certo questi dodici capi, ponno misticamente esser detti quei dodici fonti di Helyn, deriuati dalla sapienza, & salutar disciplina di quella prima scuola, & fameglia di san Francesco, da i quali ciascuno che ha sete della vita spirituale, e costumata, potra beuere, refrigerarsi, & satiarsi. Sono quelle dodici pietre durissime contra li criminosi, & incorrigibili, colte dal fiume Giordano, della prudenza serafica, le quali portano leggiermente, li pij osseruatori della profession loro alla terra di promissione. Sono le dodici pietre pretiose ch'erano nel rationale ornamento del petto del sommo sacerdote, imperciochè con ragioneuole cōsideratione, matura essaminatione, & prudente discrettione, sono stati ordinati, ne ad altro ci essortano che all'ornamēto delle virtu, i quali se osseruaremo, saremo in sēpiterno felici, & beati. Finalmēte questi dodici capi, sono i dodici panì di propositione, postici auanti per satiare il desiderio nostro nel viuere religioso, e costumato, a tal che non sia chi possa di

Exod 15

Iosue.4.8.

Exod.28.

re col profeta adimandorono i fanciulli il pane dell'euangelica, e Franciscana dotrina e legge, e non fu chi a loro lo spezzasse. Preghiamo adonque le paternità vostre, & per l'auttorità dell'officio nostro vi comandiamo che essendo vostro officio di pascere il vostro gregge, piu tosto cō l'essempio che cō parole, & dimostrarui a loro forma, & essempio di virtu, cōciosia che per il grado vostro essendo in stato di perfettione gia acquistata, douete purgare vostri sudditi, col riuocarli dal mal fare, illuminarli, col cōfermarli nel bene, & finalmente perfettionarli per la coniuntione cō l'ottimo, ch'è Iddio, secōdo dice, Proclo, che allhora vna cosa è perfetta quādo ritorna, e si cōgiunge col principio donde nacque. Dico vi essorto nelle viscere di Giesu Christo signor nostro, che cō tutto il vostro sapere, e potere voi primi osseruiate questi statuti, & procuriate anchora, che da tutti gli sudditi vostri siano religiosamēte osseruati, ne dubbitiamo che se voi come valorosi capitani in questa guerra spirituale, contra i vitii, e l'auersario, andarete innanzi, che quelli sono sotto la vostra insegna debbano mancare alla gloriosa impresa, e sopra di ciò grauiamo le conscientie vostre recandoui a memoria, quanto siate tenuti con l'essempio edificare i sudditi vostri, e spetialmēte con l'osseruāza di queste nostre costitutioni, honeste certo, giuste, e possibili ad osseruarsi, è molto conueniēti a nostri tēpi pericolosi, ne quali molti infermi, piu presto come serui per timore, ouero lauoratori per mercede, che per amore, e carità virtuosamente osseruino le leggi, & ordinationi loro. Quali anchora che siano molte, nō dimeno il fine è vno il quale nō si muta, che è il bisogno, & vtilità di religiosi. Et perche sono molti sēplici, che nō gl'intendono scritti nella lingua latina, però pregati da molti padri sinceri, e da bene, accioche niuno si possi scusare di nō osseruarli, per non gl'intendere, gli habbiamo fatti volgari, hauēdo hauuto puoca cura dell'ornamento, ouero osseruatione della lingua, come cosa poco cōueneuole a noi, & alla nostra intētione, qual nō fu, se non l'essere intesi, e massime da i sēplici nostri fraticelli, & esponerli piu presto il sēso, che le parole, aggiōgendoli anchora, & minoēdoli quel che (per la esperiēza hauemo di quest'ordine) habbiamo giudicato esser conueniente, alli cui orationi; & delle a loro commesse persone, ci raccomādiamo, pregando nostro signore, che in vtroque homine se le cō serui sane, & contente. In Vinegia alli 30 di Marzo. M. D. LV.

RIDOLFO PIO VESCOVO TVSCVLANO della santa Romana chiesa Cardinal di Carpi, di tutto l'ordine di san Francesco protettore, & correttore. &c.

Lli Reuerendi padri Ministri, & alli frati dell'ordine de minori chiamati osseruāti, salute. &c. Tra le altre cose, le quali nell'anno prossimamente passato nel vostro capitolo generale celebra

lebrato in Salamāca per commodo, & profitto dell'ordine vostro, state so no deliberate, vna specialmente inteso habbiamo douer essere di grādissi ma importanza, come tutti voi potete vedere, per conseguire facilmēte la osseruāza della vostra cōpagnia, & piu espeditamente gouernarla, la qual è questa. Che essendo stato auertito nello instituto vostro, le vostre constitutioni cresciute quasi di numero infinito, & di quelle molte essendo infruttuose, & di vso niuno, anzi piu presto d'impedimento, & altre similmente tra se del tutto contrarie, e repugnanti, il che partoriua grande cōfusione, egli si douesse doppo vna diligente consideratione, & matura discussione, quelle cose che state fossero ritrouate conuenirsi alla regola vostra, & alle sincere interpretationi di quella, poste da parte, & risecate tutte le altre, come inutili, fossero sotto dodici capi comprese, ad imitatione della istessa regola vostra, che sotto tanti capi a punto è contenuta. Et hauendo il padre Clemente da Monelia vostro general ministro, al quale questo carico è stato dal predetto vostro capitolo imposto, huomo non meno pieno di zelo verso la religione, che ornato di prudenza, & di diligenza questo egregiamente prestato, & essequito, secondo che noi sēpre grandemente hauemo desiderato, e sperato anche che cosi esser douesse, questa sua vtile, anzi piu presto necessaria fatica. Il santissimo nostro padre in Cristo Giul.iij.Pont.Max.come si conueniua ad ottimo padre & prencipe di tutti i Christiani, & della religione, ha hauuto cara, & sommamente l'ha commendata. Et ha imposto a noi deputati a difendere, giouare & portar innanzi lo instituto di san Francesco, che per comandamento di sua santità a voi tutti insieme, & particolarmente a ciascuno, in virtu dello spirito santo per santa obedientia comandassimo, che lasciati, & reietti gli altri, douesti riceuere, abbracciare, & osseruare questi statuti ridotti nell'ordine, & nella forma predetta. Noi adonque per l'antica nostra carità verso la vostra fraternita, grandemente vi essortiamo in Christo, & per lo carico dell'officio nostro, & specialmente per la virtu del mandato del nostro santissimo signore, a voi strettamente comandiamo, & imponiamo che pigliate questa vltima ordinanza di statuti dal Reuerēdo padre vostro general ministro cosi disposta è publicata, come vera, & da esser da voi perpetuamente osseruata, & con effetto quanto potrete inuiolabilmente la osseruate, memori di noi fra tanto nelle vostre orationi, le qual tutte cose a voi cadino prospere, & felici, per l'augumento della Christiana catolica chiesa, & al profitto dello instituto vostro, il qual noi desideriamo, che di giorno in giorno si faccia maggiore. Dat. a Roma l'anno della Natiuita di Christo. M. D. LIIII. Alli otto di Gennaio.

TAVOLA DI TVTTO QVEL CHE IN SOSTANTIA, e sotto breuita si contiene nelli dodeci capi delli infrascritti statuti, & in ciascuno di loro spartitamente, per la quale, qualonque frate potra facilmente trouar quel che li sara necessario.

Cap 1

NEl primo si descriue l'eccellentia della regola nostra. Et in che modo li religiosi sono differenti da prelati, & vesconi. Similmente se li toccano tre sorte di religiosi Et l'obedientia, & reuerentia che frati del beno hauer a nostro signore, & alla sedia apostolica Et che non sono obligati al testamento. Et qualmente ne tre voti, quest'ordine eccede gli altri.

Cap. 2

Epilogo del secondo. *Le conditioni di quelli che vogliano esser riceuuti all'ordine. Et chi li puo riceuere. La probation di conuentuali. Che senza licentia non si riceuino frati d'altro ordine. L'autorità di assoluere quelli che si fanno frati. Che nelli capitoli si assegnino a nouitij luoghi al proposito, & maestri. L'information de nouitij. Et che tutte le sue robbe, & doni si cōseruino integri insino alla professione. Et tutti gli altri statuti spettanti a nouitij. Se gli contiene ancho la professione di essi, & il modo di farla. La differentia de voti solenni, & semplici. Che al tutto si debbono espropriare. Che li laici non ascendino al sacerdotio. Il tempo da ordinarsi. Che cosa è appostasia, con tutti li statuti de apostati. Che guardiani non mandino fuor di sua questa frati. Vedino l'obedientie delli hospiti. Per quanto tempo son valide le licentie. Che niun senza licentia se incorpori. Che li prelati ponno concedere piu tonache. Che si dormi sempre con l'habito, corda & mutande. La vilta, longhezza, larghezza, & conformita di vestimenti. Et che de quindeci in quindeci giorni si radino.*

Cap. 3

Epilogo del terzo. *Del diuino officio, & modo di dirlo. Che frati non si partino da esso sēza licentia. L'oration mentale. Il silentio. Il modo dà formar il calendario. Quale siano le feste doppie maggior, minore, semidoppie, & semplici. Il tempo del ieiunio, & che in tal tempo non si mangiano laticinij. Che prelati si conformino con la communitá. Che non si vestino di veste secolari. Che a secolari non prestino per giochi lor vestimenti. Che non caualchino, & portino calciamenti senza necessita, & licentia. Et che andando per il mondo prima se presentino alli conuenti nostri, & che non negotiano con signori, & secolari senza licentia.*

Cap 4

Epilogo del quarto. *Che cosa siano danari, e pecunia. Che sia riceuere per se, e per interposita persona. Che'l dominio de tutte le cose della religione, mobili, & immobili, & de tutte le cose lasciate a frati, è della santa madre chiesa, ouer de danti. Si derroga al statuto in contrario di papa Giouanni 22 Li prelati generali, e prouinciali ponno nominare alcune persone, che sono veri procuratori, a quali si consegnino tutte le elemosine pecuniarie. Che ogni cōuento habbia il procuratore. Il modo da tener con procuratori per esser sicuri in conscientia. Chi siano gli amici spirituali. De che pena si puniscano quelli che toccano, o portano sopra se danari, & che tengano le chiaui de casse doue siano pecunie Il modo da osseruar da quelli che nō vogliano procuratori. Che ponno li prelati commutar le cose non necessarie in cose necessarie. Che li frati siano contenti del'uso moderato, che non è superfluo. Che sudditi nelle cose dubbie debbeno star alla determination de prelati. Et che per le messe nouelle, o altre commodita loro, non si faccino queste pecuniarie, o offerte.*

Cap. 5

Continentia del quinto. *Il laboritio conueniente, & comandato a frati. Il precio di detto laboritio, & in che mani si metto. Che si sforzino i frati a lauorare. Quel che vaca al studio, alla contemplatione, alle diuine laudi, & ad altri spirituali ocij, non si sforzi a lauorare, il tempo di communicarsi, confessarsi, dir le colpe, & far la disciplina. Che doppo l'Aue Maria vadino tutti alla chiesa per l'indulgentia. Non si faccino sporte, corone, o altre cose simile, se non per la communità. Non si tagliano gli arbori delli orti. Che a studij siano promossi li idonei. Che studenti, & forestieri fuor di lor prouincie non confessino. Non se occupino frati in negotij di secolari. Ne tengano scuole di putti dentro, o fuor del conuento. Non si faccia alchimia, o tengano scritture, o ricetta de tali, o simile probibite arti. Et che frati*

non diuentino medici de secolari.

Epilogo del sesto. Che la renuntia per Dio de tutte le cose in speciale, & commune, e meritoria. Che frati non se appropriano cosa alcuna, & della pena & statuti di proprietarij. Che in cōmunita si metteno le cose necessarie a frati. Che nō portino le chiaue seco. Che li libri de frati se acquistano al luogo natiuo Non si vendino quelle cose che nascano nelli orti. Non se mettino senza licentia le robbe de frati in mano di secolari, ne le impegnino. Per instromento, o scrittura non confessino frati hauer riceuuto, o dato pecunia. Che non si riceuino depositi di secolari, & riceuendoli che modo debbeno tenere. Che guardiani rendino claro, e distinto computo di quel che viene, & di quel che si spende. Che di nuouo non si lasci, o accetti luogo senza licentia del generale. Della carità delli infermi, e statuti spettanti ad essa. Cap.6

Epilogo del settimo. Che li prelati non seruino le sottilitá della giustitia ne suoi inditij. Li casi riseruati, & quelli che li ponno assoluere. Della pena di quelli che senza autorita se li intromettano. Et de tutti li statuti spettāti a tal casi. Pena di quelli che dicono che prelati nō si ponno seruare casi. Et che tutti hanno auttorita d'assoluere da essi. Che frati si confessino da frati dell'ordine. Che nō confessino alcuno sēza imponerli la cōdegna satisfattione. Pena de reuelāti la confessione, & il peccato d'altrui ad altri che al prelato. De tutti impudici. Pena del peccato innominabile. Che nō se carceri alcuno se non per enorme eccesso Che carcerati habbino luce. Che carcerandi, & non artandi si priuino dell'habito. Che cosa sia artatione. Che importa priuatione de officij, & di atti legittimi. Il modo che debbono tener li guardiani, & prelati in artar alcuno. Che nelle pene de statuti non se incorre se non doppo la dechiaratione del competente iudice. Pene de iniuriāti, calonniāti, minacciāti, percutienti, conspirāti cōtro il prelato, procuranti la diuision, o alteration dell'ordine, & per via di secolari hauer honori, e stantia in alcun conuento, o di nō esser rimosso. Chi ha faculta d'assolure dalle percosse. Pena de falsificāti sigilli, destruēti, o aperienti le lettere de generali, altri prelati, e compagni loro. D'infamatori. Di quelli che in giuditio deponino il falso, o reuocano il vero. Et che niū inferiore puo assoluere dalla penitētia imposta dal superiore. Cap.7

Epilogo de l'ottauo. La creation del general ministro, & il modo da farla, e publicarla. Di disquisitori del capitolo generale. Il sopplemento de voti, e chè l'ha da fare. Che il generale, o altro presidente benche possi mutar il luogo del capitolo, non puo però oltra la vigilia della pentecoste differir l'elettion del generale. Il modo da far vn vicario, o capitolo generale quando morisse il generale, o che renonciasse. Chi habbia a concorrere a detta elettion del vicario, o del nuouo generale. In che modo vna fameglia compromette nell'altra infra il sessennio. De compagni del generale. In che modo si riceue in communità, & accompagni per le prouincie, & altre cose spettante alla cōclusione di detto capitolò generale. Delli diffinitori generali, & prouinciali, & de tutti li statuti spettanti ad essi. Della creatione, & institutione del cōmissario generale. Di sua autorita. Et da chi debbe esser instituito, o eletto. Ch'è padre dello l'ordine. Et a chi spetta proueder nella morte sua d'uno all'altro. Delli officiali della corte Romana, de lor autorita, & de tutte le ordinationi spettanti a loro. Della creation, & deposition de ministri prouinciali, et da chi se ha da fare. Quando occorresse la morte, chi ha da elegger il vicario, et con che faculta. Tutti li statuti spettanti a ministri, et custodi, et lor pena, non andādo al capitolo generale. Della elettion de discreti, et leggi spettanti a loro. L'autorita de commissarij particolari, et ordinationi a lor officij spettanti. Cap.8

Quel che si contiene nel nono. Che niū predichi al popolo, se non sara essaminato, instituito, diacono, et competentemente literato, et li statuti spettāti a loro. Che non si concedino le apostoliche In che modo debbono circa le elemosine gouernarsi. Che niū predichi dottrina sospetta, dannata, conuersi con heretici, tenga libri sospetti, et predichi contra la liberta della santa madre chiesa, detrahendo a persone ecclesiastiche, o eccitando scādolo cōtro il clero, religiosi. Nominando alcuno in pulpito, refaciandolo de alcun suo eccesso. In che modo o luogo se instituiscano li confessori, et di che eta debbono essere. Et che niun faccia stampar libri senza licentia de ordinarij et generali. Cap.9

Epilo

FINIS.

NEL NOME DEL SIG. NOSTRO GIESV CHRISTO.

COMINCIANO LI STATVTI, ET ORDINATION Generali dell'ordine de frati minori osseruanti, d'esser perpetuamente osseruati da tutte le persone soggette à dett'Ordine d'espresso mandato del santissimo Sig. nostro Giulio Papa terzo, & dell'Ill. & Reuerendis. Mons. Cardinal di Carpi, Protettor di dett'Ordine.

Ordinati, & à Compendio ridotti dal Reuer. Padre fra Clemente da Monelia ministro generale del predetto ordine. Primo in lingua latina, & poi ad instanza di molti idioti volgarizzati, accio che il non intenderli, non sia ad alcuno velame di escusatione di non osseruali.

DELLA PREMINENTIA, E DIGNITA DELLA REGOLA, & vita de frati minori, di tre sorte di Religiosi, & in che modo detti frati debbeno riuerir, e render obedientia al santiß. Signor nostro Papa, e d'esser castigati quelli, che faranno contro a questo statuto.

Cap. I.

EGVLA, *& vita fratrum minorum hac est &c.* Per la cui intelligentia è d'auertire, che'l stato della religion nostra è vn certo modo di viuer nella chiesa militante autenticato con voto solenne, nel quale come in scuola di virtu seruendo a Dio, si va, & ascende alla perfettion della carità (La differentia del voto semplice, publico, e solenne, haueremo nel secondo cap.) e la ragion di tutte le sopradette cose è, perche la perfettione del stato consiste in seguitar Cristo, & in abbandonar ogni cosa per amor suo, come è scritto in S. Matt. al 19 capi. Se vuoi esser perfetto, và & vendi tutte le cose, che possiedi, e dalle a poueri, nel qual modo di viuer ad essempio de gli apostoli l'ordine nostro piu strettamente imita Cristo, che qualunque altra religione, conciosia che non habbi cosa alcuna, ne in commune, ne in particolare. Et anche quest'ordine è scuola di virtu, nella quale si tende a perfettione. Onde dice Bernardo in vna epistola. Ordine, ouer Religione è studiar, & essercitarsi in vigilie, orationi, & opere manuali, & in tutte queste cose far profitto di giorno in giorno, e perseuerare in fin'al fine.

Le quali tutte cose (come è manifesto) si comandano, o consigliano in questa regola.

La religiō e stato di perfettion d'acquistarsi. Li prelati sono in stato di perfettione acquistata.

E per maggior dechiaratione è da notare che la Religion è vn stato di perfettione non gia acquistata, ma d'acquistarsi, nellaquale i professori di quella, come in scuola di virtu sono obligati a tender alla perfettion del la carità. Et è differente dal stato de gli vescoui, quali sono in stato di per fettióne gia acquistata, e da essercitarsi, attento che detti vescoui, & altri prelati sono ordinati a tre cose, cio è a cauarsi, e reuocarsi dal male di co'pa, e peccato, a conseruarsi nel bene di virtu, e penitentia, & ad vnir si coll'ottimo, ch'è Iddio. Secondo tre atti hierarchici che descriue il beato Dionysio nel libro della angelica hierarchia, cio è a purgare, illuminare, e perficere, l'atto purgatiuo è ordinato, come è detto a liberarsi da peccati, l'illuminatiuo a conseruarsi nel frutto della penitentia, e gratia, e'l perfettiuo è quel che si congiunge col perfettissimo ente, ch'è Iddio, delqual parla Proculo in quella sua sententia, che allhora vna cosa è perfetta, quando si congiunge cō quel principio, dal quale ha hauuto l'essere. Mali religiosi sono in stato d'acquistarsi, & imparar perfettione, conciosia che come sudditi, e discepoli nella scuola di virtù debbono acquistarla, e farsi perfetti.

Li prelati sono ordinati a tre atti hierarchici.

Dico però che la religione è talmente vna via d'acquistar virtu, che obliga i suoi professori ad alcune cose, alle quali quelli che nō sono religiosi, non sono obligati. Onde si dice vno esser in stato di perfettione, non perche habbi l'atto di perfetta dilettione, e carità, ma perche con alcuna solennità s'obbliga perpetuamēte a quelle cose che sono di perfettione, ciò è alli tre voti della religione.

Et accade alle volte che alcuni s'obbligano ad alcune cose, quali nō osseruano, et alcuni osseruano, & essequiscano quel a che nō sono obbligati. Li primi Benche siano in stato di perfettione, non però sono perfetti, gli altri sono perfetti, benche non siano in stato di perfettione. Et è da sapere che quantunque quādo alcuni sono obbligati ad alcuni voti per voto semplice, o priuato con essi si possi finalmente dispensare, non però con quelli che sono obligati per voto solenne (e questo s'intende senza ragione uol causa) onde chi fosse dispēsato dal Papa in quelle cose che sono di legge diuina, come è il voto solenne, e'l giuramento senza giusta cagione, non sarebbe quanto a Dio sicuro in conscientia, secondo la sententia del Panormita de uoto, & voti redemptione capitolo, non est voti. E nota che ogni religione si chiama ordine per li determinati, & ordinati modi che vi sono a peruenire al fine di perfettione, alli quali quelli che sono professi di tal religione, talmente sono obbligati, che nō osseruandoli, sono soggetti a grandissimo pericolo di sua salute. Onde Gregorio decimo ex

Non si dispensa senza causa nel voto solenne.

tra de religiosis domibus lib.vi.cap. vnico, dice. Strettamente vietamo che nullo per l'auenire ritruoui nuouo ordine, o religione, ouer pigli nuouo habito di essa. Il beato Hieronymo nel terzo cap.della sua regola in generale mette tre sorte di religiosi. Li primi sono detti Sarabiti, discor renti quà, e là, e viuenti in spirito di libertà, quali dicono che seguitano Christo in ciò che esso circoiua le città, e le castella, e questi propriamente si ponno chiamare circoncellioni, cio e vagabondi per diuerse celle, perche sempre fuggono la communità de frati. Questo modo di religiosi è molto vituperato da dottori, e nelle leggi canoniche, come abbiamo.x. q.1.c.quidam monachi.

Tre sorte di religiosi.

Li secondi sono chiamati annachoriti, cio è solitarij, li quali per loro professione, dicono seguitar Christo, & imitarlo in questo, che esso, solo viueua, e staua ne diserti in.S.Luca al quarto, & in.S.Mat.al 14.ascese solo nel monte ad orare. Questi hebbero principio, & origine da Helia, ouer da.S.Giouanbattista, e secondo san Tomaso 2.2.q. 187. Benche la vita solitaria, se debitamente è assunta è piu eccellente, che la vita sociale, e di quelli che viuono in congregatione, come quella, che gia è perfetta, e piu eccellente di quella che tende a perfettione, nondimeno se essa vita solitaria sarà assunta indebitamente, e senza il preuio essercitio nella scuola di virtu nelle congregationi è pericolosissima, eccetto se per diuina gratia non fussi suplito in alcuni, quel che ne gli altri s'acquista per essercitio, come in san Benedetto, & sant'Antonio. Imperoche la vita sociale è necessaria all'essercitio d'acquistare la perfettione, conciosia che s'ammaestra l'unl'altro con parole, essempij, e correttione, e cosi s'aiutano ad andare alla perfettione. La vita solitaria conuiene a perfetti, quali non hanno bisogno di reggimento d'altri, ma si gouernano col spirito d'Iddio. Onde Gieronimo scriuendo a Rustico monaco dice. E da vedere se tu debbi viuer solo, o coll'altri ne i monasterij, e soggionge, a me piace che tu habbi la santa, compagnia, accio che tu viuendo secondo il proprio senso, e senza maestro, non entri in quella via, qual mai ti fu insegnata. Questa via non debbono eleggere se non li perfetti, & essercitati nella religione. Li tertij sono detti Cenobiti, cio è che viuono in commune, e di qui furono detti Cenobij, li monasterij, & habitationi da quelli santi antichi padri, questi par c'hebbero origine sotto Heliseo, il quale ordinò vna congregatione di profeti, cio è di religiosi, secondo la glosa nel quarto de i Re al cap.quarto, poi furono rinouati da Cristo, il qual hebbe adunanza de discepoli habitanti in sieme e viuenti in cõmune, col li quali ascendeua nel mõte, e gli insegnaua, come si ha in san Mat. al 5. Questi Cenobiti hanno diuersi instituti, i quali sono detti ordini per l'ordinato modo di viuer secondo lor regole, e costitutioni, quali promet-

tono d'osseruare, e sono ordinati parte alla vita attiua, parte alla contem platiua,& ad vna vita mista, secondo sono instituiti diuersi ordini, e sono tenuti d'osseruare quel che promettono, e le cose spettanti al suo sodalitio, & ordine, imperoche come quello che fa professione d'alcun stato, è tenuto ad osseruare le cose apertinenti a quello, cosi ancho chi fa professione d'una religione, è obligato seruar tutto quello, ch'è spettante all'ordine, & regola sua. Cosi il prelato è obligato seruar quel che spetta al grado della prelatione, e'l christiano le cose spettanti al christianesimo, cosi il religioso qual è di sostanza della sua regola altramente s'esponerebbe alla dannatione eterna, e quel instituto, ouer ordine, si chiamerebbe regola, e nō vita, se adūque questa nostra società, & cōpagnia de frati minori debbe esser la regola, e vita, come la chiama il beato Frācesco nel principio della regola è necessario, corrispōdi la vita d'essi frati alla regola, e legge loro.

Seguita nella regola. *Domini nostri Iesu christi sanctum Euangelium obseruare*. Doue nota che l'ordine communemente tiene, che sempre doue si pone nella regola questo vocabolo teneatur, ha forza di precetto, e per tale debbe da frati esser osseruato, e detti frati secondo la dichiaratione de' sommi pontefici, solo a quelli consigli euangelici sono obligati, quali in essa regola sono espressi per modo di comandamento, o d'inhibitione, ouer sotto parole equipolenti. Ne sono obligati all'osseruanza del testamento, del beato padre nostro san Francesco. Tutti li frati (come'è cosa degna, e giusta) portino riuerenza, honore, humile obedienza, e fermissima fedeltà al santissimo signor nostro Papa, & alla sacrosanta sedia apostolica, come nel principio, mezo, e fine de la regola nostra commāda, onde seguita. *Frater Franciscus promittit obedientiam, & reuerentiam domino Papæ Honorio ac successoribus eius canonicè intrantibus, &c.* La qual cosa s'estende parimente a tutti gli altri prelati, e sacerdoti, come fu intention di esso beato padre nostro, il qual ammoniua, che li sacerdoti sopra tutti fossero riueriti. Onde se alcuno frate colla sua bocca blasfema presumerà temerariamente sparlar della persona del sommo pontefice, ouero delle costitutioni apostoliche, e di questo sarà legittimamente depreso, o conuinto, sia punito di pena di carcere per dua mesi, o d'altra piu graue secondo la qualità del delitto. Questo però s'intende di quel pontefice, il qual non di fatto, ma canonicamente sarà eletto al pontificato.

Non sono obligati li frati al testamento.

In questo capitolo si toccano li tre voti essentiali della nostra regola, cio è obedientia, pouertà, e castità, quando si dice. *Viuendo in obedientia &c.* Per li quali voti renuntiando noi alli beni del corpo, della fortuna, e della propria volontà, riportiamo in questa spiritual militia, la vittoria del mondo, carne e del demonio. E benche questi tre voti siano communi a tutte le regolari, & approuate religioni, nondimeno l'obedien-

tia della regola nostra, la pouertà, e castità sono preposte a dette virtu pro messe ne gli altri ordini. Impero che come s'ha extra de officio ordinarij cap. quanto. L'obedientia de i monaci è ristretta in due cose. Primo che per l'obedientia fanno voto di star fermi in vn luogo. Secondo che a nessuna cosa son tenuti obedire, laqual superi la sua regola, & in essa non sia posta. Ma molto piu eminente e l'obedientia nostra, laquale non ha luogo alcuno in questo mondo, ne ragion propria, per laquale essa sia ristretta. Similmente è piu alta la nostra regola, per laquale siamo tenuti a non ricusare cosa, ouero obedientia alcuna, se gia non fossi contraria alla regola istessa, ouero alla propria salute dell'anima. Quelli adunque soli arriuano al grado di perfetta abnegatione, i quali in ogni cosa anchor che sia indifferente, sono sottoposti al beneplacito alieno, e non hanno patrocinio alcuno di stabilità, o ragion di luogo, al qual sia ristretta lor obedientia, e questi nulla cosa che gli sia imposta per obedientia ponno rifiutare, come che eccedesse la regola loro se non tornassi in detrimento della lor'anima.

La regola nostra eccede le altre ne tre voti.

La pouertà anchora della religione nostra è sopra tutte l'altre, impero che i cherici secolari ponno hauer li proprij peculij, e beni particolari, il stato de monaci, & altri religiosi, ponno hauer in commune, ma perche nei ben communi vi è pericolo, come ne proprij, però quel stato è piu sincero, e piu rimoto da pericoli delle ricchezze, il qual non ha cosa alcuna propria, ne commune, mobile, o immobile, accioche dalle ricchezze non se li presti materia de insuperbire, o di lasciuire, ne occasion, & incentiuo d'auaritia, com'è l'ordine nostro, e i frati di quello, i quali come veri serui di Cristo è fatti seruili, per amor di quel, che per amor nostro prese forma di seruo viuono in case d'altri, imitando quel, il quale nullo titolo di domicilio volse hauer doue reclinassi'l capo, viuono ancho di cibi alieni ad imitation di Cristo, che si pasceua di alimento alieno, come dice Hieronymo scriuendo a Nepotiano. Onde de nostri frati dice Gregorio nono nella dichiaratione. Dicemo che i frati, ne in cōmune, ne in spetiale debbono hauer proprietà, ma delle massarietie, libri, & altre cose mobili (lequali è lecito all'ordine d'hauer) habbino sol l'uso, e non la proprietà.

Ne meno detto ordine è piu subblime delli altri nell'honestà, l'osseruāza dellaquale benche sia a tutti i cherici, e religiosi comandata, nondimeno la castità di questo nostr'ordine eccede la castità di tutti gli altri, perche qui non solo s'interdice il fatto inhonesto, ma anche ogni occasione, e sospetto consortio.

DI QVELLI CHE VENGONO A RICEVER QVESTA *vita, dell'information de nouitij, de professi, e lor voti solenni, dell'ordinar di Chierici, delli laici, de li apostati, de lor statuti penali, e della viltà, e forma de vestimenti.*

Cap. II.

Le conditioni di quelli che si riceuepo.

PRIMO ordiniamo che quel, il qual ha da riceuer in frate nostro alcuno, e dargli l'habito della religione, sollecitamente, e diligentemente attenda (come comanda la regola) che quel che debbe esser riceuuto sia fidel, e cattolico, di nullo error sospetto, non legato a matrimonio per copula carnale, sano di corpo, pronto d'animo, e sano di giuditio, di legittimo matrimonio nato, espedito da debiti, libero per conditione, di età almeno di sedici anni compiti, non maculato da alcuna volgar infamia, competentemente letterato, s'è riceuuto per chierico, o se per laico, atto a fatiche vtili, & honeste a frati, e finalmente che'l sia di tal conditione, che la sua recettione, apporti al clero, & al popolo sodisfattione, e buono essempio, e se alcuno sara contra la presente costitutione riceuuto, non sia ammesso a professione senza special licentia de prelati generali, o prouinciali. L'auttorità ordinaria di riceuer quelli, che vogliono esser frati nostri, è solamente in li detti prelati generali, o prouinciali, i quali non debbono delegarla, o concederla indifferentemente, ma solo ad alcun padre probatissimo, e di gran merito nella religione, e per vn certo, e determinato numero, e quelli che riceueranno quelli, che vengono ad esser frati nostri, li debbono fortificare, & instruire de fedeli, e saluteuoli consegli, e nō riceuer se non quelli, che sono idonei, & ornati delle sopradette conditioni, altramēte la recettion loro sia nulla. Puo però il General Ministro artar, e restringere alli ministri prouinciali l'auttorità di riceuere all'ordine, secondo la dichiaratione di Nicolao tertio. E se alcuno di quelli, che vengono alli predetti prelati sarà stato riceuuto infetto di lebra, o di mal franciosò, caduco, o d'altra contagiosa infermità, e domandato nella recettion sua se haueuà alcuna di dette infermità, e non l'hauerà manifestata, sua recettione, e professione sarà frustatoria, e nulla. Et il medesimo si fara de nostri apostati, quā stati, quando ritornano a noi infetti d'alcuna delle sopradette contagiose infermità, cio è che al tutto siano espulsi dall'ordine, e niuno prelato sotto pena della priuation di poter riceuere all'ordine habbi ardire di riceuere alcuno contra la presente costitutione. Niuno conuentuale, se non sarà dottore, e notabile persona sia incorporato con noi, se non sara prouato per vn'anno, e trouato idoneo, ne alcuno d'essi, o d'altr'ordine,

Li Infetti di contagiosa infermita non sono ammessi.

Il conuentuale prima si proua, che si accetti,

che volesse esser de nostri sia riceuuto, se prima (come dicono le leggi) nõ haranno almeno dimandata (benche non ottenuta) la licentia. Auertisci però, che alcune religione hanno priuilegij apostolici, per li quali s'interdice, & vieta, che suoi professi non siano riceuuti da noi per nostri, se gia non haueranno licentia scritta da lor prelati. Però quando vengono à noi frati d'altr'ordine, primo si addimandaranno loro prelati e se'l si trouarà che siano priuilegiati di tai priuilegij apostolici, non sian riceuuti, se non mostraranno la licentia scritta de detti suoi prelati. Sarebbe anche ispediente d'hauer dalli prefati lor prelati il testimonio della sua buona conuersatione, prima che fossero riceuuti. E se altramente sarà fatta, tal recettione sia nulla, & vana.

Papa Bonifatio ottauo concede auttorità a nostri frati d'assoluere quelli, che vengono à noi da molte censure sotto l'infrascritte parole, videlicet. A tutti quelli, che vogliono esser congiunti alla vostra confraternità, e compagnia, liquali per caso fossero generalmente legati per sententie di suspensione interditto, ouero scommunicatione dalla legge, ò dal giudice, concediamo, che voi generali, e prouinciali ministri, & vostri luoghitenenti, possiate (osseruata la forma canonica) donare il beneficio dell'assolutione, e riceuerli per vostri frati. E se doppo che haranno preso l'habito, e fatta la professione si raccorderanno, che nel secolo sono stati innodati di tal sententia, medesimamente li possiate assoluere secondo la forma predetta, e dispensarli della irregolarità s'haueranno bisogno, ò che hauessero presunto di celebrare li diuini officij ne luoghi sottoposti all'interditto, o riceuere gli ordini sacri, (escludendo però la irregolarità contratta per bigamia, homicidio volũtario, e mutilatione de membri. Sopra quali non ponno secondo Eugenio quarto dispensare) con tal legge, che se alcuni di essi fosse incorsi in tal sententie per causa di debiti prima sodisfacci a suoi creditori. Et se quel che vuol esser frate nostro, subito che sarà assoluto non intrarà nel nostro ordine, vogliamo, che incontinente ricaschi nelle sententie, dalle quali sarà stato assoluto.

Circa l'information de nostri nouitij. Ordiniamo, e comandiamo inuiolabilmente douersi osseruare, che ciascuno Ministro Prouinciale sotto pena arbitraria al Ministro Generale, con consiglio di alcuni padri, ogni anno nella tauola del Capitolo prouinciale, con consenso de difinitori debba deputare alcuni certi conuenti nelle sue prouincie, ne quali habbino a stare tutti i suoi nouitij, & in ogn'uno di detti conuenti sia deputato, & assignato per maestro di nouitij vn padre prouato, maturo, discreto, e diuoto, il quale habbi continoua, & diligente cura di essi nouitij, gl'insegni la via d'Iddio, e spesso gli facci intieramente confessare, e gli essorti ad osseruare la purità della mente, e del corpo, e gl'insegni le ce-

Statuto de l'information de nouitij.

rimonie, e lodeuoli consuetudini della religione, non meno con lo essem pio, che con parole. E questi nouitij nel tempo della probation sua non diano opera a studio scolastico, ma solo attenderanno ad imparare il diui no officio, e tutto quello, che s'aspetta al suo stato, vacheranno vigilãte mente al studio della oratione, e diuotione, & in tal tempo non siano pro mossi a gli ordini sacri, ne alle confessioni di secolari, o frati, anchora che fossero sacerdoti, ne andranno fuori del conuento, se nõ per causa di general processione, o quãdo fossero mutati da vn luogo all'altro, o per altra giusta, e ragioneuol causa, da giudicarsi da li suoi guardiani, e mae stri, ne parleranno con persona alcuna secolare, o religiosa di altro ordi- ne, se non sarà presente il prefato suo maestro, o altro da diputarsi da lui, o dal Guardiano, e spetialmente non vogliamo per modo alcuno, che vn nouizo si muti da vn luogo all'altro per causa di far la professione, ma solo per causa d'infermità, ouero per lo aere non conueneuole. Ancho- ra vogliamo che nõ s'accetti al'ordine alcuno nouitio, il qual per suoi di fetti è stato scacciato altra volta da predecessori ministri senza il consi- glio de alcuni probatissimi padri, e specialmente del precedente ministro.

E tanto che son nouitij per niun modo siano permessi intrar cella alcu na, se gia non fosse quella del suo maestro, o prelato, ne li altri frati pre- sumeranno sotto le pene tassande da ministri, intrar le celle di detti noui tij, & d'altri diputati sotto la cura del maestro loro, o del vicario.

Li nouitij si lasciano in liberta quanto a star, o vscir de l'ordine.

Guardinsi i guardiani, e maestri di nouitij, & altri frati, che per niun modo habbino ardire di impedire alcuno, qual è posto fra l'anno della probatione, che non possi liberamente quando gli piacerà, o andar ad al tra religione, o in tutto tornar al secolo. Ne siano costretti essi nouitij nella sua intrata all'ordine prouedersi de vestimenti: E li maestri fin che hanno attualmente cura de nouitij non siano mandati fuora del conuen- to, o talmente per altra via occupati, che non possino vtilmente attende re alla prefata cura. Ma se li frati a questo magisterio deputati, pertinace mente ricusaranno d'accettarlo, siano puniti di quella pena, che si puni scano li frati inobedienti, secondo gli statuti dell'ordine.

Statuto de maestri de nouitij

Le robbe donate da nouitij si conseruino in fino alla profes sione.

Ne vogliamo che i ministri, o guardiani sotto pena della priuatione di loro officij possino disponere cosa alcuna delle robbe lasciate, o dona- te a frati nostri, o conuenti da essi nouitij innanzi, o dopo sua recettio- ne, ma quando faranno professione, ouero vsciranno dall'ordine, se per seuerano in quella medesima volontà, e ciò liberamente vorranno fare, che qualche cosa de i suoi beni, come quel c'haueano legato, o donato a frati, sia d'essi frati, o del conuento, allhora potranno per mano delli procuratori ordinarij dette robbe legate, o donate, conuertire in vtilità de frati, e luoghi, e non prima, quantunque (com'è detto) auanti la pro

fessio

fessione loro li haueſſero legati, o donati, e queſto ſi fa per euitar molti ſcandoli, quali altre volte ſono nati per cauſa di dette donationi fatte etiam auanti la recettione dell'habito de nouitij, occorendo alle volte, che i nouitij, o ſono eſpulſi da frati, o da ſua poſta ſi partono dalla religione, e redomandano i ſuoi legati, e doni, che haueano fatti a frati, quali ſenza molti diſordeni non ſe li poſſono negare, e quando foſſero diſsipati, non, eſſendo modo a ſodisfarli, reſta il ſecolo, che ciò intende ſcandalizzato di noi. Queſto ſtatuto è molto conſono, e conforme alla dichiaratione di Clemente quinto, il qual nella clementina exiui de paradiſo :§. nos autem, dice. Noi adunque conſiderando attentamente eſſer ſtato intention di. S. Franceſco che li profeſſori della ſua regola, quali eſſo hauea fondati in maſsima pouertà, foſſero totalmente alieni dalle coſe temporali, e dal affetto delle coſe di quelli che entrano nell'ordine, com'è manifeſto per quelle parole della regola, cio è guardanſi li miniſtri, e gli altri frati che non s'intromettano de lor beni temporali, ma liberamente laſcino diſponer a detti nouitij de beni ſuoi, ſecondo che Dio gl'inſpirerà, accioche quanto è dalla parte de frati, la recettion loro all'ordine ſia giudicata ſanta, e pura, che non ſi dia occaſione ad alcun di giudicare, che detti frati habbino l'occhio, e l'intentione a beni loro temporali, ma ſolo ad eſsi mancipandi al ſeruitio di Dio. Dice adunque il predetto Pōtefice, che tanto li Miniſtri, quando gli altri frati, ſi debbono aſtenere d'indur, o perſuader quelli ch'entrano nell'ordine a dare, o donare alcuna coſa a frati, come ancho ſi debbono guardare da darli conſiglio circa la diſtributione di lor beni, ma per queſto ſi debbono piu preſto mandare ad alcuni, che temono Iddio, i quali non ſiano dell'ordine noſtro, acciò che chiaramente ſi conoſca noi eſſer ſtudioſi, zelanti, & oſſeruatori di tā to ſalubre precetto del padre noſtro ſan Franceſco. Soggiunge il Papa, ch'è però lecito a frati riceuer quel che liberamente detti nouitij gli deſſero, come ad altri poueri per modo di elemoſina, conſiderare le loro neceſsità, e le moderationi di Nicolao terzo. Ma quando non foſſero in biſogno, debbono aſtenerſi di riceuerle. Nondimeno (come è detto) per li ſcandoli nati in piu luoghi, ordiniamo, che le coſe donate da quelli, non ſiano alienate, ſe non fatta la profeſsione, e fino a quel tempo volemo che ſe vorranno vſcir dell'ordine, le poſsino redimandare, e li miniſtri, e guardiani ſiano tenuti intieramente conſignarle a loro. Ma compito poi l'anno della probatione, ſe li nouitij haueranno laudabil teſtimonio da frati, con quali ſarano conuerſati. (Il quale ſi dia con le voci al ſolito, però ſecretamente, come ſi ſuol fare nelle elettioni, accioche ogn'uno facci quello, che li detta la conſcientia liberamente, e ſenza riſpetto, e ſi ſchiuino li tumulti, e perturbationi) de licentia del Generale, o prouin-

Le robbe donate da nouitij nō poſſiamo riceuer, ſe non con il modo infraſcritto.

cial ministro siano riceuuti a professione, quale ciascuno nouitio fara in mano del prelato nel modo infrascritto.Io fra.N.faccio voto, e prometto a Dio, alla beata Maria vergine, al beato Francesco, a tutti li santi, & at te padre, tutto il tempo della vita mia osseruare la regola de frati minori, confirmata per il signor Papa Honorio, viuendo in obbedientia, senza proprio, & in castità. E quel che li riceue a professione li prometta il premio, dicendo.Se tu osseruarai queste cose, ti prometto vita eterna, nel nome del Padre,del Figliuolo,e dello Spirito santo. E le professioni d'essi frati, e loro età, quando fanno professione siano scritte con testimonij di mano di essi profitenti, e reseruati nell'arca cole scritture del conuento, accio che col tempo pentendosi, per occasion d'uscir fuori con breue, & auttorità della sedia apostolica, o senza, non alleghino per escusation ne peccati loro, che non sono professi, o che non haueano il tempo di far professione quando la fecero, & simili altre fughe.

La forma della professione

Se alcuno dimandasse di che sorte sia il sopraddetto voto, che si fa nella professiõn nostra? Rispondo che di due sorti sono li voti in genere, cio è semplice, e solenne, e qualunche di questi puo esser pnblico, e priuato. Si dice vn voto esser solenne, non perche sia publico, ma perche in se ha annessa alcuna cosa, per la qual viene, o puo venir in publico. Si solennizza il voto. Primo per il riceuer alcuno ordine sacro, come habbiamo dist.28.c.diaconi, per il quale quel che riceue l'ordine sacro si constituisce ministro della chiesa, seruendo a Dio publicamente, & è posto sotto la potestà d'un'altr'huomo, altrimente che prima. impero che prima nõ era soggetto alla giurisditione del suo Episcopo.E doppo riceuuto l'ordine sacro (come subdiaconato, diaconato, e sacerdotio) gli è soggetto.E tal voto sarebbe, e si chiamarebbe solenne anchor che quello ch'l riceue il riceuessi secreto.La professione anchora d'una religione approuata fatta in mano di chi la puo riceuer, ha in se annessa qualche cosa, per la quale debbe venire in publico, conciosia che bisogna che tal profitente lasci la vita secolare, & viua, e conuersi nel monasterio con gli altri del suo ordine, come dice Ricardo nella 28 del 3.e c'habbiamo extra de regularibus, et transeuntibus ad religionem.c.statuimus, pero tal professione solenniza il voto. A questo modo anchora della profession in man del prelato, si riducono altri duoi modi, per liquali si presume la profession interpretata, il primo per la recettion dell'habito della religione, qual si suol dar a professi, e spetialmente quando è distinto l'habito de professi dall'habito de nouitij, come si ha nel sopradetto capitolo, statuimus. Il secondo è quando alcuno perseuera nella religione oltra l'anno, nella quale si suol far la professione compito l'anno della probatione, e non protesta a non volerla fare. In tutti questi quattro modi sopradetti il voto è detto es-

Piu sorte di voti

to esser solenne, & ogni altro voto, che non è solennizzato in alcun de sopradetti modi, o sia priuato, o publico, à detto voto semplice. Per il che è manifesto, che il voto, che noi facciamo nella profession nostra è solenne.

Quali sie no li voti semplici.

La recettion del nouitio alla professione sia fatta nel capitolo locale, ouer altroue in presentia de frati del conuento congregati in sieme, acciò posśino render testimonio sempre della prefata professione sua, & essi nouitij auanti la professione loro siano al tutto espropriati, e nō possino cosa alcuna reseruarsi, ne per testamento, ne per altra via, e quando la conuersatione d'alcun nouitio sarà dubbiosa appresso frati, come sarebbe se la terza parte de frati del conuento hauessi sospetta tal conuersatione, la reception sua a professione sia riseruata al ministro della prouincia.

Luogo da far la professione.

Niun nouitio sia riceuuto a professione per cherico, se non saperà dir per se stesso tutto il diuino officio, e s'alcun guardiano presumerà di riceuere alcuno a professione contra di questo statuto sia punito grauemente dal Ministro.

Nullo frate fatto professo per laico puo ascendere al clericato senza espressa licentia del general capitolo, e se alcun nell'ordine, o fuora per qualunque modo sarà promosso al clericato, o al sacerdotio, sia priuo d'ogni honor clericale, e sacerdotale, ne sia permesso dir l'officio canonico de clerici, ma l'officio laicale, secondo li statuti apostolici, e si ridurrà al tutto al semplice stato laicale.

Niun laico ascenda al sacerdotio.

Niuno chierico professo si a promosso ad ordini sacri, se non di licentia de Ministri, e che prima sia stato duoi anni nella religione, & al sacerdotio niuno sia promosso prima che sia intrato nelli vinticinque anni di sua età, compito almeno anni sei nella religione.

Il tempo da ordinarsi.

Seguita nella regola. *Et nullo modo licebit eis de ista religione exire. &c.* Per occasion delle quali parole volendo noi precludere la via a gli apostati, con questi nostri scritti dichiariamo escomunicati tutti i frati nostri apostati dall'ordine, e per il decreto del presēte statuto gl'innodiamo, e per auttorità apostolica sopra questo a noi cōcessa gli leghiamo di vincolo di anathema, e di maledittione. E domandiamo apostati quelli che senza licentia, o contra obedientia di suoi superiori con habito, o senza, con cōpagno, o senza, andaranno vagabondi, per terre, luoghi, e patrie, e generalmente tutti quelli che si partiranno da li conuenti in qualunque modo senza licentia, & oltra la prefata scommunicatione, vogliamo, che sia dal Ministro carcerato per vn tempo da tassarsi secondo la misura del delitto, & apostasia.

Quali siano li apostati.

Anchora se alcuno per instigatione del nemico si pattirà apostata dall'ordine, niuno Ministro, o Guardiano il posśi ritenere nella sua prouin-

Niun prelato ritenga gli apostati.

cia, o guardianato, ma subito assoluto dall'apostasia, e per tre giorni tenuto in carcere con lettere testimoniali, si rimandi alla propria prouincia, e luogo. E se alcun prelato farà il contrario, nel seguente capitolo prouinciale sia priuo del suo officio, & a chi non competesse questa pena, come se gia hauesi finito il suo officio, sia punito d'altra condegna ad arbitrio del Generale.

E sotto la medesima pena si comanda a tutti li prelati locali, e prouinciali, che alli prefati apostati d'altra prouincia, o luogo non presumino di dar licentia d'andar alla presentia del General Ministro, ouer alla corte Romana, o ad altro luogo, se non saranno li suoi proprij luogo, e prouincia.

Et nota che s'occorrerà, che li prefati apostati ricorrino alli Generali, o alli officiali della corte Romana, e da loro siano puniti, quella punition s'intende esser solo data per l'apostasia, e non per altri difetti commesi da loro, quali per difetti siano rimandati da esser puniti alli proprij suoi prelati, li quali hanno notitia delle cause loro, se gia per qualche ragioneuol causa dalli Generali Ministro, o commissario di lor particolari difetti nō fossero stati puniti. Et in tal caso detti Generali rimandando gli apostati alle lor prouincie li daranno lettere sue, per quali testificaranno da che peccati oltra l'apostasia gli haueranno quietati, e puniti.

Pena degli apostati.

Et ordiniamo per escluder la via a detti apostati, che oltra la pena della carcere resti no priuati per tre anni di voce attiua, & passiua.

E per leuar via ogni apostasia si comanda, che niun frate per l'auenire di qualunque grado, o condition si sia sotto pretesto di qual si voglia obedientia, o licentia impetrata da suoi superiori habbi ardire d'uscir di termini di sua prouincia, o conuento, se prima non si appresentarà al suo prelato prouinciale, & humilmente, e fedelmente gli mostrarà l'obbedientia, o licentia, che tiene, & hauuta la sua beneditione, si potrà partire, e quando il detto prelato fosse in luoghi remoti, che la presentia sua non si potesse facilmente hauere, & il negocio, per il qual si ha da far quel viaggio ad arbitrio del suo prelato locale non patisse dilatione senza detrimento, allhora sia tenuto con lettere dichiarare, & auisar il partir suo ad esso prelato prouinciale, & oltra questo sia obligato a mostrar la sua licentia, ouer obedientia al suo prelato locale, altrimente tal licentia, ouero obedientia non sia valida, anzi quel frate sia giudicato apostata, e per apostata punito. E per leuar via ogni fraude, tal presentatione si farà in presentia di testimonij legittimi, e doppo che sarano tornati dall'essecution di dette obedientie, o licentie impetrate, o da General, o prouincial prelati sian tenuti almeno con lettere notificare il suo ritorno alla prouincia, ouer luogo alli prefati ministri prouinciali.

Che ciascuno prelato ha ordinaria iurisdittione, & auttorita di scommunicare, pigliare, carcerare, e d'altra pena punire sopra tutti gli apostati dell'altre prouincie nella sua prouincia, e questo medesimo possino fare li guardiani in caso di necessità, e gli altri frati habbino potestà di pigliare gli apostati del medesimo ordine, però cio faranno senza scandolo del secolo.

Li prelati ponno punire gli apostati di altre prouincie.

Nullo ancho prelato habbi auttorità di mandare li suoi frati fuori della questa, e territorio del suo luogo, se non per legittima, e necessaria cagione, e con consiglio di padri discreti del conuento, e se li prefati prelati locali, e discreti saranno trouati troppo facili, & inclineuoli a questo, siano in tutto priuati dell'auttorità di mandar frati fuora della questa.

Guardiani non mādino fuor di sua questa.

Di piu s'ordina, che i frati che haranno ottenuto da superiori licentia d'andare, o transferirsi ad altro luogo, siano tenuti ad essequirla infra spatio di duoi mesi, altrimenti passato questo termine siano vane, & di niun valore, conciosia che siano alcuni di cosi mala conscientia, che simili licentie tengono tutto l'anno appresso di se, e se'l prelato locale, o prouinciale per loro demeriti li vorrà punire, o imponerli qualche obedientia, che non gli sia grata, subito essequiscono dette licentie, quali se per tal modo le essequiranno, giudichiamo, e dichiariamo esser apostati, e per apostati douersi punire. Questo però non vogliamo s'intenda delle commissioni, & obedientie de prelati, quali per ben dell'ordine, e per proprio giuditio, e sua libera volontà mandano a frati, conciosia che le potranno essequire a tempo commodo, o da essi prelati statuito, anchora passato il corso, e'l spatio de i duoi mesi. Per il che ordiniamo per il presente statuto a tutti li prelati, che non cosi facilmente, & indifferentemente concedino simili licentie, ma solo per legittima, e necessaria cagione, attento che da questi inutili discorsi nascono mille inconuenienti, ad essi frati discorrenti, & a tutto l'ordine molto danno, & incommodi.

L'obediētie doppo duoi mesi sono inualide.

S'ordina anchora (accioche li prelati possino hauer notitia di quelli che sono apostati, & di quelli che vanno con buona obedientia) che li frati forestieri, che passano, quando vanno a i nostri luoghi, almanco doppo la prima refettione siano obligati a mostrar le sue obedientie, o lettere testimoniali alli guardiani, o vicarij loro, e presidenti in sua absentia, e se essi non lo faranno, siano li guardiani, e prelati tenuti di mandarle, e li contrafacienti nella sequente refettione siano tenuti far la disciplina.

Li forestieri mostrino l'obedientie a guardiani.

Per auttorità etiam apostolica li prelati nostri generali, e prouinciali con consentimento di alcuni padri possino licentiare d'andare a nostri cōuentuali li frati che dimandano, con questo che li licentiati non siano

De frati, che vāno claustrali & cappucciati.

piu ammessi, e riceuuti alla nostra osseruanza, se non con pena di portar la probatione del cappoccio per quattro mesi, e li nostri frati, che senza licentia scritta di prelati dell'ordine per l'auenire anderanno, ouero doppo il Capitolo generale di Salamanca saranno andati a Capuccini, non siano riceuuti senza licentia del General ministro, e con la penitentia da esserli tassata da esso.

Niuno se incorpori in prouincia senza licētia del suo ministro.

Si comanda sotto pena di carcere, che niuno frate sia incorporato in aliena prouincia, senza licentia dell'uno, e l'altro ministro, cioè del ministro della prouincia, dalla qual si parte, e di quella alla quale vuole incorporarsi, o almeno delli generali prelati, e quelli che per leggirezza doppo che saranno incorporati vorranno ritornare alla prima prouincia, nō siano riceuuti, se non portano il cappuccio della probatione per duoi mesi, se gia dal General Ministro, o commissario per alcun commodo dell'ordine, o della prefata prouincia, non fosse rimandato alcun de tali a starui, e seruir quella, e tanto piu se di questo fosse pregato da padri d'essa prouincia.

Seguita nella regola. *Et illi qui iam promiserunt obedientiam habeant vnam tunicam cum capucio. &c.* Sopra il qual passo diuersi sommi pontefici dichiarano secondo la sententia de i quattro maestri, che i prelati ponno concedere piu toniche quando a loro parrà espediente, attenta la qualità de luoghi, persone, e paesi freddi, potranno anchora i frati hauer mantelli di panno vile, non crespati intorno al collo, e di lunghezza tale, che siano almeno vn palmo eleuati da terra, & ne la forma di vestimenti seruerasi il modo antico, rimossa, e tolta via ogni curiosità.

Li prelati ponno cōcedere piu toniche.

Comandiamo a tutti li frati, che niuno ardisca dormire mai senza habito, mutande, e corda, e quelli che faranno il contrario nel seguente pranso siano tenuti in presentia de frati mangiar in terra. E della medesima pena sia punito quel frate professo, che portarà il cappuccio scusito dal habito, e s'alcun sarà trouato portare camice di tela, o di bambagio, ouero di cottone, sia astretto nella seguente refettione in presentia de frati mangiar in terra, tenendo auāti se quella camica in luogo di mantile, ouer touaglia, e quello che ricascherà in alcuna delle dette cose sia priuato di voce attiua, e passiua per vn'anno intiero.

Niun dorma senza habito. &c.

Ancho s'ordina che con la medesima pena sia punito quel frate, il quale senza necessità, e licentia espressa portarà pezze bianche di tela, pianelle, scarpe, e calze fino alli ginocchi, e la licentia si conceda dal Ministro prouinciale, ouero dal Guardiano con conseglio de discreti. Vogliamo però che s'habbino calceamenti, o pianelle in sacristia per celebrar le messe, e far altri seruitij della chiesa.

Niun porti pezze bianche.

La corda, ouer cingolo sia grosso di canapo, e senza curiosità. Quel

fra

frate, il quale portarà l'estremità del habito, ouer cappuccio cuscite con refe candido, e con reponto, come sensuale, e poco osseruatore della decentia del suo stato sia da Ministri, e guardiani aspramente punito. Le abbadesse anchora che permettaranno tali reponti farsi dalle sue monache, ouer suore, a simil pena saranno sottoposte.

Si vietano li reponti.

Conciosia che la regola dice, che tutti li frati si debbono vestire di vestimenti vili. Ordiniamo, e statuimo, che la viltà di vestimenti, si attenda nel valore, e nel colore, nel quale sempre debbe risplendere l'asperità, viltà, e pouertà, & accio che l'ignoranza, a niuno sia occasione di trasgressione. Ordiniamo che tutti li frati si vestino di tal vestimenti, che non siano tanto preciosi, che siano notati di curiosità, ne tanto vili, e grossi che habbino indurre horrore, o prouocar a riso quelli che gli vedono. E sopra questo li sommi pontefici ne le sue dichiarationi aggrauano le conscientie de prelati, al giuditio de quali vogliono che s'habbi a stare nelle prefate cose.

Li frati si vestino di vestimenti discreti.

Ma perche ancora (come intendiamo) non cessa la presuntione, e temerità d'alcuni frati, li quali vogliono portare habiti, & veste singolari, e difformi, volendo noi con le degne pene riuocarli da tal presuntione, e temerità, alla commune osseruanza dell'ordine, per auttorità di Papa Benedetto duodecimo. Ordiniamo, statuimo che se alcuno frate contro l'arbitrio, dichiaratione, e giuditio de Ministri, e guardiani, presidenti pro tempore nell'ordine, hauerà ardire di portare habiti, cappucci, o veste difformi, e dissimili alli vestimenti, che vsa la communità dell'ordine, ouero presumerà pertinacemente tenere, & affirmare, che li frati del nostro ordine siano obligati vsare tale difformità d'habiti. Se in spatio di quindeci giorni, doppo che la presente nostra ordinatione li serà peruenuta in notitia, non cessarà da tal insolentie, & inobedientie, incorrerà in quello instante la sententia della scomunicatione, della quale non possi esser Assoluto, se non dal Generale, e da ministri prouinciali nelle sue prouincie, fatta però prima la debita sodisfattione, & emendatione:

Sono interditte le veste singolare.

E per osseruar maggior conformità nell'ordine, ne i vestimenti, s'ordina che la larghezza del cappuccio non passi la estremità delle gionture delle spalle, e la longhezza dalla parte di dietro, non passi la scorda, e la longhezza dell'habito sia tale, che per niun modo eccedi la misura del frate, che'l porta. La larghezza non sia di piu che diciotto palmi, ne máco di sedici. La lunghezza delle maniche sia di tal qualità, che arriui per fino all'ultima giontura delle mani, e la larghezza sia discreta, e moderata, & il panno dell'habito sia di color di cenere.

La forma de l'habito.

La tonsura tanto di laici, quanto di clerici, si facci sempre sopra l'orecchie, e di quindeci in quindeci giorni sempre tutti e frati si radino.

Della tonsura.

DEL DIVINO OFFICIO, E DEL MODO DA SERVARSI *in dirlo, e come tutti li frati debbono conuenirli, dell'oration mentale, del silentio, e che tutti siano tenuti seruar la communità in ogni cosa, di non caualcare senza necessità, e licentia, Cap. III.*

STATVIMO, & ordiniamo, che auanti il principio delle hore canoniche tutti li frati non escusati da ragioneuole, e necessario impedimento, conuenghino al coro a preparare il suo cuore al Signore, & iui senza discorso, mormorij, riso, vano o vaghi aspetti, e sguardi, stiano con silentio, e quiete, con debita grauità cantino, & orino insieme, e fino al fine concordeuolmente perseuerino. E gli eshortiamo nel signore, che intieramente, attentamente, honestamente, e religiosamente, persoluino le diuine lodi, alienandosi in tutto da gesti leggieri, e canti fratti, e dissoluti, psalmeggino con debita maturità, vnitamente cominciando, & insieme pausando, e quelli che in queste cose fossero difettuosi siano da i Guardiani grauemente puniti, e se essi guardiani saranno in ciò defettuosi, siano da Ministri priuati di suoi officij.

Modo da dir il diuino officio.

Qualunque frate non impedito legittimamente per obedientia, o infermità (escludendo però i padri lettori, e quelli che attualmente sono occupati nelle predicationi) non si trouaranno a tutte l'hore dell'officio in choro, sia obligato a dire, e riconoscere la sua colpa, e per la prima volta se mancarà al mattutino, o altre hore canoniche, dirà in refettorio in presentia de frati cinque pater nostri, e cinque Aue Marie, per la seconda volta, lasciarà la pietanza, e quello che in questo sarà difettoso, e cósuetudinario, per ogni volta facci la disciplina, e se li guardiani saranno negligenti a far fare queste penitentie, essi siano sottoposti alle medesime pene.

Tutti conuenghino all'officio

Ne vogliamo che durante il diuino officio, alcuno si parti di choro senza espressa licentia del presidente del choro sotto pena de dir in communità de frati tutte le volte la sua colpa, e sempre si serui silentio in choro, in chiesa, sacristia, dormitorio, e refettorio, tanto nella prima, quáto nella seconda mensa, e questo non solamente da i frati di famiglia del luogo, ma ancho da forestieri. E sempre vi sia la lettione, accio che insieme con il corpo, ancho si cipi il spirito.

Niun si parti dal choro senza licétia

Et accio che il feruor della deuotione non si estingua per la inquietudine del molto parlare. Ordiniamo che da tutti s'osserui'l silentio dal segno dell'Aue Maria della sera insino al sonar di prima del giorno seguente, es-

S'osserui da tutti il silentio.

te, escludendo però li forestieri, quali nuouamente vengono al conuentò, e quegli che de licentia del Guardiano sono deputati a seruigli, a quali sia concesso parlar (però) religiosamente, e senza strepito.

Similmente ogni giorno per l'hora di dormire, dalla festa della resurrettione del Signore insino alla festa della essaltatione di santa Croce, doppo la seconda mensa, o vero a vn'hora determinata, & ordinata dal presidente del luogo si suoni la campanella del refettorio, e doppo si serui silentio insino a nona, e nelli giorni di digiuno doppo sonata la campanella si osserui silentio fin che dal sacristano si facci segno di leuarsi dal dormire, nondimeno sia lecito alli frati nel predetto tempo del silentio, parlar sommissamente, e senza offendicolo del prossimo le cose necessarie, e se frate alcuno romperà silentio debba dir la sua colpa auanti i frati in cõmunità, esprimendo il difetto, che si ricordarà hauer commesso, e dal Guardiano gli sia imposta la penitentia secondo l'essigentia della colpa.

Comandiamo ancho che frati s'auezzino in ogni luogo a parlare religiosamente, e senza strepito, e spetialmente in dormitorio, refettorio, sacristia, e choro.

Ne potra frate alcuno senza licentia de suoi prelati star con altro frate, o giouane secolare in cella, o camera con l'uscio serrato, & intendiamo l'uscio esser serrato quando di fuori non vi si puo entrare liberamente. E chi contrafarà sia tenuto digiunare in pan', & acqua vna volta in communità.

Niun giouane stia in cella de l'altro cõ porta serrata.

Li frati non portaranno in capo in luoghi communi e patenti la berretta, conciosia che questo dispiaceua tãto al nostro padre san Francesco.

Li frati non porti no berrette.

Quanto al digiuno qual si descriue in questo capo, ordiniamo che in tutti li giorni di digiuni comandati, o dalla chiesa, o dalla regola i frati per niun modo mangino latticinij, oua, cacio, e simil cose sotto pena della probation del cappuccio Et li guardiani, i quali in tal giorni daranno a frati simili cibi, siano priuati delli loro officij. Saranno adonque sol leciti essi guardiani, che al tempo d'i digiuni i frati habbino, e siano prouisti di cose necessarie, accioche per il mancamento di quelle, non pigli no occassione di rompere il digiuno. La quaresima che comincia l'Epifania (la qual chiamiamo benedetta) non siano obligati i frati a digiunarla, conciosia che questo de diretto repugni alla Regola, vogliamo però che a quelli che digiuneranno sia fatta prouisione.

Li frati nõ mãgino latticinij nel tẽpo de digiuni.

Nõ sono obligati li frati alla benedetta

Ordiniamo che li guardiani, loro vicarij, & anchora li ministri, osseruino con li frati communità in chiesa, & alla mensa, e si debbono cõformare a gli altri, ne cibi, vestimenti, letti, & altre cose, e si prohibisce alli guardiani, che non diano licentia a frati di mangiar fuor della communità senza pia, e ragioneuol causa, e se in questo saranno difettosi, sia

Li prelati in tutto seruino la cõmunita

no grauemente puniti.

Si comanda, che i frati per niun modo si vestino di veste estranee secolari, o religiose, anchor che si facci sotto spetie di diuotione. Ne ardiscano di prestare habiti, o veste dell'ordine a secolari per far giochi, o simil cose sotto pena d'esser rimossi confusibilmente da quel luogo.

Seguita nella regola. *Et non debeant equitare*. Doue dice san Bonauentura, che non debbono andar in carrette, ne in cocchij, se non costretti da infermità e manifesta necessità, viaggio lungo, o da negocio vrgente. E guardansi li ministri, che non permettano frati sottoposti a sua cura senza la prefata manifesta necessità (come si contiene nella regola) ne caualcare, ne portar scarpe per viaggio. E quelli che in questo fossero negligenti, e difettosi, nel seguente capitolo siano rimossi da lor officij. E quelli che per necessità, o infermità haranno bisogno di caualcare, o portare calciamenti per viaggio, ouer per casa, questo faranno con licentia scritta de suoi ministri, o guardiani, qual facci mētione, e dichiari essa necessità. Et chi cōtrafarà sia priuato di voce attiua, e passiua per duoi anni. Et achi nō cōuenisse detta pena, sia punito d'altra cōfusibile ad arbitrio del ministro.

Nō caualchino frati, ne portino calceamenti.

Comandiamo strettamente che niuno frate, di qualunque grado, o condition si sia, ardisca andar ad alcuna città o terra, doue sia il nostro conuento, se prima non si presenterà al guardiano di quel luogo, o al Vicario in absentia del guardiano, ne possi senza licentia loro mangiar, o dormir in casa di secolari, benche parenti, & attinenti, qual licentia il prelato non concedi se non per necessità. Ne presuma similmente frate alcuno sotto alcun colore, e pretesto di domandare elemosina, andar ad alcun rettore, signore, o magistrato, se prima non hauerà manifestato il negocio, per il quale vuol andar, al guardiano di quel luogo, e se il guardiano con conseglio de discreti giudicarà tal negocio non esser conueneuole, ne vtile alla religione, per niun modo permetta, che ci vadi, e chi contrafarà, in quel medesimo luogo faccia la disciplina in refettorio in presentia di frati.

Li forastieri prima si presētino al luogo.

CHE COSA SIA PECVNIA DANARI, ET AMICI spirituali, e che cosa sia riceuer per se, e per interposita persona, delli procuratori, del modo che debbono tener li guardiani e fratri con essi per esser sicuri in conscientia, e che li sudditi debbono star al giudітio de suoi prelati. Cap. IIII.

FRATRES *nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant*. Per dichiaratione di questo capo, è da notare, che secondo gli espositori della regola nostra, spetialmente li quattro maestri, li quali come essi

dico

dicono non glosa, ma il puro intelletto della regola cauorono dalla lettera di essa regola. Pecunia è, e si chiama ogni cosa, la quale si riceue con intentione di venderla, onde libri, calici, & altre simili cose, se fossero riceuute con questa intentione, che con auttorità de frati, e non del dante, ouer procurator del luogo, fossero vendute, si computarebbono fra pecunie, e sarebbono illiciti a frati, impero che in quel che le riceue in tal modo, sarebbe l'intentione del danaro, conciosie che tutto quello che si vēde, si vende per danari. Ma per nome di danari s'intende essa pecunia numerata, come sono quattrini, giulij, e scudi.

Che cosa e pecunia

Danaro che cosa sia.

Ond'è proibito alli frati la recettione di tutte quelle cose, delle quali essi non ponno hauer l'uso. E perche gli è interditto l'uso di danari. Pertanto gli è proibito anchora l'uso della pecunia, cio è di frumento, vino, libri, & altre cose, le quali si riceuonō con intentione, & animo di venderle, e farne danari. Ma se tal cose si riceuessero per vsarle in propria specie, ouer per commutarle in altre cose, come saria (verbi gratia) grano per commutarlo in vino, o vino per commutarlo in frumento, e nō per farne danari; questa sarebbe commutatione, e non vendita, ne compra, e sarebbe lecita alli frati, facendosi però sempre il tutto per mano del procuratore del conuento, e con licentia del Generale, o prouincial prelato. Onde in somma a frati nella regola è prohibito riceuere danari, & ogn'altra cosa, la qual si riceue per venderla, & hauer alcun peculio. Dicono ancho i quattro maestri, che'l riceuer qual si sia cosa in proprietà è prohibito a frati, & riceuerla in vso gli è concesso. Ma riceuer danari, o pecunia, e quanto alla proprietà, e quanto all'uso gli è in tutto vietato, & interditto per se, & per interposita persona.

In che modo la pecunia, & danari sono prohibiti a frati.

Per se riceuere pecunia, o danari è la pecunia riceuere per se stesso per conuertirla in suo vso, ma riceuerla per interposita persona, e con propria auttorita sustituire, e deputare vn'altro a pigliarla, e conuertirla in proprij suoi commodi. Le cose sopradette si cauano dall'euangelio in san Mattheo al decimo cap. Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in Zonis vestris, non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam. &c. Doue dice la glosa, due sono le generationi di cose necessarie, vna con la quale si compra le cose necessarie, l'altra esse cose necessarie, per la pecunia s'intende quella cosa, con la quale si comprano le cose necessarie, perche la pecunia è misura delle commutation delle cose, della quale è scritto ne gli atti de gli apostoli a l'ottauo cap. Pecunia tua tecum sit in perditione. E per nome della pera, ouero sacco, delle toniche, calceamenti, e bastoncello nella prefata auttorità di san Matteo s'intendono le cose necessarie comprate con essa pecunia, e danari.

Che cosa e riceuer per se, & per mezo d'altri pecunia.

Et se alcuno volesse dire, che la pecunia è deputata per li frati, rispondo, che quella prepositione (Per) non importa proprietà, ma vtilità, conciosia che non sia deputata, ne deposita con lor auttorità, ma si ben per loro vtilità, ne vale la consequentia. Questa cosa è deputata per costui, adũque è di costui, secondo si puo vedere per essempio d'un padre d ifamiglia, il quale dà al suo dispensatore la pecunia per gouernare la sua famiglia, benche quella pecunia sia per vtilità della famiglia, non però è di essa, ma del padre di famiglia. Pari modo, che la pecunia deputata per li frati non sia di essi frati, il dichiarano Papa Gregorio, & Innocentio, perche non è deposta con loro auttorità, ne da loro si dimanda per nome di deposito, nondimeno come vogliono Martino quarto, & quinto, la chiesa Romana ritiene, & riceue in se il dominio della pecunia, e dell'altre cose apertinenti allo stato nostro, quali comandano, che siano conuertite in cose necessarie, e lecite a frati, ritenendo anchora essa chiesa Romana il dominio delle cose mobili, & immobili, lequali i frati hanno in vso.

La pecunia non e de frati.

Benche Papa Giouãni vigesimo secondo, nella estrauagãte, qual comincia Ad conditorẽ canonũ, limita le cose concesse a frati, delle quali la chiesa prẽde il dominio in se dicẽdo. Ordiniamo che ne i beni, li quali per l'auenire sarãno dati, ouer offerti, o in qualche altro modo occorrerà, che peruẽghino alli sopradetti frati, o all'ordine loro (eccetto gli oratorij, chiese, officine, habitationi, vasi, libri, vestimẽti deputati, o da diputarsi alli diuini officij, allequal cose nõ vogliamo si estẽda questa cõstitutione) niuna ragione, ouer dominio s'acquisti alla sãta Romana chiesa per occasione della predetta ordinatione, o d'alcũ'altra da qualũque nostro predecessore fatta, ma quãto a questo le predette ordinationi siano riputate, e tenute per nõ fatte. Per le qual parole è manifesto la pecunia non pertener alla Romana chiesa. Onde per dichiaratione delle predette cose, e per derogatione del detto statuto di Giouãni vigesimo secõdo, è da notare che Martino iiij. cõcesse a tutti li ministri generali, e prouinciali auttorità di nominar alcune persone, che nõ siano del nostro ordine, lequali persone cosi nominate da essi habbino circa le cose pertinẽti a frati, general administratione, legittima, e libera. Et ordinò che tal persone siano veri, e legittimi amministratori, economi, sindici, & attori, li quali tutte le cose predette, e li precij loro riceuino in nome della chiesa Romana, & il cõuertino in vtilità de nostri frati, secõdo che per la regola, o dichiaration sue gli è lecito e cõcesso, quãdo dalli sopradetti ministri, o d'altri frati di cõsentimẽto di detti ministri sarãno ricercati, e generalmẽte cõcede che le predette persone habbino auttorità di procurare in tutte le cause per le cose, e luoghi pertinẽti alla chiesa Romana, e cõcesse all'uso d'essi frati, e per l'essentioni, libertà, ragioni, e

Statuto di Papa Giouanni. 22.

Martino derroga al statuto di Giouanni 22. sopra detto.

L'auttorità de nostri procuratori.

priui

priuilegij d'essi frati, e suoi conuenti. Nicolao iiij. fece vna simil concessione circa li procuratori, e sindici, e Martino v. confirmò le constitutioni, le quali volgarmente chiamiamo le martiniane, che quasi tutte sono inserte in queste nostre, le quali hauea ordinate vn certo legato a latere del detto Papa Martino, nelle quali quãto al procurator si fà il seguente statuto.

Statuimo & ordiniamo secõdo la dichiaratione di Nicolao iiij. & Martino iiij. e v. ch'ogni cõuẽto ouer luogo habbi il suo procuratore economo, sindico, & attore, al qual interamẽte si debbono cõsignare tutte l'elemosine pecuniarie, & ogn'altra cosa che si puo cõuertere, e ridurre a pecunia, da dispensarsi fedelmente per la reparation de cõuenti, & in altre necessità, che occorreranno di giorno in giorno ad essi frati.

Qualunque cõuẽto habbia il suo procuratore.

Et vogliamo che'l sustituto dal procuratorore, come saria il famiglio di frati nõ possi tener appresso di se dell'elemosine di frati oltra duoi scudi, e se guardiano alcuno sarà trouato hauer alcuna elemosina pecuniaria, altroue che in mã del procuratore, o suo sustituto, sia punito di pena di proprietario, se gia nõ la tenesse cõ saputa di esso procuratore. Niun local prelato presumi di vender cosa alcuna del conuento, senza il prefato procuratore, e chi farà il contrario, come proprietario sia carcerato.

Tutte le elemosine pecuniarie sian poste in mano del procuratore.

Anchora detto Martino quinto approuò le lettere di Martino quarto inserendo quelle de verbo ad verbũ nelle sue, e concesse a ministri, custodi, & ad altri frati, che liberamente, e lecitamente possino vsar dette lettere, e concessioni di Martino iiij. con tutte le gratie, che in esse si contengono, insino a tanto che d'essi frati sarà per auttorità apostolica determinato altro, non ostante la prefata costitution di Giouãni xxij. per la quale era prohibito a frati, che nõ potessero vsar dette lettere, e cõcessioni di Martin iiij. senza special licẽtia della sede prefata. Al fine il predetto legato conclude dicendo. In tutte l'altre cose, alle quali, o per dichiaration di sommi põtefici, o per qualũque altra via, sia qual si vogli, per la quale i frati fossero piu artati, e legati, noi per auttorità apostolica a noi commessa con misericordia dispensiamo. Non artando però quelli, li quali vogliono osseruar le dichiarationi di Nicolò terzo, e Clemente, che per satisfar alla sua conscientia, e desiderio, non le possino tenere, & osseruare. Anchora Eugenio iiij. e Sisto iiij. hanno approuate le concessioni di Martito iiij. e. v. inserendo quelle de verbo ad verbum nelle sue.

Dispensatione de le martiniane.

Parole le quali debbono i frati vsare con li procuratori per scarico delle sue conscientie.

Debbono adunque dire, signori procuratori, e sindici nostri, noi vi preghiamo nel signor Iddio, che per sicurtà di nostre conscientie piacendoui

per

Modo che debbono tener li frati con procuratori.

per l'amor d'Iddio seruirne, osseruiate l'infrascritto modo. E prima sappiate, ch'l dominio, e proprietà di tutte l'elemosine a noi offerte, o da noi mendicate, è, & resta sempre appresso la chiesa Romana, ouer del dante a noi edà elemosina, e noi non ci habbiamo ragion alcuna. Le vostre signorie adonque siano pregate a tenerle, e custodirle in vice della prefata chiesa, o delli danti, e quando sarà bisogno, le vogliate spender in bisogni nostri, o de nostri conuenti secondo la volontà di detta chiesa Romana, o de danti, a voi da loro espressa, o da voi ragioneuolmente interpretata, e compresa, e le potrete spender (ricercati da prelati dell'ordine) in bisogni, e necessità di frati, e conuenti, protestandoui sempre, che noi non intendiamo mai comandarui, o esserui molesti, come persone, che in ciò hauessimo dominio, ma piu presto humilmente pregarui per amor di Christo, che vogliate soccorrer, e prouedere a nostri bisogni, secondo la volontà di detta sedia apostolica, o di quelli che danno a noi esse elemosine, e se vi parerà a proposito di scriuer il conto di dette elemosine in vn libretto, l'haremo a caro, & accetto, e si potra esso libretto intitolare. Libro dell'elemosine del tal conuento, lequali sono della sedia apostolica, o di quelli che l'hanno date, fin che staranno appresso di me procurator loro, & io le seruarò secondo la volontà loro, per spenderle in necessità, e commodità de frati di tal conuento, & all'incontro si potrà scriuer così. Conto dell'elemosine spese per le necessità de frati di tal conuento secondo la volontà di quelli che l'haueano date. &c. Et il medesimo in tutt'e per tutto intendiamo del formento, o altra cosa simile, la qual bisognasse vender, & il pregio conuertirlo in altri commodi de frati, cioè che'l tutto facciate in nome, & auttorità di detta chiesa Romana, e d' essi donanti l'elemosine. Quando anchora occorresse a vendere alcuna cosa, la quale fosse stata applicata ad vso de frati, e li frati non hauessero piu bisogno, come saria vn mulo, vn cauallo, e simili cose vostre signorie le venderanno, e conuertiranno il pregio loro in lecite vtilità de frati, secondo la volonta de prelati dell'ordine. Ricordandoui sempre in tutti questi negocij, voi esser procuratori della santa Romana chiesa, & in vice sua negociare.

In nome de danti, e della sãta chiesa ritengano & spendano le elemosine li procuratori.

Oltra di questo, se per caso a frati, o per bisogno di vestimenti, o uero per cura d'infermi, o altre loro necessità bisogniasse far debiti, e piacesse al creditore costituire vostre signorie suoi procuratori ad essigere tal debito fatto per conto d'essi frati, vi preghiamo non lo vogliate ricusare, anzi accettare tal procura, & allhora come procuratori del creditore tutte le elemosine, le quali alla giornata saranno date a frati per pagar lor debiti, potrete applicare ad esso creditore, sapendo dette elemosine pertenere ad esso.

Vlti-

Vltimamente perche spesso accade appresso di voi non esser elemosine, & in questo mezo bisogna pagar alcuni debiti de frati, vi preghiamo, che vogliate pagar tal debiti del vostro con speranza di sodisfarui, e repigliar quello che hauerete speso dell'elemosine, le quali cotidianamente ne son date per lo amor di Dio. Non intendendo però voi obligar li frati a renderui il debito del mutuo cō obligation reale, perche i frati non ponno, ne intendono far questo, ma solamente vi promettono affatigarsi con tutti i leciti modi a lor possibili, che dell'elemosine a lor offerte di qua, e di la, sara sodisfatto pienamente al debito contratto. Et il simile diciamo se voi non hauendo per allhora elemosine de frati, spontaneamente spenderete per essi cosa alcuna. Et in tutti li modi sopradetti sara in libertà vostra sustituire vno, o piu che piacerà a voi alle prefate cose in nome vostro e vice procuratoria. Guardandoui sempre di non difender frate alcuno, che nelle sopradette cose si portasse male, anzi subito li douete denunciare al guardiano, o al ministro, quando il guardiano non gli prouedesse.

De debiti fatti per frati, come si pagano.

Quanto a gli, amici spirituali, delli quali nella regola, & in questo capitolo si fa mentione, è da sapere che dicono Bartolomeo da Pisa, & Vgo che anticamēte, gli ministri, e custodi andando per terre, e castella predicauano, & essortauano gli popoli, & gli raccomandauano le due necessità de frati, de quali in questo capitolo si parla, cio è per gl'infermi, e del vestir de frati, & allhora dal popolo erano posti alcuni, li quali in vice loro, senza sollecitudine de frati procurauano queste cose necessarie, e prouedeuano a gli bisogni, e questi erano chiamati amici spirituali, medesimamente in alcune patrie dalli vescoui, signori, e rettori delle terre, e città, si diputauano alcuni huomini da bene a fare tal prouisioni, e questi tali ancho erano detti amici spirituali.

Quali siano gli amici spirituali.

Alcuni anchora dicono, che si come Cristo, e gli apostoli in sua compagnia menauano donne, le quali gli dauano, e ministrauano le necessità delle loro facultà, delle quali donne dice Pietro giouanni sopra questo quarto capitolo della regola, che loro erano signore di quelle facultà, e come patrone ministrauano al nostro signore, & apostoli, quanto, & in quel modo, che per loro spontanea, e libera diuotione gli piaceua, così al presente quelli che in luogo di tal donne danno le cose necessarie a frati si ponno chiamare amici spirituali.

Il Capistrano sopra questo capitolo dice, che se l'accade, che da frati sia procurata elemosina pecuniaria secondo le dichiarationi apostoliche debbe essere intieramente consignata al procuratore, ouer sindico del luogo, e da quel spesa al tempo suo, tanto per le necessità de infermi, e per vestire li frati, quanto per qualunque altra necessità occorrente, secondo

Intieramēte la elemosina sia consignata al procuratore.

le dichiarationi de sommi pontefici, guardinci però li frati, che non presumano di procurare, o accettare elemosina alcuna pecuniaria, ne per se, ne per altri frati, o secolari in prouincia, o fuor di prouincia senza licentia del suo prelato, sotto pena di proprietario, similmente senza detta licentia guardinsi di non contraher debiti, se non con modi leciti a frati secondo le dichiarationi de Pontefici.

Frati non portino sopra se pecunia.

Qualunque frate portera addosso, o maneggiarà, e toccerà con propria mano danari, o li portarà seco nella tasca, o sopra il giumento, o la terrà in cella, o nel confessorio, sia punito di pena di carcere per vn mese.

Niun tenga la chiaue del luogo doue sono le pecunie.

E sotto la medesima pena niuno, ne prelato, ne suddito, habbi ardire di tener appresso di se la chiaue della cassetta, doue si conserua le pecunie, ma sara sempre in man del sindico, o procuratore, ouer del sustituto da essi.

Et per sodisfattione di quelli, che non vogliono vsare il sindico, e procuratore apostolico (come sono i nostri ristretti, e riformati) oltra le predette cose, è da notare, che alli poueri (come dice san Bonauentura) quãtunque habbino fatto voto di estrema pouertà, è lecito riceuer elemosina, se gia non vogliano occidere se stessi, qual cosa è iniqua a dire, ne alcuna legge a questo ci obliga, non è adonque contra la professione loro, se alcun huomo ricco gli amministra questa elemosina con la sua propria mano, e non volendo, o non potendo farlo con propria mano, ci la puo amministrare per mano d'un suo seruitore, o d'un'altra persona presentata da i frati, e farla conuertire in alcune cose per rileuare la necessità de frati senza offensione della regola, conciosia che la pecunia cosi sia del patrone quando è commessa ad vn'altra persona intermedia, come s'esso patrone la tenesse, o conseruasse in propria mano, se gia forsi non fosse alcun tanto pazzo, che dicesse, che la pecunia posta in mano d'un seruitore, subito fosse trasferita in dominio, e proprietà sua, il che è cosa absorda.

E s alcuno dicesse, che'l signore, e patrone della pecunia intende semplicemente, & assolutamente darla a frati. Dicono gli espositori, che niuno di sana mente intende dare vna cosa a frati, se non come conuiene alla regola, e profession loro, la dà adõque in quel modo, nel quale è espediente, e lecito a frati, cio è la commette a qualch'uno, il quale in vice sua la dispensi in quelle cose ch'è lecito a frati di riceuere, per tanto

La pecunia e sempre del padrone.

quella pecunia per quali, e quanti mani si voglia, che la passi, per niun modo pertiene a frati, perche sempre è del primo signore, e padrone, e per questo è manifesto, che li frati non riceuono quella pecunia, ne per se, ne per interposta persona. Onde Gregorio nono, il qual compose le Decretali, e fu molto zelante emulatore della perfettione, il quale (come lui testifica) fu presente al beato padre nostro san Francesco, nella compositione

positiõn della regola, & conobbe pienamente il suo senso, ricercato sopra questo da frati dice, che i frati possono presentare qualche fedel persona a quelli, che vorranno far elimosina, la qual persona non si chiamo ra nuncio di essi frati, ma si ben di quello per mandato del quale fà il pagamento, ciò è di quel che da la elemosina, e non di quello che la riceue, & soggionge che ne in speciale, ne in commune i frati possono, ne debbano hauer proprietà, ma delle masseritie, libri, & altre cose mobili, che gli è lecito hauer, hanno il semplice vso di fatto, e non di ragione. E le debbono vsare secondo, che sara determinato dalli General, o prouincial ministri. Il medesimo dice Innocentio quarto.

Li frati hanno sol l'uso del fatto.

E queste tal cose per niun modo è lecito a frati di alienare fuor dell'ordine senza auttorità della sedia apostolica, se gia non fossero cose vili, e di poco valore, quali per causa di pietà è lecito a frati dare, e donare fuor dell'ordine con licentia però de suoi superiori, e non altrimente.

Non ponno li frati alienare li beni del la religione.

Oltra di questo, Gregorio decimo, concede al ministro generale di questo ordine auttorità di commutare, & alienare le cose sotto il tenore di queste parole. Concediamo per auttorità delle nostre presente lettere libera auttorità alla tua discrettione (quale crediamo esser sollecita delle regolar leggi, e studiosa della honestà della osseruanza) di dar licentia a frati dell'ordine tuo, di alienare, e commutare li beni mobili de quali hanno l'uso, in altre cose piu necessarie al luogo, quando gli parerà opportuno, & espediente, nondimeno sara piu sicuro, che tutto questo si facci di consentimento di prelati, e per mezo di procuratori di luoghi.

Concessione di commutar le cose.

Dice anchora san Bonauentura nel duodecimo capitolo della sua apologia, che l'euangelica pouertà (perche solleua, & innalza il spirito dalle cose terrene alle celestiali, come quella la quale totalmente tesaurizza in cielo) persuade, & inspira al professore di quella di mutarsi, e spogliarsi di tutte le cose temporali quanto all'affetto, e dominio, & esser contento della stretta necessità della sustentatione quanto all'uso, in tal modo, cio è che priuandosi del dominio, che non renuntij l'uso, e talmente ritenga l'uso, che non riserui il dominio, in tal modo adoperi la strettezza dell'uso, che non lasci, e si priui della necessaria sustentatione, cosi souenga alla necessità, che non si parta dalla strettezza de l'uso, e dichiara qual sia la necessità dicendo, quella è manifesta necessità, quando non se gli prouedesse, il debito stato della communità, o d'alcun officio, o d'altra particolar persona non potria star senza detrimento.

Qual sia l'uso arto, e necessità.

L'eccesso, e superfluità consiste nel numero, qualità, e conuenientia, ouer decoro. Onde duoi sono superflui, se vno basta, e'l molto, se basta, il poco. La cosa sontuosa, se basta la vile, la bella, e curiosa, si satisfa l'abbietta, e disprezzata, le quali cose ben considerando il prelato potra meglio

Qual sia l'eccesso, & superfluita.

glio determinare, & iudicare qual ſia la vera neceſſità circa la ſolutione, e pagamento delle coſe.

E perche forſi dalle ſopradette coſe potria naſcer ſcropolo alli ſudditi credendo i prelati non eſſaminare rettamente le dette neceſſità; ne poter ſi intromettere in queſte coſe, e che in eſſe non foſſe da obedire a loro, però per ſicurezza delle coſciētie loro è da ſapere, che nell'anno del 1439. eſſendo in prouincia di ſant'Angelo nati alcuni ſcropoli, & altercationi fra li frati oſſeruanti, circa il ſtretto vſo della pouertà il padre fra Nicolo da Oſmo vicario di detta prouincia per comandamento del Papa, e del general miniſtro Gulielmo di Caſale, fece alcuni articoli pertinenti a queſta materia, quali furono eſſaminati per il detto miniſtro generale, Santo Bernardino da Siena vicario generale ſopra i frati dell'oſſeruanza, il padre fra Giouanni da Capiſtrano, & molti altri maturi padri del noſtr'ordine, e fu comandato ſotto certe pene, che ſi oſſeruaſſino. Infra li quali nel terzo capitolo ſi pongono l'infraſcritte coſe, cio è l'uſo moderato (il quale non debbe eſſer detto ſuperfluo, curioſo, o vitioſo) Si debbe attendere ſecondo la qualità delle perſone, varietà di tempi, condition di luoghi, & altre occorrenti neceſſità, perche la ſuperfluità, e curioſità non ſi ponno facilmente diſcernere, e per queſto non ponno, ne debbono eſſer giudicate da ſudditi, ma da miniſtri, e guardiani, o da chi da eſſi foſſe commeſſo, li quali di tal coſe debbono ſtrettamente giudicare ſecondo la loro conſcienza.

Che coſa e vſo moderato.

Nel quarto capitolo ſi contiene, che ſe in alcuni luoghi foſſe anchora ſuperfluita, e curioſità, per quella non ſono vitiati, ne peccano i frati, ſe non forſi quelli, che l'haueſſero introdotte, e foſſero conſentienti, preſuppoſito che pertenga al loro officio, e poteſſero impedire, e reſiſtere, e coſi ogni altro, il qual legittimamente poteſſe obuiar, & non obuiaſſe. E non ſono grauati, ne colpati gli altri frati, li quali vſano dette coſe per alcune giuſte cagioni, e neceſſità, e per ſchifare alcun ſcandolo, e per cōformarſi con la communità.

Li frati che cōſentono alle curioſita, & nō che l'uſano peccano.

Nel quinto articolo ſi conclude, che l'uſo della carne moderato, e diſcreto non e prohibito a frati.

E conceſſo l'uſo de la carne a frati.

Nel ſettimo articolo ſi comanda che tutti i dubij, de quali i frati ſudditi non ponno indubitatamente eſſer lucidati, o chiariti, ſiano obligati di ſtar al giuditio de prelati, & obedirli, e li contrafacenti ſono traſgreſſori del voto della obedientia, e degni d'eſſer gaſtigati da ſuoi prelati di cenſura eccleſiaſtica, o altra condecente pena.

Li ſudditi ſtiano al giuditio de prelati

Da tutte le ſopradette coſe ſeguita, & è manifeſto, che attento che la determinatione delle predette coſe ſpett'a prelati, non è ſicura coſa, anzi molto pericoloſa a ſudditi intrometterſi in tal coſe, e preſentuoſamente

mente giudicare. Ma ponno ben vmilmente notificar il parer loro alli prelati, benche finalmente poi si debbono sottomettere alla determination, e giuditio loro. E però da notare, che queste cose sono vere, se gia non constassi certitudinalmente i prelati portarsi male in dette pecunie, e nõ seruar la regola, perche allhora non sarebbe in tal caso da obedirli.

Suddist nõ s'intromettano in tal giuditio.

Li frati per niun modo habbino ardire di riceuer, o permetter che si riceua per loro offerte pecuniarie nelle messe nouelle, o al tempo della predicatione, e chi contrafara infra il spacio di quindeci giorni sia obligato digiunare tre giorni in pane, & acqua.

Non si faccino offerte nelle messe nouelle.

DEL LABORITIO HONESTO, E NECESSARIO A fratri, del prezzo d'esso, & in cui mani si debba deponere, della sacramental confessione, sacra communione, delle colpe, discipline, oration mentale, di studij, e che li frati si debbono astener da negotij secolari, & arti prohibite. Cap. V.

FRATRES *illi, quibus dedit dominus gratiam laborandi. &c.* Per intelligenza di questo capitolo è da notare, che l'apostolo Paolo nella seconda a Tessalo. al terzo non solo comenda, e loda questo laboritio, ouero essercitio, ma anchora lo comanda dicendo. Quando erauamo con voi vi nonciauamo, che se alcuno non vuol affatigarsi non debbe mãgiare. Sopra le qual parole dice san Tomaso. Vna cosa si comanda in duoi modi, cio è semplicemente, e con conditione, semplicemente si comanda la cosa necessaria alla salute, come sono le operationi delle virtu, con conditione si comanda la cosa senza la qual non si puo seruar il precetto, come (verbi gratia) è comandamento al'huomo di sostentar il corpo suo, altramente sarebbe homicida di se stesso. Per precetto adõque è tenuto nutrire il corpo suo, però non hauendo da sostentare lecitamẽte il suo corpo, accioche non sia costretto a robbare è obligato a lauorar di lecito lauoro, e negocio. A questo proposito, il detto san Paolo a gli Efesi al quarto capitolo dice. quel che robbaua, piu non robbi, ma piu presto sforzisi lauorare con le proprie mani.

In che modo il laboritio è precetto.

Ordiniamo adonque che tanto i chierici, quanto i laici sian constretti da suoi superiori di essercitarsi in fatiche, & essercitij a lor conuenienti, e se alcuno sara trouato notabilmente star ocioso, sia da i ministri, e guardiani priuato di voce attiua, e passiua.

Siano priuati quelli che non lauorano.

Et quando la mercede del laboritio, secondo la determination di Papa Martino, sopra pecuniaria, sia prestamente da quelli che la pagano consignata al procuratore, e sindico del luogo, ma se non sara pecuniaria sotto pena d'inobedientia sia intieramente da essi fatiganti data a pre-

lati di quel luogo, della quale si habbi a prouedere secondo il bisogno al la communita de frati commoranti in esso.

Quel che studiano nō si astringono al manual essercitio.

Dice ancho Nicolo terzo nella sua decretale.exiјt.che quelli che danno opera, e vacano al studio, all'oratione, & ad esseguir li diuini officij, e ministerij, non si debbono astringere all'essercitio, e fatica manuale, ouer corporale.

Quando si debbono cōmunicare li frati nō sacerdoti.

Tutti li frati che non sono sacerdoti, di quindeci in quindeci giorni tutto l'anno con diuotion riceuano il santissimo sacramento della eucharistia, & in la quaresima, & aduento si communicheranno ogni Dominica, e li sacerdoti non lascino di celebrare ogni giorno senza legittimo impedimento.

Quādo debbono cōfessarsi, & dir la colpa.

Li frati etiam ne giorni soliti, secondo la consuetudine delle prouintie, riconoschino la colpa sua in refettorio, e faccino la disciplina in chiesa, e due volte almeno la settimana se confessino al deputato suo cōfessore.

De l'oration mētale.

S'ordina che tutti i frati ogni giorno al meno per vn'hora si occupino secondo la consuetudine delle prouincie nel studio della santa diuotione, e mentale oratione nel luogo a cio diputato, ch'è il tempio del signore, e la chiesa, quando commodamente si puo fare, e sopra cio i superiori sarāno vigilanti, & inuiolabilmente puniranno i difettuosi in questo.

Quādo si debbe tor l'indulgentia plenaria.

Anchora in tutti i conuenti nostri subito doppo l'Aue Maria tutti i frati ādarāno alla chiesa, e dirāno auāti il santissimo sacramēto colle braccia in croce, sei pater nostri, sei Aue Marie, & sei gloria patri per cōseguir l'indulgentia plenaria, e l'ultimo pater noster, Aue Maria, e gloria patri diranno per nostro signore che ha concesso tal gratia.

Niun frate presuma per se stesso tor il precio del suo laboritio, o sia pecuniario, o non, chi fara il contrario sel sara compreso sia punito della pena della probatione del cappuccio per vn mese, e sel sara in ciò consuetudinario, come proprietario sia incarcerato. Niun frate senza licentia del suo ministro presuma di far sporte, capelli, corone, cuchiari, o cose alcune di torno, di bambagio, o d'altra materia per vender. Sotto pena per la prima volta d'una disciplina in communità per tutto'l miserere. Per la seconda della probation del cappuccio, per vn mese, per la terza di carcere, la qual licentia, esso ministro non conceda ad alcuno, se non per commune vtilità del conuento, e non per commodità particolare di quelli che lauorano, potranno nondimeno i ministri, e guardiani, se a lor parrà espediente del pretio della fatica, proueder, e sodisfar ad alcune necessità d'essi frati lauoranti, delle quali il conuento era tenuto prouederli.

Li frati nō faccino cosa alcuna per vēdere.

Si comanda a tutti e padri, e frati, tanto guardiani, quanto sudditi, sotto pena di priuation de voce attiua, e passiua per doi anni da

esserli ingionta dal ministro, che senza saputa, e licentia scritta di detto ministro, niun presuma tagliar arbore alcuno del giardino, o selua del conuento, o' sia arbore fruttifero, o d'ornamento, perche si troua no alcuni guardiani, li quali pur che possino sodisfar a frati, & a debiti al tempo de l'officio suo, non si curano d'alienar tutto il conuento, e spogliar il giardino d'ornamento, e di frutti, e guastar quel che in cinquant'anni è cresciuto, e li ministri non concedino questa licentia indifferentemente, e generalmente, ma solo per estrema, & euidente necessità, e determinata causa, la qual licentia non si debba essequire, senza presentia, e consenso de discreti.

Li guardiani non taglino gli arbori.

Appresso, conciosia che per la regola i frati sono indutti alle fatiche honeste, & vtili all'ordine, nel numero delle quali giudichiamo tener il precipuo luogo, il studio della sacra scrittura, e delle bone arti liberali, essortiamo nelle viscere del nostro signor Giesu Cristo, e frati tanto prelati, quanto sudditi, che tutti quelli che vederanno esser idonei a studij secondo la loro capacita li prestino, e diano, ogni aiuto, fauore, e conseglio in tutte le cose opportune, e necessarie, perche la scientia è don d'Iddio, armatura a difendere la santa fede catolica, corona dell'ordine, lume della verità, e via de i popoli che caminano per le tenebre dell'ignorantia, e li ministri diligentemente, e con sollecitudine attendano alla riformatione, & institutione de studi in le sue prouintie, in modo che a ciascun studente si proueda quanto sia possibile delle cose necessarie tanto de libri, quanto de altri bisogni loro, delle elemosine riceuute dalli procuratori.

Siano posti al studio gli idonei.

Comandiamo ancho, che in ogni prouincia doue commodamente si puo fare s'habbino studij di grammatica, logica, filosofia, e teologia, al li quali sian promossi, e gioueni idonei.

Li frati anchora di qualunque grado, o condition si siano (pur che dal capitolo prouinciale siano giudicati idonei a legger grammatica) sian tenuti per obedientia, e sotto pena della priuatione de voce attiua, e passiua per tre anni, accettar detta lettura di gramatica, e mandarla ad essecutione secondo la gratia che dal cielo gli sara data.

Li lettor nō repugnino alla lettura.

Ordiniamo che li studenti fuora delle lor prouincie, non ascoltino cō fessioni di donne, eccetto in caso, che alcuna si volesse confessare, e niun'al tro intendesse la lingua sua, e se il ministro trouerrà alcuno esser insolēte, o negligente al studio, con consiglio de discreti del luogo il rimandi alla sua prouintia.

Li forestieri non confessino secolari.

Comandiamo, che li frati quanto sia possibile s'astenghino da negocij, & implicationi secolari, e non siano giudici, arbitri, o arbitratorij di qual si vogli persona, ne s'intromettino d'officio alcuno scōueneuole al nostro

Che li frati nō se intermettino in negotij secolari.

nostro ordine, e qualonque contrafarà (se gia non li fosse stato commesso dal suo ministro) sia priuato de tutti gli atti legittimi.

Niun frate per se, o per mezo d'altri procuri che sia commesso à se, o ad altri frati occupatione alcuna, ouer negocij di Re, Prencipi, Prelati, ouer communità, e se alcuno fara il contrario procurando che li siano commessi negocij, o di star fuor dell'ordine, sia priuato de tutti gli atti legittimi.

Niun vadi a corte alcuna, se non li sara commesso.

Li frati etiam che vanno per obbedientia, non vadino alla corte Romana, ne a corti d'altri prencipi, se questo non gli sara concesso in speciale, e con scrittura, e prima sian tenuti a representarsi alli conuenti doue sono quelle corti, & alli commessarij deputati in quelle dalla religione.

Niun tenga scuola di putti.

Niun habbi ardir di tener scuola di putti, e persone secolari, ne in cõuento, ne fuori, sotto pena della priuatione de tutti gli atti legittimi.

Strettissimamẽte comandiamo che niũ frate habbi ardire d'imparare, essercitare, o insegnare operatione d'alchimia, o di dottrine, & arte sospette, le quali non s'insegnano in publico, & in palese, ouer che sono reprobate dalla chiesa, ne tener libri scientemente, o scritture contenenti tal cose, e chi fara il contrario in quel instante incorrera la sententia della escomunicatione, e se legittimamente sara in cio trouato delinquente, sia carcerato, e se sara in questo sospetto di sospition violenta, sia attato nel luogo della disciplina, a dir la verità.

Niun operi operation de alchimia.

Prohibiamo ancho a tutti i frati, che niun habbi ardire fuor dell'ordine far il medico, toccar polso, veder orine, ordinar siroppi, o medicine, ne essercitare niuno atto medicinale, ne far flobotomia, o cauar sangue, e li ministri per obedientia sopra questo stiano vigilanti, e puniscino i delinquẽti secondo l'essigentia del delitto.

CHE LI FRATI NON SI APPROPRIANO COSA alcuna, de proprietarij, & pena tassata a loro, in che modo in tutto, & per tutto si debbe seruar la communità, che non si riceuino depositi, ne impegnino le robe delli conuenti, & che di nuouo non se pigli, o lassi conuento alcuno senza licentia del ministro, o commessario generale, de legati perpetui, & cura d'infermi Cap. VI.

FRATRES *nihil sibi appoprient. &c.* Debbono saper li frati esser veramẽte al mõdo poueri, ricchi a Christo, se esser obligati alla renũciatione de tutte le cose, tanto in commune, quanto in particolare, della quale espropriatione Nicolo terzo dice. Accio che la clarità

della perfettion de frati di quest' ordine non sia lacerata da Emoli loro. dicemo che l'abdicatione, & renontia della proprietà di tutte le cose, tá to in speciale, quanto in commune, fatta per amor de Dio, e meritoria, & santa, la qual esso Cristo (insegnandoci la via di perfettione) ce la mostrò con parole, & confirmò con opere, & essempio. Ne dica alcuno di questi emuli, che tali che renonciano per amor de Dio la proprietà di tut te le cose, come homicidiali di se stessi, & tentatori di esso Iddio, s'espo nino al pericolo della vita. Imperoche in tal modo se commetteno alla prouidentia de Dio nel viuere, che per questo non escludeno la via della prouision humana, attento che lor si ponno gouernare, e sostentare, o delle cose che loro s'acquistano con fatica, & laboritij, o di quelle che liberamente li son'offerte da diuote, & fidel persone, o di quelle che mē dicando trouano, li qual tre modi di viuere sono prouisti, & ordinati espressamente della regola. Onde se (secondo la promessa del saluator nostro) mai manchera la fede della chiesa sua, consequentemente mai saranno sottratte le opere della misericordia, però concludo, che a poueri di Christo è tolta ogni ragion di diffidenza. Et quando (il che però mai per niun modo è da presumere) manchasse il modo a frati di sostentarsi per li detti tre modi, allhora, si come alli altri, così ancho ad essi frati iure poli, & nature, non è preclusa, ne tolta quella via di proueder alle necessità della natura, ch'è concessa a tutti quelli, che son posti in estrema necessità, essendo essa estrema necessità eccettuata, & essenta da ogni legge, e la ragion è questa, perche non puo esser professione alcuna, la qual escluda da se in semplice vso del fatto, per la sostentation della natura.

Tre modi prouisti a frati di gouernarsi.

Nō e professiō che escluda da se l'uso del fatto.

Et perche (come è detto di sopra) li frati non si debbono appropriare, ne luogo, ne cosa alcuna, contra tali appropriatori, strettissimamente comandiamo, che li ministri ne le visitation loro, diligentemente ricerchino s'el sara alcuno transgressor in questo, & trouando alcuni che s'appropriano luoghi siano espulsi da quelli. Son detti appropriatori de luoghi, quelli alli quali essendo data obedientia di partirsi, procurano con mezzo di secolari di riuocarla, similmente quelli son detti appropriatori, quali ne li luoghi lor natiui, non vogliano hauer, ne per prelati, ne per sudditi frati di altra natione, che reputano estranei.

Quali siano gli appropriatori de luoghi.

Qualonque frate sara trouato proprietario, sia priuato de libri, & d'ogni atto legittimo, & li laici che non hanno libri, o officij, sian puniti della probation del cappuccio, & se alcuno tale sara trouato in morte, sia priuato dell'ecclesiastica sepoltura.

Pena de proprietarij.

Li ministri prouintiali inuigileranno, quanto sara possibile, che alli frati sia prouisto de lor necessità, & che habiti, toniche, mantelli, mutande, fazzioletti, siano nella communità a sofficientia, & de altre cose, talmente li sia secondo il bisogno lor soccorso, che non habbino occasiō d'esser

Che a frati sian date loro necessita.

d'esser proprietarij.

Li frati non portino seco le chiaui.

Si comanda per maggior serenità delle conscientie, che quando li frati per alcun negotio vanno fuor delle terre doue stanno, lascino le chiaui delle lor casse, e studioli al suo guardiano, o ad altro de licentia sua, perche far il contrario sona proprietà, & tali siano ad arbitrio de ministri puniti.

Li libri de frati a chi spettino.

Se frate alcuno stando in aliena prouincia, etiam con modo licito, & honesto per mezzo de amici spirituali, o per propria fatica, & laboritio, hauera acquistati alcuni libri, s'intende che detti libri siano acquistati alla prouincia sua, & al suo luogo natiuo, ouer quando non hauesse luogo natiuo al luogo, doue fece la sua professione. Ma quando alcun frate fosse incorporato in aliena prouincia, & in quella moresse, allhora li libri concessoli a suo vso, saranno distribuiti dalli ministri a quelli luoghi, & frati, che piu ne haueranno bisogno, & morendo in prouincia, doue lui è forestiero, in tal caso li suoi libri, & robbe ritornino alla sua prouincia, & luogo.

Tutti i frati debbono reuelare la elemosina che haue.

Ciaschedun frate sia obligato subito che hauera la presentia del suo guardiano reuelarli intieramente, & fidelmente, tutta la elemosina che hauera, o che li sara concessa per spenderla in suoi commodi, & necessità, o d'altri, etiam che la tenesse in mano del procuratore secolare, & il medesimo sia tenuto fare il guardiano al ministro, perche bēche si debba prouedere alli bisogni de frati, il tutto però debbe farsi con la licentia de prelati, al cui giuditio spetta determinar le occorrenti necessità, & quelli che faranno l'opposito, come proprietarij siano puniti.

Niũ vēda cosa che nasca in l'orto

Niun guardiano, vicario, o presidente de luoghi ardisca etiam per mezo del procuratore vendere, legna, fieno, o altre cose, che nascano nel l'horto, ne locar, ouer affittar pascoli, case, ouer essi orti, sotto pena della priuation de atti legittimi.

Niũ lasci le robbe sue in mã de secolari senza licentia.

Sara anchora punito di pena di proprietario quel frate, il quale li libri, & altre cose concesse a suo vso, senza licentia scritta del suo ministro, o almeno del guardiano con saputa delli discreti, conseruara fuor del conuento appresso secolari, perche spesso occorre, che alcuno di tali frati viene a morte, & si perdono tali libri, si perche non sono riuelati, a prelati, si ancho perche quelli che gli hanno, dicono che son loro.

De simil pena sia punito quel che sara trouato senza licentia de prelati contrahere, & far debiti per suo commodo, o per vtile d'altri, similmēte quel che senza licentia pur de suoi prelati per suo interesso, o per quel d'altri, impegnerà libri, o altre cose deputate a suo vso.

Li guardiani anchora non ardiranno impegnar le robbe de luoghi senza gran necessità, ouer manifesta vtilità, & quando pur fosse necessario

farlo,

farlo, si faccia, con consentimento espresso della maggior parte de frati del conuento.

Guardinsi li guardiani, che non facciano, o permettano si faccia debiti graui, & importanti, senza estrema necessità, & licentia del ministro, & nelli capitoli prouinciali ricercarassi diligentemente se questo sta tuto si osseruata, & si puniranno li in cio delinquenti.

Li guardiani non impegnano cosa alcuna.
Non si facino debiti graui.

Niuno prelato, o suddito permetta, che si faccia lettera, o instromẽto, per il quale essi confessano hauer riceuuto pecunia alcuna, attento che questo importa proprietà, ma basta dirli (come habbiamo detto nel quarto capo) che la pecunia data, legata, & lasciata per sua necessità, si è hauuta, & satisfatta.

Non si faccia instromẽto per il quale se confessi hauer riceuuto pecunia.

Comandiamo strettamente sotto pena della priuation di atti legittimi, che niuna cosa si permetta depositarsi ne luoghi nostri, ne oro, ne argento, ne gemme, o altre cose preciose, se gia non accadesse tal caso di necessità, che senza scandalo non se li potesse negar la gratia, & allhora si fara con il consenso de discreti, i quali habbino a veder, che cosa si depone (quando ciò il voglia permettere il deponente) & a chi, & in che modo si debba rendere, & questo con scrittura autentica, & protestatione, che li frati per niun modo, vogliano esser tenuti, o obligati alli depositanti di custodirla, o satisfarla in euento si perdesse, o fosse tolta, & tal depositi sian conseruati il luogo patente, & deputato dal guardiano, o detti discreti, & in quel modo che si pigliano siano anchora con debita cautione restituiti.

Non si riceuino depositi se nõ per necessaria causa.

Li guardiani ogni mese siano obligati sotto pena della priuation del suo officio a render computo claro, & distinto delle elemosine, che sarãno venute, & perche via sarãno entrate, similmente delle spese, & in che modo, & in che cose si saranno fatte, & questo si fara in refettorio in presentia della communità de frati, & al padre ministro quando visitara, in presentia de discreti.

Li guardiani rendino computo a frati.

Prohibiamo al tutto, che per il tempo che ha da venire, non si faccino, o permettano siano fatte chiese, & altri edifici, i quali considerato il numero de frati, che gli hanno a stare, & il stato de nostra artissima pouertà, meritamente possino esser giudicati eccessiui, ne vogliamo si possa far di nuouo, o guastar il gia fatto edificio nelli conuenti nostri, senza espressa licentia del Ministro, & chi fara il contrario, sia irreuocabilmẽte espulso da esso luogo.

Non si facino edificij curiosi.

Comandiamo ancho per obedientia, che niun frate in propria persona, o per altri induca persona alcuna ad ordinar elemosina perpetua, o in vita a se stesso, ad altri, al conuento, o all'ordine. & se alcuna tale gia fosse ordinata, per niun modo sia domandata in giuditio, ne si permetti

Niun induca altri a far legato perpetuo.

E si do-

ſi domandi da frati, o prucuratori in vice loro, & ſe alcuno fara il contra rio inducendo, perſuadēdo, esſigendo o facēdo da altri repeterla, & eſſiger la inquello inſtante incorra la ſententia dell'eſcōmunicatione. Et quel medeſimo s'intenda delli legati perpetui, che ſono laſciati ſpontaneamente, & non a perſuaſion de frati alli noſtri conuenti, dichiarando che li frati non hanno ragion alcuna ſopra di eſſi in eſſigerli, & quando pur da alcuno foſſero riceuuti, vogliamo che s'intendano eſſer riceuuti per modo di elemoſina, benche piu ſicuro ſaria, che ſi renontiaſſero, o all'ordinario, o a cummunità, & de tali, come altri poueri detti, ordinario & communità potriano ſolleuarſi da alcuni noſtri biſogni, perche detti legati coſi rinonciati ſi debbono diſtribuire a poueri in genere, & non reſtar in poter d'heredi, ne di detto ordinario, o communità.

In che modo ſi riceuino li legati perpetui.

Conciosia che nella regola eſpreſſamente ſi comandi alli miniſtri, & cuſtodi, che habbino diligente cura de gl'infermi, dichiaramo ſecondo l'eſpoſitione di Nicolo terzo, che li ſopradetti prelati ſufficientemente oſſeruino queſto precetto deputando altri frati eſperti, & infermieri alla cura loro, i quali debbono ſtudiarſi con ogni diligentia, & ſollecitudine di ſeruirli, & prouederli di tutte lor neceſſità delle commune elemoſine del conuento, ouero d'altre deputate per la cura dell'infermo. Et guardiani, & lor vicarij ſiano obligati farli ſeruire, & non laſciar mancar ſue neceſſità. Et accio che queſto meglio ſia oſſeruato comandiamo alli miniſtri, & guardiani, che ne ſuoi conuenti doue ſaranno infermi, li viſitino perſonalmente, & ſollecitamente ricerchino, come, & per qual modo gli è prouiſto, & trouando alcuno defettuoſo, ſecondo l'eſſigentia della colpa, o ſia prelato, o ſuddito irremiſſibilmente lo puniranno.

Che li frati habbino cura d'infermi.

Li prouinciali Miniſtri in ogni luogo della prouincia ſua, deputeranno vn frate qualificato, il quale in abſentia, & vice loro, ogni giorno viſiti detti infermi, & procuri che gli ſia prouiſto per quelli a chi ſpetta di lor biſogni, & mācando alcuno dal debito officio di charità verſo tal'infermi, ſia obligato fedelmente ſignificarlo al ſuo Miniſtro, il quale li delinquenti [illegible]ardiani, infermeri, o altri frati, puniſca ſecondo l'eſſigentia del delitto. Et li viſitatori nelle a lor commeſſe prouincie, ſpecialmente ricercheranno ſopra queſto articolo, & trouando alcuna prouincia in queſto, & nella carità di foreſtieri vitioſa, fedelmente manifeſtino la verità al capitolo generale.

DEL-

DELLI CASI RISERVATI, ET DI QVELLI CHE bãno auttorità di assoluere da essi, delli statuti spettanti à detti casi, & pene annesse, del modo da procedere contro gli eccessi, incorrigibili, & contro quelli, che pertinacemente affermano, che li prelati non si ponno riseruar casi.

Cap. VII.

BONIFACIO Papa ottauo concede molte gratie, & auttorità sotto l'infrascritte parole. Attendendo noi con paterno affetto, & diligentia al continuo augumento delle religioni, & ordini, quali ha accettato, & approbato la santa Romana chiesa; & considerando attentamente, che il non pretermettere il rigor della disciplina, & iustitia, drizza & conserua detti ordini, & stati regolari, & quando accadesse, che fosse rilasciata, o mancasse qualonque ordine mancheria, & rouinaria; & se la correttion delle persone regolare, seguitasse il rigore, & ponti di ragione; si rilasciaria detto rigore della disciplina regolare, & intepidirebbe. Noi adonque inclinati a vostre pie supplicationi, concediamo de plenitudine di nostra apostolica auttorità, che li prelati del vostro ordine a quali spetta far giuditio possino procedere alle punitioni de frati delinquenti, secondo le approbate consuetudini, & statuti generali di esso ordine fatti & da farsi, posposti li rigori, o ponti & sottilità delle leggi. Ne vogliamo che sia lecito a frati puniti appellarsi per modo alcuno da dette punitioni fatte con preuia & matura deliberatione, & secondo le leggi, & costitutioni di detto ordine. Questa concessione s'intende però (come nel decimo capitolo vederemo) quando non si offende la giustitia, come habbiamo in capitolo ad hæc de dolo, & contumacia.

Auttorità di castigar li delinquenti nõ osseruãdo il rigore delle leggi.

Ordiniamo adonque che niun frate inferior al ministro prouinciale (se non de licentia d'esso, o de general prelati) possi assoluere alcun frate dal peccato de l'inobedientia contumace (che è quando al cuno fatta la terza ammonitione con li debiti interualli, per vn giorno naturale perseuera inobediente) Dalla proprietaria retentione di alcuna cosa. Dal lapso di carne. Furto di cosa notabile, o spesse volte commesso. Violenta intention de mani (cio è quando vno percotesse vn'altro) falso testimonio fatto in iuditio. Compositione, publicatione, & proiettione di libello famoso. Falsificatione di sigillo di qualonque notabil persona. Et falsa accusatione in infamia di alcuno. Et se alcun ministro prouinciale concedera ad alcun suo suddito, sua autitorità sopra detti casi riseruati, occorrendo a morir il ministro, o esser priuo del suo officio, tal auttorità restera appresso quel alquale fu concessa, in fino che si habbia nuouo mi-

Casi riseruati.

 nistro

nistro in prouincia, & non piu, se gia da detto nuouo ministro non li fosse confirmata.

Quel che assoluera da casi riseruati sia priuo.

Qualonque confessore presumera scientemente assoluere dalli sudetti casi, senza special licentia de suoi prelati, in quel instante sia sospeso dalla confessione, alla quale non possi esser restituito, se non dal ministro prouinciale. Et qualonque che in cio sara legittimamente conuinto, sia punito di punition di carcere.

Qualonque frate ardira d'affirmare che ogni sacerdote habbia auttorita di assoluere da sodetti casi riseruati, & corretto non vorra riuocar tal sua erronea opinione, come seminatore di perniciosi errori, & subuersore sia carcerato.

De casi riseruati occulti puo il proprio confessor assoluere.

Ordiniamo anchora che se alcun frate (permettendolo la giustitia de Dio, & procurandolo la malitia de l'antiquo nostro inimico) sara incorso in alcũ de predetti casi riseruati debba subito che cõmodamente potra ricorrere al suo ministro, o cõmessario, per farsi assoluere, accio euadi la potestà delle tenebre, specialmẽte essendo il peccato notorio, ma essendo secreto il suo confessor ordinario lo potra assoluere, con questa protesta, che quãto piu presto potra hauer la presentia del ministro, o suo luogotenente se gli debba presentare, & manifestarli tal peccato.

Prima satisfacta, che sia assoluto il delinquẽte,

Et li ministri, & lor vicetenenti attenderanno diligẽtemente, che infondendo l'olio della misericordia, non lasciano di applicarli etiam il vino della giustitia, che a dire, che facendoli non poca gratia in rimetterli la debita pena, non assoluino alcuno, se prima non hauera satisfatto a chi fosse stato da lui dannificato in la fama, persona, o cose temporali. Et tal assolutione fatta nella secreta, & auricular confessione, non impedisce la correttione del foro contentioso, & iuditiario, quando che il difetto è legittimamente prouato. Nondimeno se il frate pentito del suo errore inspirato da Dio, auanti sia accusato, o denũtiato, preuenirà la faccia del prelato in presentia de duoi testimonij accusando il suo peccato, siamo contenti che li ministri de plenitudine di sua autorità con consiglio di detti testimonij possino quietare, & assoluere il frate penitente dalle pene debite nel foro contentioso, & estrinseco, imponendo a loro vna penitentia meno confusibile. Et questo se intẽde del primo ricorso, protestãdoli che se ricascera nelli medesimi peccati, de quali è stato quietato, & proueranssi, se gli raddioppera la pena.

Che cosa e preuenire la faccia del prelato.

Non si assolui da tatti immõdi senza auttorità.

Niun confessor possi assoluere da toccamenti impudici enormi, se non chi ha auttorità di poter assoluere dal cadimẽto della carne, & quelli che in tal toccamenti saranno compresi esser difettuosi, & consuetudinarij, & canonicamente ammoniti non si corrigeranno, siano puniti come di cadimẽto di carne. Il medesimo giuditio s'habbi di quelli che per certa sciẽ

tia

tia, cio è scientemente, & studiosamente sollecitano, & incitano, o se, o altri al peccato della carne.

Comãdiamo ancho a tutti i frati, cõformamente alle costitution papali, che niuno (fuor de l'articolo di morte, & di estrema necessità, cio è quãdo usata ogni diligentia, non potesse hauer frati dell'ordine nostro) presuma di cõfessarsi ad altri, che da suoi prelati, o dalli confessori a lor deputati per detti suo prelati dell'ordine nostro, o siano ministro, o guardiano.

Niuno si confessi so nõ da frati dell'ordine.

Vogliamo per questo, che tutti li frati nostri habbino li suoi determinati confessori di consentimento, & volontà de suoi guardiani, alliquali almeno due volte la settimana siano obligati a confessarsi.

Tutti li frati habbino suoi determinati confessori.

Se alcuno frate sara conuinto, o confesso in giuditio d'alcun peccato, per il quale nel tribunal secolare meritaria la morte, come saria rilapso in heresia homicidio volontario, o simili, sia posto in galera, ouer sia condennato alle perpetue carcere.

Niuno sia carcerato se non per manifesto, & enorme eccesso, & quello che altramẽte carcera alcuno, in quel medesimo instãte sia priuo de gli atti legittimi, & diciamo il difetto enorme, o per la qualità del peccato, come saria disobediẽtia cõtumace, lapso di carne, o perfidia d'heresia, o per rispetto della circõstãtia, come saria furto di cose notabili, & notorio, ouero perche frequẽtemente è iterato, il simile dico de gli alrri casi riseruati.

Niuno sia carcerato se nõ per enorme peccato.

Dichiaramo che tutti quelli, che sono puniti di pena di carcere, s'intẽdono anchora priui di atti legittimi. Et bẽche siano liberati dalla carcere, nõ per questo s'intẽdano esser restituiti alli sopradetti atti, anzi vogliamo che niuno de tali dal ministro sia restituito se nõ in capitolo prouintiale.

Dichiaramo che nella priuation de gli officij dell'ordine s'intende la priuation delle prelationi, cõfessioni, predicationi, letture, diffinitioni, visitationi, elettioni in discreto prouintiale, o locale, e non di voce attiua. Ma nella priuation di atti legittimi, nõ vogliamo che'l s'intẽda l'essecution de gli ordini sacri, nella priuation di lettura, predicatione, o testificatione in giuditio, se gia specialmente non se gli esprimesse.

Che importi la priuatione de gli officij del l'ordine, & de gli atti legittimi.

Qualonque frate hauera liberato dalla carcere alcun frate senza licẽtia del ministro, sara stato consentiẽte alla sua liberatione, tãto quel che l'haueta liberato, quãto il frate deputato alla custodia del carcere, essendo di questo conuinti siano carcerati per il tempo tassando dal padre ministro.

Quel che libera dal carcere altri sia carcerato,

Se alcun frate fara cosa, per la quale meriti la carcere, dichiariamo che il guardiano, & suo vicario di cõseglio di discreti il possino ritenere in luogo di artatione, accio nõ fuga (o sia suo suddito, o no) fino a tanto che dal ministro sara diffinito quel che l'ha da far di lui, e questo intẽdiamo si facia, quando l'eccesso è publico e manifesto per euidentia del fatto.

In che modo il guardiano puo carcerar li frati.

In tutte le prouintie siano almeno quattro carceri, forti, ma humani, e

Li carcere non siano senza luce.

per satisfar alla legge della carità, se ordina che le carceri non siano al tutto priue, di luce, accioche li carcerati possino dir l'officio diuino, & leggere qualche canonico libro per sua spiritual consolatione. Et vogliamo che li guardiani non possino negar la confession sacramentale alli carcerati, quando la dimandano. E quelli che fossero condennati a perpetue carcere, siano rasi per il giorno sacratissimo di pascha di resurrettione, & admessi alla sacra communione nell'infermaria, o in altro honesto, e secreto luogo.

Che cosa sia artatione.

Dichiaramo che quando nelli statuti si fa mentione dell'artatione di alcuno s'intende in questo modo, ciò è che il frate che debbe esser artato in tutte le settimane mangia tre di in pane, & acqua, in qualonque volta sia disciplinato per spacio d'un miserere per mano d'altri, e questo durerà tãto tempo, quanto iudicherà il ministro, ouer il guardiano con conseglio di discreti di quel conuento, doue si fara tal artatione, in tal modo però che l'assignamento del tempo, non sia riuelato al frate che si arta.

Li carcerati faccino la sesta feria la desciplina.

Vogliamo anchora, e per il presente statuto ordiniamo, che tutti li carcerati la sesta feria senza cappuccio, faccino la disciplina in communità de frati con propria mano, per tutto vn miserere, & in quel giorno ieiuneranno in pan & acqua, tutti etiam li carcerati siano spogliati de l'habito de l'ordine, ma quelli che si artano ritengano l'habito, insino a data la sententia contro loro, o in fauor suo.

Di piu dichiaramo, che quando nelli statuti si mette la pena della carcere, escommunicatione, sospensione, o priuatione, non vogliamo che frati incorrano nelle dette pene, se non quando contro il statuto haueran fatto scientemente, è deliberatamẽte. Et in tutti i statuti doue se dice che

Quãdo se incorra ne la pena del statuto.

in quel instante incorrano nella pena ordinata, vogliamo che non siano sottoposti a tal pena, se non doppo che il prelato, & giudice competente hauera dechiarato lor esser incorsi in tal pena, & detto prelato non dechiarerà tal delinquente esser incorso nella pena di alcun statuto, se non doppo che sara confesso, o conuinto hauer fatto contro tal statuto, ouero consterà per euidenza del fatto, lui hauer peccato, e doppo la dichiaratione sudetta, senz'altra nuoua impositione, el delinquente in quel instante incorre nella pena imposta dal statuto.

Solo doppo la dechiaratione se incorre nella pena.

Appresso vogliamo che in tutte le ordinationi doue è posta la censura della escomunicatione, sospentione, o altra censura, laqual sol sia comminatoria per il tempo futuro, e non di data sententia (cio è che in quel instante che si fa contro la legge s'incorra nella pena) intendiamo che essa leghi sol doppo la dechiaratione, e sententia data (come di sopra è detto) dal prelato, & iudice competente, e se in tal statuto, o ordinatione non se contiene da chi debbe esser la pena imposta, se intẽde sempre, che deb-

debbe esser statuita, & inflitta dal quel prelato, auanti il quale sara proua to l'eccesso, pur che tal prelato sia suo giudice, & ad esso spetti giudicar il reo.

Se alcuno (il che non piaccia a Dio) sara conuinto del peccato innominabile, per il quale l'ira de Dio viene sopra li figliuoli della diffiden, tia, sia sententiato al perpetuo carcere, doue al meno vna volta la settimana con il fuoco acceso intorno con il corpo nudo (digiunando in pane, & acqua) disciplinato, pianga la vita, e peccato suo con amaritudine, e e dolore, potrà però il ministro generale doppo alquanti anni liberarlo da tal carcere, se vedera in esso tali, e tanti segni di contritione, che per quel li si giudichi che sia degno di tal gratia.

Pena per il peccato innominabile.

Qualonque frate riuelerà ad altri che al suo prelato, il peccato de vn'altro frate, quale non puo prouare, sia punito di quella pena, qual meriteria quel frate, se il diffetto, & peccato fosse prouato.

Pena di quelli che riuelano ad altri che al prelato li peccati d'altri.

Qualonque sara conuinto hauer riuelato la confessione sacramentale di alcuno, in quel instante sia escommunicato, & posto in carcere per tanto tempo quanto ricerca la grauezza del suo errore.

Pena de chi riuela la confessione.

Qualonque frate dira parole iniuriose, o villania ad vn'altro frate, faccia la disciplina in communità per spatio de vn miserere, ma se le dira al suo prelato, oltra detta pena sia obligato a mangiar vna volta in terra, & quando hauesse rinfacciato alcuno d'un graue peccato, delquale fusse stato altre volte punito, oltra la pena della disciplina, vogliamo dica la colpa in communità alla persona ingiuriata.

Pena de iniuramenti.

Se alcun frate risponderà al suo prelato alla colpa, o alla mensa, non hauendo hauuto prima la licentia da lui, sia priuo de voce attiua, & passiua per vn'anno, e chi gia per altre cause fosse priuo, sia punito d'altra pena ad arbitrio del ministro,

Pena di rispondenti alla mensa, o colpa

Se frate alcuno minacciara ad vn'altro de dargli, sia obligato portar la probation delli nouitij per xv. giorni. Et se alzara la mano, o pigliara cosa alcuna per percotere, li sia data detta probation per doi mesi. Ma quando percoterà, ben che legiermente, sia carcerato per tre giorni, & essendo la percossa graue, ouero portando alcune arme offensiue sopra se, ouer tenendole in cella, sia carcerato per duoi mesi, o di piu, secondo l'essigentia del delitto, ma quando alcuno desse veneno ad altro, ouer li tagliasse alcun membro d'importanza, sia punito di perpetuo carcere, nō solo quel che fara l'eccesso, ma ancho quel che'l fara fare, o procurera, o dara conseglio, o aiuto accio si faccia.

Pena di quelli che minacciano, e percoteno.

Quello che per l'auenire per malitiosa concordia, o conspiratione si leuera contro alcuno, specialmente contro il prelato, sia priuo de tutti li atti legittimi, insino a tanto che per condegna satisfattione, dal ministro gene

Pena de conspiratori.

generale, o prouinciale sara restituito, & non s'intende malitiosa concordia, o conspiratione, quando che sudditi vogliano notificare alcuna cosa alli superiori prelati.

Pena de procuranti la diuision dell'ordine.

Si prohibisce che niun frate presumi con parole, o fatti, o in alcun modo affaticarsi, & dar opera alla diuision dell'ordine nostro, e s'alcuno deliberatamente fara il contrario in quel instante incorri nella sententia de l'escomunicatione, e se legittimamente sara compreso sia impregionato.

Pena de ricorenti a tribunali estrinseci.

Qualonque frate pretendendo che li sia fatta iniustitia, ricorrera da aduocati, procuratori, & iudici secolari, sia priuo in quel instante de tutti gli atti legittimi, & a chi non conuenisse questa pena, sia punito d'altra equiualente ad arbitrio de suoi superiori.

Chi puo assoluere dall'escōmunicatione.

Vogliamo che dalla escomunicatione incorsa per hauer percosso alcuno, possi assoluere il guardiano, quando che la presentia del ministro nō si puo hauere per vn di naturale, similiter, & il vicario, se la presentia del guardiano non si puo hauer fra termino di tre giorni, & questo statuto nō s'intende della percussion atroce, ne della percussion del suddito nel prelato, dalla quale puo sol assoluere il ministro pouintiale.

Pena da falsificanti sigilli.

Qualonque frate presumera in propria persona, o per mezzo d'altri falsificare il sigillo, ouer lettere de prelati, o di principi, ouer del generale, o prouincial ministri, o d'altre persone notabili, esso fatto, o in quel instante, incorsa la sententia d'escommunicatione, & se sara legittimamente trouato in cio delinquente, sia messo in pregione, & quello che hara falsificato il sigillo, o lettere del generale, non sia assoluto dall'escomunicatione, ne liberato dalla pregione, senza special comandamento del generale.

Pena de quelli che lettere de prelati stracciassino, o le aprissero.

Qualonque frate in propria persona, o per mezzo d'altri guastera, o straccierà le lettere delle suddette persone, ouer impedirà che non gli siano mandate, o riterrà, o aprirà quelle, esso fatto, sia sospeso d'ogni atto legittimo, & a cui questa pena non si conuerrà, sia punito di probation del cappuccio, e questo s'intende cosi delle lettere che essi mandano ad altri, come di quelle son mandate a loro, ne possino esser rileuati li trāsgressori, se non dal prelato prouinciale, e se le lettere saranno del generale, siano rileuati solamente da detto generale, e quelli che malitiosamente differiranno, o indugieranno di legger, o aprire le mandate a loro da superiori, similmente quelli che riteneranno, apriranno, o differiranno di leggere le lettere mandate da compagni del general, o prouincial ministri, ouer quelle che son mandate d'altri ad essi compagni, siano sottoposti alla medesima pena.

Qualonque frate infamerà falsamente, scientemente alcuna persona di peccato in occulto, non possi esser assoluto, se non dal ministro, ma se

l'harà infamata in publico, pur falsamente non sia assoluto, se prima nõ restituisca la fama al dannificato, con proposito di far quella penitentia che ricerca la colpa, & che le sara data dal suo ministro. E se l'harà infamato di cose vere, o in publico, o secreto, sia punito ad arbitrio del sudetto suo ministro. Si comanda strettamente a tutti li frati, che niuno dica cosa alcuna in parlamento secreto, sotto sigillo di confessione, che venga e torni in infamia d'alcuno, ouer che possi generar fra frati alcuna discordia, e dissensione.

Pena d'infamatori

Niuno dica cosa in sigillo secreto, o di confessione, che torni in infamia da'l tri.

Qualonque frate deporra in presentia de prelati falsamente, & scientemente d'alcun peccato contro alcun frate, o indurra altra persona a far questo, o riuochera falsamẽte, o incitera altro a riuocare quel che veramẽte era stato deposto, in quel instante sia escõmunicato, ne possa esser assoluto, se non dal ministro prouinciale, con questo però che satisfaccia quãto gli sara possibile alla verità & iustitia, confirmando il vero, & riuocando il falso publicamente, o secretamente, secondo che la depositione era publica, o secreta.

Pena di falsi testimonij, o accusatori.

Ordiniamo che niuno commissario generale possi assoluere, ne commutare la penitentia imposta dal ministro generale, ne il ministro prouinciale quella, che imposta dal commissario, o visitatore, ne il custode da quella che è imposta dal ministro, ne il guardiano da quella del custode, ne alcun suddito da quella, che gli sara imposta dal guardiano, senza espressa licentia de l'imponente, & se l'hauera assoluto, conciosia che la sententia sia stata data da quel che non è suo giudice, consequentemente la assolution sara nulla.

Niuno inferiore puo rilasciare, o cõmutare la pena imposita da supe riori

Si comanda per obedientia in virtu del spirito santo, che niun frate in propria persona, o per mezo di qualonque altra persuada, induca, ouer facci persuadere alcun prelato, Re, prencipe, o alcuna communità, castello, o villa, o alcuna persona essistente fuor del nostro ordine, alcuna cosa che sia contra le ordinationi d'alcuna prouincia, ouer spettanti all'unione, o diuisione di prouincia, o custodita, ouer di rimouere alcun frate di luogo. Et quelli che scientemente contrafaranno, esso fatto siano escommunicati, & priui d'ogni atto legittimo, ne possino esser rileuati, se non dalli Ministri, generale, o prouinciale, & a cui qnesta pena nõ si conuiene, porti per sei mesi la probation del cappuccio, & sia discacciato dalla prouincia, senza speranza di ritornarli.

Pena di quelli che per mezo de principi altera no le cose dell'ordine.

Qualonque etiam frate di qual si voglia conditione, procurera per mezo di alcuna persona, qual si voglia fuor del nostro ordine, in propria persona, o per mezo d'altri, o in qual si voglia modo promotione ne l'ordine nostro, ouer che sia posto in alcun luogo, o che ne sia rimosso, incorra la sententia dell'escommunicatione, & sia priuo esso fatto

Pena de procuranti per secolari dignita, o collocatione.

d'ogni atto legittimo, & di quella, & d'ogni altra promotione, ne deb b'esser rileuato, se non nel sequente capitolo generale.

Pena de reuelanti li secreti dell'ordine.

Si prohibisce strettamente per obedientia, che niun frate ardisca publi care scientemente fuora del nostro ordine la causa della depositione del ministro generale, prouinciale, custode, o guardiano, o loro eccessi, e correttioni, o il secreto di qualonque capitolo, o la discordia di diffinitori, e d'altri frati, ouer alcun'altra cosa, per la quale l'ordine nostro possi esser turbato, o infamato, & se alcuno di questi tali sara compreso in tal difetto sia priuato dal ministro prouinciale d'ogni atto legittimo, & de gli vfficij dell'ordine, & a cui questa pena non si conuiene, sia puni to della probation del capuccio.

Pena de componēti libelli famosi.

Se alcun frate comporrà lettere, o libelli famosi, tacendo il proprio nome, ouer sotto nome d'altri, mandandoli, gettandoli, ouero in qualunque modo publicandogli, in infamia d'alcuna persona, in quel instan te incorra nella sententia dell'escomunicatione, & se saran composti in in famia del general, o prouincial ministro nō possi essere assoluto il compo sitor di quelli se non dal ministro generale, ouero da quel al quale esso ge neral in speciale il commettera. Ma se toccherāno l'infamia di qualonque altra persona, il compositore non possi esser rileuato, se non dal prouin ciale, e qualonque sara legittimamente compreso in cio difettuoso, sia ir remisibilmente carcerato.

Pena de incorrigibili.

Ordiniamo che frati incorrigibili siano mandati da prelati al capitolo prouinciale cō li loro eccessi, fedelmente scritti, & essaminati dal ministro, o visitatore, & se saranno talmente ostinati, che non vogliano cono scere le colpe loro, ne far la debita penitentia, siano carcerati di perpetuo carcere, o spogliati de l'habito, del qual atto si fara instromento publico, che protesti, & affermi noi hauerli spogliati per suoi demeriti, ma se accetteranno humilmente la penitentia, & prometteranno di emendarsi, gli sia imposta con misericordia, quale se poi ricusaranno di farla, & ritorneranno alli soliti vitij, siano, o priui de l'habito nel modo sopradetto, ouer posti in galera.

Pena di quelli che dicono che prelati non pōno riseruarsi casi, et escommunicare

Quelli che dogmatizassero, & affermassero che li prelati dell'ordine (nel cui numero sono ancho li custodi & guardiani) non ponno legare suoi sudditi con escommunicatione, & altre censure ecclesiastiche, & che generali, & prouincial ministri non si ponno riseruar casi alcuni (come per questo capitolo settimo, & declaration della regola gli è concesso) se saranno in cio conuinti, per la prima volta siano priui d'atti legittimi, ma se ricascherāno in detto errore, & non si vorranno ne correggere, ne ritratarsi, siano carcerati per vn mese, auerteranno però li prelati di nō escommunicare alcuno se non per peccato mortale & enorme, attento

che

che il beato Paulo rariſſime volte fulminò tal ſententia,& oſcommunicò, & quelle poche volte che'l fece, non fu ſenza gran cauſa, & miſtero.

DELLE ELETTIONI DEL MINISTRO, ET COMMISSARIO Generali, delli miniſtri prouinciali, diffinitori ſi generali quanto prouinciali, cuſtodi delle prouincie, diſcreti locali, & dell'inſtitutioni de gli officiali della corte Romana, de commiſſarij particolari, & dell'auttorità loro, & da chi ſi debbono eleggere i lor vicarij, quando alcun di loro perſolueſſe il debito dell'humana carne, & prima del Miniſtro Generale,

Cap. VIII.

CONCIOSIA che'l general Miniſtro ſecondo la regola debbe eſſer eletto dalli prouincial i miniſtri, & cuſtodi nel capitolo della pentecoſte. Statuimo & ordiniamo, che a detto capitolo legittimamente congregato conuenghino tutti li ſopradetti miniſtri & cuſtodi, & detti cuſtodi porteranno ſeco le lettere teſtimoniali del ſuo cuſtodiato, ſigillate col ſigillo delli lor miniſtri, & del luogo, doue ſono ſtati eletti, & quando occorreſse, che alcuni di detti miniſtri, o cuſtodi nõ veniſsero al capitolo generale (eſsendo ſtati legittimamente citati) non per queſto ſi pretermettano gli atti capitolari, perche ha ordinato detto capitolo generale, che benche il miniſtro generale per neceſsaria cauſa di conſeglio di alcuni probatiſſimi padri puo mutare il luogo del capitolo generale gia aſſignato, non dimeno non puo oltra la vigilia della Pentecoſte prorogar il capitolo generale, nella quale indiſpenſabilmente ſi debbe far l'elettion del miniſtro generale, quando di nuouo ſi ha da fare, o ſia venuto detto general miniſtro ad eſso capitolo, o no, quantunque gli mancaſsero piu vocali, e quando accadeſse che'l miniſtro generale non veniſse al capitolo generale, il commiſsario generale, di quelle parti, nelle quali ſi celebra il capitolo generale, in vice del general miniſtro ſara preſidente a detto capitolo, ſe gia il prefato miniſtro in luogo ſuo non haueſſe mandato vno commiſsario a preſiderli. Et quando ne il miniſtro, ne il commiſsario generale ſi ritrouaſsero in detto capitolo, in tal caſo il miniſtro prouinciale della prouincia doue ſi celebra il capitolo, & in ſua aſſentia quel che detto capitolo ſi eleggera, ſara preſidente inſino a tanto, che la religion hauera nuouo Miniſtro generale. Congregati adonque al luogo del general capitolo li miniſtri, & cuſtodi la feria quinta auanti il giorno della pentecoſte, nella ſequente feria ſeſta, a quell'hora che il preſidente determinara ſi fara l'oratione, o ſermone alli vocali & frati con-

Chi debbe conuenir al capitolo generale p vocale.

In aſsẽtia del generale chi ha a preſidere.

gregati insieme, essortandoli ad elegger tal capo, che habbia a pascer suoi sudditi, con la dottrina, essempio, sussidio, & in detta festa feria si riposeranno, & delibereranno insino alla mattina sequente, cio è vigilia della pentecoste, nella quale doppo cantata la messa del spirito santo, entrerāno in conclaue, ouer capitolo, & canteranno. Veni creator spiritus, versiculo. Emitte spiritum tuum, oratio deus qui corda. &c. Doppo questo saranno presentate, & lette tutte le lettere testimoniali dela elettion de custodi, in presentia de tutti al generale, ouer presidente, il commessario generale, il proueditore dell'ordine, & il commessario di corte Romana in ogni cosa fuora delle elettioni, & depositione del generale, saranno del corpo del capitolo doppo questo con il medesimo consenso de l'una, & l'altra famiglia respetiue, il presidente elegera sei disquisitori, tre cismontani, & tre oltramontani, poi detto generale, o presidente con tutti i vocali si serreranno in conclaue in tal modo, che non ne possino uscire, insino a tanto che non haueranno prouisto alla religione di nuouo prelato, talmente che omnino in detta vigilia della pentecoste la religion habbia vn'altro ministro generale, secondo la determination, e decreto di Papa Leone decimo, detti disquisitori staranno tutti insieme in luogo patente nell'elettion del generale, e duoi di loro scriueranno tutti li voti, vn cismontano, l'altro oltramontano, e gli altri saranno talmente disposti, che vedin li voti quando si scriueno, li vocali dando suoi voti vseranno, tal parole, io ministro, o custode di tal prouincia nomino il tal padre per ministro generale, e subito che li voti saranno tutti scritti, nel medesimo luogo si publicheranno, in questo modo, quando gia fosse eletto il generale, nel nome del padre, figliuolo, e spirito santo, amen, questa è l'elettion del reuerend. padre ministro generale di tutto l'ordine de frati menori di san Francesco canonicamente celebrata per li Reuerendi padri vocali ministri, & custodi di dett'ordine, secondo la forma, & purità della regola capitularmente congregati nel conuento tale di tal città, o luogo, nell'anno, giorno tale, nella quale elettione il Reuerendo padre tale hebbe tanti voti &c. & il reuerendo padre tale tanti, & io fra tale professo in detto ordine, ministro, o custode di tal prouincia vno de disquisitori, & cōpromissarij scrittore, per virtu del cōpromesso, in me, & miei cōpagni fatto, in nome mio, & nome di tutti gli altri, che sono conuenuti, & hanno concorso in detta elettione, nomino, & eligo in ministro generale di tutto il prefato ordine il sopradetto Reuerendo padre tale, nel quale la maggior parte di suffragij, & voti hanno consentito, & cosi eletto il denuntio, In nomine patris. &c. Et fatto questo per auttorità apostolica, & per virtu di tale elettione, e della presente constitutione è confirmato. Et incontinente publicata l'elettione, il cantore canti. Te deum laudamus.

Modo da tenerle nella creation del generale

Omninamente la vigilia de la pentecoste sia creato il generale.

Publication della elettion del generale.

Ma

Ma in euento che non fosse fatta nel primo scruttinio l'elettione, sia reiterato il scruttin o insino a tanto che sara celebrata, & cõpita, & quello nel quale la maggior parte di voti hauera consentito senza altra consideratione, o comparatione di zelo, o merito alcuno, non ostante qual si voglia eccettione, o cõtradittione dell'altra parte, sara vero generale. In tutte le pronũtiationi, o publicationi delle eletioni, o siano del commissario generale, o di prouincial ministri, o di custodi diffinitori, ouer discreti locali, secondo il tenor della bolla dell'unione si osseruera la predetta, o altra forma canonica, doppo detta pronũtiatione delle elettioni, li disquisitori siano obligati abbrusciar le cedule dou'erano scritti li voti de vocali.

Il generale fatto s'intende confirmato.

De diffinitori Generali, & prouinciali.

Fatta la prefata elettione, per sodisfar alla predetta bolla de l'unione, nella quale si fa mentione de diffinitori, nel giorno medesimo, ch'è eletto il general Ministro, dopo tal elettione, ordiniamo, che si eleggano per scruttinio secreto dodici padri, diffinitori, sei delle cismontane parti, & sei delle oltramontane, & in tal elettione li tre disquisitori cismontani in vn luogo particolare ascolterãno, & scriuerãno li voti de vocali cismõtani (perche quelli soli cõcorrono alla elettiõ delli diffinitori cismõtani) & li tre disquisitori oltramontani in vn'altro luogo particolare scriueranno, & riceueranno li voti de vocali oltramõtani, conciosia che nel medesimo modo li diffinitori oltramontani hanno da esser eletti solo da oltramontani vocali, & quelli che saranno eletti in vn capitolo generale, non ponno esser rieletti nel seguente capitolo, o sia generalissimo, o sia intermedio, delli diffinitori oltramontani, duoi saranno delle parte di Spagna, duoi delle parte di Franza, de quali vno sara de padri riformati (il che gli fu concesso nel capitolo di mantoua) perche promessero accettare il cõmissario generale, eletto secondo il tenor della bolla dell'unione & duoi altri saranno delle parte di Germania, o d'annesse prouincie, delli diffinitori cismontani vno sara delle prouincie oltramarine, che sono l'infrascritte, cio è Vngaria di santa Maria, Vngaria di san Saluadore, Bosna Coruatia, Bosna Argentina, Bohemia, Litfania, Pollonia, Austria, Dalmatia, Ragugia, & Cãdia, detti diffinitori non solo ponno esser eletti de vocali del capitolo, ma ancho di tutti li padri, che saranno in capitolo, etiam che non siano vocali, se gia non fossero priui di voce. Nel capitolo intermedio (del quale diremo di sotto) non essendogli se non vna fameglia non si eleggeranno se non sei diffinitori, & nelli prouincial capitoli non siano admessi se non quattro diffinitori, quelli che haueranno piu tempo alla religione, etiam che occorresse, come altre volte è occorso ad eleggersene piu, li diffinitor prouinciali, s'occorrerà ad eleggerli auãti l'elet-

De diffinitori del capitolo generale.

Li riformati di Frãza haueranno vn diffinitore.

ti l'elettion del ministro, e che non fossero vocali, non haueranno voto nelle elettioni del ministro, o custode, ma in tutti gli altri atti saranno del corpo del capitolo, & haueranno voce come gli vocali, gli diffinitori eletti in vn capitolo prouinciale vacheranno vno, o duoi capitoli auãti siano rieletti secondo le consuetodini delle prouincie, sara etiam in dispositione delle prouincie, instituire in guardiani, o cõfessori de monache quelli che saranno nel capitolo attualmente diffinitori, e in quel anno che saranno diffinitori precederanno in choro, mensa, & altri atti publici, quelli che in quel anno non saranno stati diffinitori, se gia nõ fossero suoi guardiani nelli conuenti loro, ouer non fossero stati ministri, passato quel anno, serueranno l'ordine della religione, per il quale quel ch'è piu antiquo nell'ordine precede quelli di manco tempo. Non vogliamo ancho che detti diffinitori prouinciali, o generali habbino particolar cõpagni, etiam l'anno che sono eletti diffinitori, se gia non fossero lettori generali, ouero attualmente occupati nella predicatione, non vogliamo ancho che essendo piu di dodeci padri, o diffinitori in prouincia, che se ne possi no elegger nuoui, senza espressa licentia del generale ministro, o commissario generale, tutti quelli che son stati ministri, & custodi eletti dal capitolo, saranno del numero de padri, quantunque mai siano stati diffinito ri, & questo statuto del numero de diffinitori hauera forza solo nelle parti cismontane. Il ministro generale doppo sara fuora del suo officio, decerne il capitolo generale che sia connumerato sempre fra li padri, & diffinitori dell'una, & l'altra fameglia, cio è cismontana, e oltramontana, conciosia che par conueniente, che quel per sei anni hà con tante estreme fatiche gouernato l'una, & l'altra fameglia, sia de l'una, & laltra padre, & come tale si chiami a quelli atti legittimi, & officij, alli quali se congregano li diffinitori, li commissarij, generali eletti da ministri, & custodi, ouer secondo il tenor della bolla, doppo che haueranuo finito il suo officio, in quelle parte doue sono stati commissarij, saranno sempre del numero de padri, come ancho i diffinitori generali, & a quelle congregation che saranno chiamati li diffinitori, siano citati ancho loro, & habbino voto come loro. Il sopradetto ministro generale nuouamente creato vna con detti padri diffinitori, attenderà ad intendere, & discutere tutti li negotij delle prouincie, che sono stati mandati dalli padri del le prouincie, o portati da custodi, o visitatori, o siano spettanti al spiritual profitto dell'ordine, & di dette prouincie, o contro il generale assoluto dal suo offitio, o contro li prouinciali, & abusi di prouincie, & del tutto si faccia debita, & necessaria prouisione, da detto generale, diffini tori, & capitolo generale, correggendo tutto quel che sara da correggere, & ordinando quel che sara da ordinare. Si debba ancho diligentemẽ

te ricer

In che modo non si põno elegger nuoui diffinitori.

Il ministro generale doppo il suo officio sara padre simpliciter, & il cõmissario generale.

te ricercare, come si osserua la regola, & statuti, si generali, quanto prouinciali in tutte le prouincie. Ne vogliamo che sia admesso alcuno di altra religione, ne professione, ouer secolare alcuno di qualonque grado, o condition si sia, alli atti capitolari, e determinatione di negotij nella diffinitione.

Quanto al modo del seder alla mensa, & star in choro, & altri atti publici, il primo luogo tiene il Reuerend. padre generale ministro, nuoua mente creato, doppo lui il Reuerend. padre suo immediate predecessore, poi quelli che sono stati ministri generali, appresso loro il padre Reuerēd. commissario generale, cō tutti gli altri che sono stati commissari generali, & doppò loro li diffinitori nuouamente creati apresso quelli il ministro della prouincia doue si celebra il capitolo generale, & doppo il procurator, & commissario della corte Romana, a quali succederanno li ministri, & custodi secondo l'ordine, & precedentia delle prouincie. Esso ministro generale hauera duoi compagni scrittori, vn cismontano, l'altro oltramontano, & duoi altri, vno per la cura di sua persona, l'altro per gouerno delli iumenti. Et detti scrittori nō vederāno le lettere scritte d'altri, accio non gli sia alcuna cosa che possi tornar in preiudicio della religione, & dell'offitio del generalato, ne le sigilleranno, se prima non saranno dal generale viste, & sottoscritte. Siano tenuti gli ministri prouinciali, & guardiani proueder de sue necessità al sopradetto general ministro, & a suoi compagni, d'un conuento a l'altro, similmente d'una prouincia a l'altra, & per niun modo hauerà seco fameglio ordinario. Et sia riceuuto nelli conuenti nostri la prima volta che gli vâ, da tutta la cō munità de frati con la croce, qual il presidente del luogo con lo piuiale in dosso, o almeno con la cotta, & stola genuflesso su la porta, o entrata della chiesa, che la presentarà a basciarla, il che fatto, detto presidente con li frati sopradetti del conuento cantando salue sancte pater, il meneranno auanti l'altar maggiore, doue doppo il versicolo ora pro nobis beate Francisce, il detto ministro generale dirà l'oration. Deus qui ecclesiam tuam. &c. Et poi si sederà in vna sedia, doue tutti gli prefatti frati li basciaranno la mano, & renderanno obedientia. &c. Declara il capitolo generale, che il ministro generale è obligato nel suo sesennio (non hauendo legittimo impedimento) in propria persona, o per suoi commissarij visitar tutto l'ordine, ne se possi celebrar in detto sesennio altro capitolo generale, se non quello, nel quale si ha da eleggere nuouo commissario generale, secondo la bolla de l'unione, al quale non conueniranno se non li vocali di quella fameglia cismontana, o oltramontana, della quale sarà quel che hauera ad esser eletto, se gia detto ministro generale non cedesse al suo officio, ouero persoluesse il debito de l'humana carne, nel modo

Modo di seder alla mensa.

Il numero de compagni del generale.

Li ministri proucderanno alle necessità del generale.

Il generale debbe visitar tutto l'ordine.

che se dira di sotto.

Prouisione per quando succedesse la morte del ministro generale.

Se ordina che occorrendo la morte del ministro generale, nelle parti, & fameglia della quale è stato assunto, il ministro di quella prouincia doue è morto, sia obligato subito a citare, & congregare in luogo commodo alli padri vocali, tutti quelli che pro tempore son stati ministri, & cōmissarij generali, eletti si condo la bolla sopradetta de l'unione, similmēte, & tutti li diffinitori del capitolo generale immediatamente precedente, spettanti alla fameglia della quale era il general morto, per l'elettion del vicario dell'ordine, nella qual elettion detto Ministro sia presidente, & habbia voce attiua, e passiua, come hanno li sopradetti diffinitori. E quello che per scruttinio secreto hauera piu della metà di voti, sara vicario de tutto l'ordine. E nota che quando quelli che son stati generali fossero ne l'altra fameglia, & non si potessero hauer commodamente, similiter, e quelli che fossero stati commissarij generali, acciochè per priuation, e carentia del capo, l'ordine non patisse detrimento, in tal caso, il presidente suddetto congregara solo quelli padri prefatti, che trouerano in quella famiglia, o cismontana, o oltramontana, nella quale si ha da elegger il vicario dell'ordine, nelle qual s'intende che comprométtino li sopradetti, la cui presentia non puo commodamente hauersi. E quando detta morte occorresse auanti il compimento del quarto anno del generalato suo, in tal caso il prefatto vicario nel sopradetto modo eletto, congregarà subito che potrà tutti li ministri, e custodi delle sopradette parte, o fameglia della quale era stato eletto il ministro generale, in luogo commodo, e con detti vocali (senza li ministri, e custodi dell'altra fameglia) celebrarà vn capitolo generale, per l'elettion d'un nuouo ministro generale, e quello che sarà eletto da detta fameglia, l'altra famiglia anchora che non gli sia concorsa, per vigor del statuto generale hauendo compromesso sue ragioni, & auttorità nella fameglia che l'ha eletto hauera il tutto per rato, e fermo, come se fosse concorsa a detta elettione. Ma se detto generale morirà nelle parte doue è stato eletto il commissario generale secondo il tenor della bolla, cio è per li ministri, e custodi di detta parte, e fameglia, il ministro prouinciale della prouincia, nella quale à morto detto generale, piu presto che potrà porterà in propria persona potendo, o essendo legittimamente impedito, manderà li sigilli dell'ordine al commissario generale di quelle parti, quale piu presto potra congregherà quelli che sono stati generali ministri, e commissarij che se potranno commodamente hauere, e che saranno in quelle parti, nel modo che hauemo detto di sopra, in luogo commodo, similiter, & gli diffinitori

Nel capitolo intermedio vna famiglia compromette in l'altra.

tori di quella fameglia doue muore il generale, vna con il prouincial ministro, nella cui prouincia detto general ministro è morto, e procederanno alla elettion del vicario generale, nella quale promotione il prefato commissario generale non solamente sara presidente, ma ancho vna con detto ministro prouinciale hauerà voce attiua, il vicario che loro eleggeranno sara di quelle parte, e fameglia delle quali era il ministro generale, e se detto vicario sara eletto auanti che il generale hauesse compito il quadriennio del suo generalato, piu presto commodamente potrà congregherà il capitolo generale, nel quale conueniranno solamente li ministri, e custodi di quella fameglia, o cismontana, o oltramontana, della quale era il ministro generale, e crearanno vn nuouo ministro generale, quale come è detto di sopra, l'altra fameglia hauerà, & tenerà per vero lor prelato, hauendo compromesso lor vice in tutto quel che farà l'altra fameglia, & hauendo promesso di hauer per rato, & fermo quel che per essa sata fatto. Ma quando il ministro generale defunto fosse gia entrato nel quinto anno, in tal caso il vicario generale eletto regerà l'ordine, insino al capitolo generalissimo, nel quale da tutto l'ordine in capo del sesennio haura da esser eletto il ministro generale, & la prouision, della quale hauemo scritto da farsi per la morte, s'intende ancho da farsi quando cedesse al suo officio, & questo statuto si osseruera, si quando la morte del ministro generale cascasse sopra de vno che fosse de le parti oltramontane, come sel fosse delle cismontane. Et per quel che di sopra è detto delli diffinitori, & ministro prouinciale della prouincia doue muore il ministro generale. è da notare, che quando alcuno de diffinitori, ouer detto prouincial ministro fosse morto, li ministri prouinciali delle lor prouincie, o li commissarij essendo morti alcun ministri, saranno chiamati in vice de diffinitori, o in vice del sopradetto ministro, nella cui prouincia è morto il generale per l'elettion del vicario dell'ordine nel modo ch'è detto di sopra. Et quando per caso il ministro generale morisse ne termini cõmuni a due prouincie, il ministro prouinciale di quella prouincia, che precede l'altra ne l'ordine, prouedera nel modo che è detto di sopra. Ma se morisse ne termini in differenti a due prouincie, tal prouisione spettera a la prouincia piu vicina, & simili leggi, & modo (dal compromesso in fuora) si fara nella morte del prouincial ministro. Il compromesso si è fatto & ordinato, accioche in si breue tempo non si commoua, & conturbi tutto il mondo, & tutto l'ordine con admiration del secolo, con tanti discorsi di frati, pericolo di morte, & innumerabili spese per la congregation de vocali di tutte le parti del'uniuerso.

In fine del capitolo generale si debbe assignare il luogo del seguente capitolo, & recitarsi il numero de frati morti dal dapitolo precedente insi-

no a'lhora, per li quali da tutto il capitolo dirassi il salmo. De profundis,&c.in fine requiem eternam, pater noster, a porta inferi, re quiescant in pace. Domine exaudi, Dominus vobiscum, oratio, Absolue quæsumus. Et questo numero de frati morti insieme con la tauola del capitolo generale sara mandata a tutte le prouincie. Finalmente fatta la confessione, & assolutione in communità alli perseueranti sia data la benedittione, & li apostati siano anatematizati, & maledetti, e questa solennità si osseruara ancho nel fine delli capitoli prouinciali.

Seguita il modo della creation del commissario generale, & tutti li statuti spettanti ad esso.

Doppo la elettion del ministro generale fatta nella vigilia della pentecoste, se detto ministro sara delle parti cismontane, immediatamente si eleggera vn commissario generale, dalli ministri, & custodi oltramontani, secondo la bolla dell'unione, per scruttinio secreto, & li disquisitori saranno oltramontani, ma se'ldetto Ministro generale sara oltramontano il commissario generale, & disquisitori saranno cismontani, & il commissario sara eletto da vocali cismontani, il quale solamente per tre anni continouara il suo officio, se gia non accadesse tal caso, che o per guerre, o per altro legittimo impedimento, non si potesse celebrar il capitolo intermedio per la creation del nuouo commissario generale, & in tal caso il ministro generale con auttorità apostolica di conseglio di alcuni probatissimi padri potra continouarlo insino al tempo opportuno, ouer instituirne vn'altro, però della fameglia medesima in quelle parti, del qual era quel che hauea finito suo officio. Si ordina anchora che occorrẽdo la morte del prefato commissario generale, infra il suo triennio, che'l Ministro generale di conseglio & consenso delli padri diffinitori della fameglia, della quale era il prefato commissario generale, ne possi in suo luogo sostituire vn'altro, che habbi a durar insino al capitolo generale intermedio. Come ancho detto ministro generale hauendo a trasferirsi alle parti, dou'è presidente il commissario generale, di consiglio d'alcuni probati padri, potra lasciar vn commissario generale nelle parti, delle quali era stato creato insino al suo ritorno. Et se in tal tempo occorresse la morte di detto general commissario lasciato in vice sua dal prefato ministro generale, il ministro prouincial di quella prouincia, nella quale è morto, insino ad altra prouisione del ministro generale, fara l'officio di detto commissario generale. Il medesimo si fara quando occorresse la morte del commissario generale eletto da ministri, & custodi, secondo la bolla dell'unione, che'l prouincial ministro sotto la cui iurisdition muore, rega quella

Prouisione del general commissario p la morte del precedente.

ga quella fameglia in luogo del general commiſſario con plenitudine di poteſtà fin tanto, che dal miniſtro generale opportunamẽte ſara prouiſto d'altro commiſſario. Intendiamo però che detto commiſſario eletto ſecõdo la bolla, in tutto, & per tutto ſia ſoggetto al miniſtro generale, puo però eſſercitar ſuo officio, non oſtante, che detto miniſtro generale foſſe in quelle parti, ſe gia eſſo miniſtro non s'haueſſe riſeruato qualche prouincia, o negotio per ſua propria perſona, o d'eſſer eſpedito per altro ſuo particolar commiſſario. Ma ſe'l prefato general miniſtro foſſe nella fameglia dalla quale è ſtato eletto, il commiſſario generale nell'altra parte, & fameglia, potra punire tutti i delinquenti che ſaranno in quelle parti, ć ſiano ciſmontani, o oltramontani, prelati, o ſudditi, o di qualunche grado, & condition ſi ſiano, etiam inſtituiti d'eſſo miniſtro generale, come potrebbe detto miniſtro quando foſſe preſente, il che s'intende, quando che dal prefato miniſtro generale non gli foſſe interdetta alcuna particolar cauſa, perche in tal caſo non ſe gli potria intromettere. Detto commiſſario generale ſara contento di doi ſol compagni, & nel ſuo triẽnio viſitera in propria perſona tutta la fameglia a lui commeſſa, eccettuando le prouincie oltramarine; quando che detto commiſſario foſſe ciſmontano.

Il commiſſario generale puo punir gli officiali de corte.&c.

Del procurator, e commiſſario della corte Romana.

Il procurator dell'ordine ſempre s'inſtituiſca di quelle parti, o ciſmõtane, o oltramontane, delle quali ſara il miniſtro generale, al quale ſpetta far l'oration in cappella, & conuenirli tutti li giorni, che ſi tiene detta cappella per non perdere il luogo ſuo. Il commiſſario di corte Romana ſe inſtituira dell'altra fameglia, & ne l'uno, ne l'altro continouaranno nel ſuo officio oltra il triennio, accio che per la prorogation del tempo non conuertino ſuoi penſieri, & cogitationi alli proprij commodi, & vogliamo che ambiduoi in aſſentia del miniſtro generale, ſiano in tutto, & per tutto ſoggetti al commiſſario generale di quelle parti, doue ſaranno detti officiali, o ſia detto commiſſario eletto, ſecondo la bolla, ouer inſtitutione, in tanto che quando, o l'uno, o l'altro foſſe criminoſo, ouer commetteſſe coſa indegna, tanto ſecondo l'eſſigentia del delitto poſſi punirli, & rimouerli da lor offitij, quanto potria il miniſtro generale, ſe'l foſſe preſente. Non intendiamo però che loro e ſuoi compagni ſiano ſottopoſti alla cura del prelato prouinciale, ouer locale della prouincia, e luogo dou'è la corte, ma vogliamo che ſiano immediatamente ſoggetti al genera l miniſtro, & in ſua aſſentia al commiſſario generale, potrãno hauer duoi compagni per ciaſcun di loro, pregandoli, che non togliano

Officio del procurator di corte.

gliano in compagnia se non frati religiosissimi, honesti, essemplari. Alli prefati officiali spetta di espedir tutti i negotij dell'ordine, & niun'altro frate di qual si voglia grado, o conditione, sotto pena della priuatió di tutti li atti legittimi espedita, trattata, o negotiata alcuna cosa spettá te a l'ordine, ouer ad alcun priuato frate, ne impetrata gratia alcuna senza il consenso di detti officiali, ouer del ministro, o commissario generali. Detti procuratore, & commissario in modo alcuno s'intrometteranno de frati, quanto al regimento delle prouincie, ne in negotij de secolari, ne possino procurar, o consentir, che si procuri, e concludi cosa alcuna, che tocchi tutto l'ordine, e togli sua libertà & priuilegij, senza espresa licentia, & consenso del ministro generale cassando, & annullando, per il presente nostro statuto, tutto quel che fosse attentato in contratio. Detti officiali, cio è procuratore, & commissario di corte rimanderanno a lor prouincie tutti gli apostati, che andaranno a lor presentia, ne riteneranno alcun frate, che con buona obedientia và alla corte in alcun luogo dell'a prouincia Romana, se non per quel tempo, che s'espediranno lor negotij, ne in Araceli, riteneranno piu di tre giorni li forestieri, sopra de quali in detti tre giorni haueranno iurisdittione, ne altri si potrã no intromettere di loro, attento che sono per quel tempo suoi legittimi prelati, a quali li forestieri presenteranno lor obbedientie, o licentie, & a lor spettara mandarli fuor del conuento, & peccando castigarli, ma doppo li tre giorni, vogliamo che siano soggetti al guardiano di detto luogo, verum non vogliamo che detto guardiano permetti che negotiano cosa alcuna spettante alla corte, senza detti procurator, o commissario.

Tutti gli negocij della corte si espediscano per gli officiali.

Li procuratori hanno plena iurisdittione sopra gli forestieri.

Delli commissarij particolari mandati dalli generali, ministro, o commissario.

Ordiniamo che li commissarij mandati da generali, ministro, & commissario non espediscano cosa alcuna de sue commissioni, sopra a lor cõmesse prouincie, fino a tanto non haueranno mostrate sue commissioni alli ministri delle prouincie, a quali son mandati, essendo presenti, ouer per lettere non gli haueranno notificate dette sue commissioni, & quelli che se ribellasseto a detti commissarij, se saranno prelati, siano deposti da lor officij, se sudditi siano priui d'atti legittimi, & come conspiratori contro il prelato, siano espulsi da lor prouincie, potranno però gli frati delle prouincie a quali son mandati li commissarij, o siano prelati, o sudditi, hauendo alcuna legittima causa contro detti commissarij, mandarla alli suppremi prelati, quali non permetteranno che a niun sia fatta

iniu

iniustitia, & puniranno detti commissarij, & quelli che danno querele de cose indegne, non mancaranno però li prefati commissarij in questo mezzo che la querela pende, & che il negotio è deuoluto a detti suppremi prelati, essequir lor officij.

Niun commissario particolare possi ordinar cosa alcuna, o mutar le gia ordinate nella prouincia a lui commessa, & far contro gli statuti prouinciali, senza il consenso della maggior parte delli padri della prouintia, & de vocali del capitolo, se gia tal statuti non repugnassero a questi nostri, ouer che de mandato de generali, per spiritual profitto de quella prouincia fosse altro ordinato.

Niun commissario muti alcuna cosa senza li padri

Detti etiam commissarij particolari doppo le visitationi, & celebrationi delli capitoli delle a lor commisse prouincie, siano obligati fra termine de giorni venti vscir fuora de dette prouincie, altrimente doppo tal termine spiri sua autorità, se già non hauessero da generali particolar mādato di starci, & reggere la prouincia doppo il prefisso tempo.

Li cōmissarij doppo giorni venti escano fuor di prouincia

Niun commissario particolare potrà mandar frati della a se commessa prouincia ad altra prouincia, per starci, per causa di studio, o per altra causa senza licentia de generali, potrà però mandar frati alla presentia de suppremi prelati per intimarli l'occorrentie della prouincia.

Niun tal commissario (fuor della depositione sopra la quale non vogliamo che s'intrometta senza il consenso de generali, se gia non hauesse commesso tal cosa che senza scandolo non si potesse differir la priuatione, & in tal caso, permettiamo si possi deponere, accedente però a ciò causa ragioneuole, & il consenso delli padri della prouincia) potrà correggere alcun prouincial ministro senza il consenso della maggior parte de padri della prouincia, ne punir alcun padre che altre volte sia stato ministro, di punition d'importanza, come saria carcere, o priuation senza il consenso della maggior parte de padri della prouincia che si troueranno in capitolo.

Cōmissarij nō mādino frati fuor delle lor prouincie.

Detti commissarij non haueranno voto nell'institution de guardiani, o confessor di monache nel diffinitorio per sua ordinaria commissione, se gia non gli fosse dato mandato nuouo da generali di farlo, ma ben vogliamo (come è debito) che non permetteno che alcun indegno, o notato de alcun notabil vitio sia promosso a detto officio, & sopra questo aggrauiamo le conscientie de tutti quelli a quali spettarà hauer voce nelle institutioni de guardiani, & confessori de monasteri di suore, o monache. Gli commessari etiam particolari non si mandaranno, se non per causa di visitatione, riformatione, creatione di nuouo ministro, & altri simili, & santi rispetti, & essortiamo tutti quelli a chi spettata, o siano ministri generali, o commissarij pur generali, che senza ragioneuol, & vrgente

cause, non mandino detti commissarij particolari, & occorrendo a mā darli, non mandino se non persone qualificate, & temente Iddio, de quali presumino che non attenderanno ad altro che al seruitio de Dio, & spiritual commodo della religione. Non permetteranno detti commissarij, che guardiani, oltra il triennio perseuerino in tal officio, de quali duoi potranno star in vn luogo, & vn'anno in vn'altro, & quelli che son nuoui guardiani, non siano piu de l'anno guardiani, & questi tali, & li detti di sopra vacheranno al meno per vn'anno, gli confessori di monache, o terziarie, non continueranno piu di duoi anni in vn monastero, il vacar poi da tal officio, per vn'anno, o no, lasciamo alla laudeuol consuetudine delle prouincie. Detti guardiani, & cōfessori s'instituiranno nelli capitoli, o congregation delle prouincie, alla cui promotione, hanno voto, il ministro nuouo, & quel che in detto capitolo è vscito del ministeriato, similmente gli diffinitori di quel capitolo, quando si celebri capitolo, ma facendosi congregation de padri, si chiameranno sol quelli che sono altre volte stati ministri, & gli diffinitori del capitolo immediatamente precedente, quali tutti haueranno voce nella institutione de nuoui guardiani, & depositione de delinquenti in tal officij. Sarà in libertà delle prouincie cismontane ogni anno far capitolo prouinciale, o nō, bē gli essortiamo a citarli manco frati che si potrà, accioche li conuenti nostri al tempo delli capitoli, non restino talmente priui de frati, che non si possi satisfar alla chiesa, & a secolari.

Senza ragioneuol causa non si mandino commissarij.

Li guardiani non stiano oltra il triennio.

Delli ministri prouinciali, & statuti spettanti a loro, & de discreti locali, & custodi

Li prouincial ministri si eleggeranno nelli capitoli prouinciali (se gia non fosse il ministro di Candia, la cui elettion, o institutione si fa nel capitolo generale, o congregation de padri dell'ordine) dalli guardiani, e discreti locali, & mancando alcun vocale, si supplira per il capitolo, ouer per il generale, quando fosse presente, & padri della prouincia, saranno ancho instituiti tre disquisitori fedeli, & secreti, de consenso de diffinitori del precedente capitolo, fatta l'elettion, nella quale il ministro che vaca non ha voce, quello che hauerà piu della metà de voti, sara ministro, la cui publicatione per vno di disquisitori si fara nel modo che si fa quella del ministro generale, & quando per vn giorno naturale l'elettiō del ministro non si facesse, se deuolue detta elettion al generale, & in quel mezo li padri diffinitori, con quelli che son stati ministri, si eleggeranno vn vicario, quando che'l commissario del generale non fosse presente, ma essendo lui presente instituirà vno con consenso de padri che reg

ga la prouincia insino alla prouision del generale, quando che detto commissario non potesse espettar tal risposta, ma espettandola, lui reggera la prouincia. Li discreti locali si faranno dalli frati medesimi del luogo suo, & niun che non sia stato almeno vn mese de famiglia in vn luogo, se gia non fosse compagno del ministro, che hauera voce nel luogo che gli sara deputato, quantunque non gli sia stato vn mese di fameglia, non essendo honesto che tanto tempo si priui il prelato del suo scrittore, o compagno, & quelli che non son stati vn mese doue son posti auanti la elettion del discreto, haueranno voce doue si partono. Questo non vogliamo ancho s'intenda delli predicatori, che vanno a predicar fuor di prouincie, conciosia che non è giusto, che loro tornino a suoi luoghi, quando sono molto distanti,& in capo della prouincia. Et in tal caso il padre ministro de conseglio de alcuni padri gli potrà assignar alcún luogo a lor commodo, doue haueranno voti, se non fossero guardiani, perche allhora debbeno tornar alle lor guardianie per la elettion del discreto, gli studenti lettori, & forestieri potranno hauer voce attiua nelli conuenti doue sono per causa de studio, e predicatione.

Niun frate laico, o chierico che non sara stato tre anni alla religione fra nouitio e professo habbia voce nell'elettion delli discreti locali, il guardiano però ha voce attiua in tal elettione, come ancho il prouinciale nella elettione del custode da mandarsi al capitolo generale.

Se alcun frate non vorra concorrere all'elettion del discreto, faccia la disciplina in communità de frati per tutto il miserere, & per tre anni sia priuo di dar voce, & riceuerla. Et accio che il tutto proceda secondo Dio, e l'instinto del spirito santo, commandiamo in virtu di esso spirito santo a tutti gli frati nostri sotto pena della priuatione de tutti gli atti legittimi, che niuno non solo nelle elettioni di discreti, ma ancho nelle elettioni de generali ministri, & prouinciali, & altre elettioni, faccia subornationi, inducendo alcun con prece, precio, amore inordinato, timore, ouer odio a dar la voce sua ad alcuno, & chi fosse conuinto a far l'opposito, oltra la sopradetta pena, sia carcerato.

Modo da elegger il discreto locale.

Nel luogo doue non staranno cinque frati professi che habbino voce, non si possi eleggere il discreto, & a cio tal frati senza causa non siano priui di voce, vogliamo che vadino al luogo piu vicino ad arbitrio del ministro, nel quale tanto haueranno voce attiua, & passiua nell'elettion del detto discreto quanto li frati di quel conuento, & se alcuno restara nel conuento, nel quale non si puo eleggere discreto, potrà mandarli il voto suo. Et nota che quelli conuenti, che hanno pochi frati, ponno instituir sol duoi disquisitori, non solo del suo conuento, ma ancho forestieri (quãdo però l'elettori di detto cõuento se ne contẽtaranno) ne cio repu-

gna alle leggi, quali concedano che in tal casi duoi disquisitori bastino.

Li ministri doppo il suo triẽnio se dimandino commissarij.

Dechiariamo, che benche li prouincial ministri, per il tenor della bolla dell'unione, fornito il suo triennio, in quel ponto, siano assoluti dal ministrato, & come ad assoluti non debbono sudditi obedire, non dimeno se per ragioneuol cause, se prolungasse per alcun tempo il capitolo prouinciale de mandato de prelati generali, in tal tempo detti ministri per autorità del capitolo generale, come commissarij potranno reggere la prouincia, insino al tempo del prouincial capitolo, ouero insino a tanto che detti generali, cio è ministro, o commissario determinaranno altro, & per quel tempo si sottoscriueranno commissarij, & non ministri.

Il ministro vecchio ha voce in diffinitorio.

Detti prouincial ministri in quel capitolo, nel quale vsciranno d'officio, haueranno voce nella institutione de guardiani, & nelle altre espeditioni del diffinitorio, & precederanno tutti gli altri in choro, mensa, & altroue per tutto il tempo che durerà il capitolo, se gia non fosse il ministro nuouamente creato, ma doppo il capitolo tenerà il luogo secõdo l'antiquità, & dignità sua. Imperoche par alieno da ogni ragione, che il ministro vecchio sia escluso dal diffinitorio, conciosia che spesso interuiene che'l ministro nuouamente creato, & gli diffinitori, non hanno alcuna notitia della dispositione, & stato della prouincia, & per questo nõ sanno quel che fosse espediente, o chi sia degno, o indegno di esser promosso ad officii, & che rimedio si debba mettere a qualche pericolo occorrente. E da l'altra parte, il ministro che ha terminato il suo officio, cõnosce tutta la prouincia, & li meriti, & demeriti de tutti.

Duoi ministri debbono mediare fra la prima, & secõda creatione di alcuno

Li ministri prouinciali in quel capitolo che loro finiscono suoi officii, non ponno esser fatti guardiani, ne ponno esser vn'altra volta rieletti ministri nella prouincia loro. senza consenso del general ministro, se nõ saranno stati duoi ministri fra la prima, & seconda creatiõ loro, e quantunque detti duoi ministri non terminino lor triennio, ponno però esser eletti ministri.

Si faccino da ministri li registri.

Li ministri prouinciali faranno registro di tutte le cose inportante, che se ordinano, & concludeno nelli capitoli prouinciali, & de tutti quelli che saranno carcerati, & canonicamente ammoniti, non però metteranno le cause delle loro carcerationi, & ammonitioni in detti registri.

Ordiniamo anchora che occorrendo la morte del prouincial ministro in sua propria prouincia, il custode (doue sono custodie) o il guardiano (doue non sono) nella cui custodia, o guardiania sara morto il ministro, tenga il sigillo, & piu presto potra in alcun luogo commodo a'li vocali, congregara tutti quelli che sono altre volte stati ministri (che hanno voce nella creation delli vicarii prouinciali, cosi come quelli che sono stati go-

ti generali hanno voce nella creation de vicarii generali) & li diffinitori del capitolo precedente, per la elettion del vicario della prouincia, nella quale sara presidente detto custode, o guardiano, & hauera cosi voce attiua, & passiua, come li sopradetti padri, & quello che hauera piu del la metà di voti, sara vicario della prouincia, insino al sequente prouincial capitolo, detta però congregation de padri non si fara senza il consenso del ministro, o commissario generali. Et occorrendo il ministro a morir ne termini communi a duoi conuenti, il guardiano del luogo piu degno fara la prouision del vicario della prouincia nel modo soprascritto. Ma morendo ne termini indifferenti a duoi nostri conuenti, tal prouisione si diuolua al guardiano del luogo piu prossimo. Et morẽdo fuor de prouincia, il commissario che era lasciato in prouincia, reggera detta prouincia insino alla celebration del capitolo prouinciale, in questo mezo fin a tanto che la prouincia hauera ministro nuouo, il registro, & altre scritture della prouincia, ben sigillate con il sigillo della prouincia, & del luogo doue è morto il ministro, staranno appresso il scrittore di detto ministro.

Prouisione da farsi nella morte del ministro.

Niuno ministro prouinciale possa vscir li termini della sua prouincia, se prima con conseglio de padri non instituisca vn commissario in essa.

Niun capitolo prouinciale, nel quale si ha a creare nuouo ministro, si possi celebrare senza la presentia delli generali, ministro, o commissario, o di persona mandata da loro, se gia detti generali non gli hauessero concesso facultà di celebrarlo senza lor presentia.

Niun capitolo doue si ha da far ministro si celebri senza licẽtia del generale.

Li ministri prouincial haueranno solamente duoi compagni, modesti, religiosi, & essemplari, ne manderanno commissarii per la prouincia, se gia non fosse ad alcuna causa determinata, & per legittima, e necessaria cagione, quale espedita spiri la sua auttorità.

Niun ministro prouinciale per vigor, e forza di qual si voglia commessione datali, o dal Ministro, o dal commissario generali, sopra la sua prouincia in quel modo che se li sogliono dare quando si confermano ministri de lor prouincie, quantunque siano con plenissima potesta, sia essente da obedire alli commissarii mandati da detti generali, ma vogliamo che in tutto & per tutto tanto siano soggetti alli prefati commissarii, come se non hauessero quelle commissioni. Ne vogliamo che per vigore di dette commissioni, possi ordinar cosa alcuna in prouincia, ne mutar le gia ordinate senza il consenso delli padri della prouincia, o de vocali del capitolo, similmente ne fara contro i statuti generali, o municipali, ne essequirà cosa alcuna, se nõ quel che per l'officio del ministrato, & statuti gli è concesso. Et se alcun dira a che donque giouano dette confir-

Che cosa operino le cõmissioni date a ministri

mationi de generali, o commissioni? Rispondo che secondo le leggi canoniche detta confirmatione opera tre effetti, primo, che per essa l'officio confirmato si rende di maggior auttorità.xi.distinctione.c.quis nesciat. Secondo che si fara creatione, o elettione, si fa piu valida, & permanente, quando con cognitione della causa è fatta, de transactionibus capitolo primo, Terzo che niuno per l'auttorità di quel che conferma, puo iudicare l'officio, e grado confirmato, se gia non fosse il confermante, capitolo primo, & secondo de confirmatione vtili, & inutili, doue si dice, che vna cosa confermata per il Papa, niuno giudice inferiore puo giudicare, se non con certe conditioni poste in detto luogo, che per breuità le pretermetto.

Nelli capitoli prouinciali intermedij li vocali non haueranno potestà alcuna di confermare, o di deponer il ministro, se gia dalli generali non fosse data auttorità, & libertà, che si mettesse a voti, & che si potesse confermare, o infermare secondo che loro giudicaranno essere espediente, ma il prefato ministro insino al fin del suo triennio essequirà il suo officio, cōciosia che da questa consuetudine di confermar li ministri ogn'anno, & metterli alle voci ne nasce, che non fanno rigorosamente il suo officio sopportando alcuni indegni vocali, dubitando di non hauerli fauoreuoli. Et quando pur la prouincia hauesse qualche querela contra il ministro, & ne dara notitia a detti generali, se troueranno con legittime proue, che sia degno d'esser deposito dal suo officio, in propria persona, o per mezzo di lor commissari non mancheranno di priuarlo.

Quelli che son stati ministri ponno hauer vn compagno.

Tutti quelli che sono stati ministri prouinciali pōno hauer vn grato cō pagno, che gli faccia quelli honesti seruitii, che in propria persona loro, commodamente non si ponno fare, non vogliamo però che per detta cōcessione, quel compagno sia essente da l'obedientia del suo guardiano, & dalli seruitii, in quel che potra del conuento doue stà. Questi tal padri, che sono stati ministri precederanno tutti quelli che non hanno hauuto tal officio, se gia non fosse suo guardiano nel commesso a lui conuento.

Pena di quelli che nō vā no al capitolo generale.

Tutti gli ministri prouinciali con suoi custodi siano obligati andare al capitolo generale, se gia non hauessero legittimo, & manifesto impedimento da esser giudicato dal generale, & diffinitori del capitolo generale, e quelli che da loro seranno giudicati non hauer giusto impedimento, siano come padri alla regola, e statuti ribelli, priuati de lor officii, e di voce attiua e passiua per tre anni. Il medesimo si fara delli guardiani, & discreti, che legittimamente nō impediti, non andaranno al capitolo prouinciale, & quando occorresse che qualche custode hauesse giusta causa di non andar al detto capitolo, il ministro, & vocali essendo anchora in capitolo ne potranno eleggere vn'altro, essendo fuor di capitolo

tolo detto ministro con alcuni discreti padri, ne potra sostituir vno in vice del primo, quando ancho il ministro hauesse giusta cagione, & legittimo, & euidente impedimento di non andare al detto capitolo generale, potrà mandarci di consenso de padri vn commissario in luogo suo, che hauera voto, come haueria il prefato ministro, quando gli andasse, detti custodi si eleggeranno sempre nel capitolo prouinciale immediatamente precedente il generale.

Ordiniamo oltra le cose predette, che il ministro di Cādia non vada al capitolo generale, ma mandi vn commissario di consenso di padri il luogo suo con il custode, & esso regga la prouincia insino al ritorno del nuouo ministro, qual nuouo prelato debbe visitare il ministro passato, & mādare al general ministro, o commissario per fidel nontij ben sigillata tutta la visita legittimamente fatta, & gia espedita la visita, esso ministro vecchio potra andare in Hierusalē: Il ministro che sara ministro di quella prouincia; non sia obligato mandar suoi frati per cagione di peregrinatione in Hierusalem, se prima non saranno stati tre anni in sua prouincia, & a quelli che mandara, dara le cose necessarie per la sua andata, & tornata, & prima si mandaranno quelli che sono stati piu tempo in essa prouincia, & doppo loro ordinatamente gli altri.

Il ministro di Cādia nō va a capitolo

Li ministri prouinciali, o lor commissarij, che restano nelle lor prouincie al tempo, che vocali vanno al capitolo generale, non presumeranno nelle prouincie loro celebrare capitolo, o congregation alcuna, o d'innouare cosa notabile insino a tanto non saranno ritornati li padri loro dal capitolo generale, & gli altri delle sue parti, cismontane, o oltramōtane, se gia da generali non hauessero impetrata alcuna dispensatione particolare sopra alcun arduo negotio, & si occorresse (ilche non piaccia a Dio) alcun guardiano, o confessor di monache, o altro frate, hauer cōmesso tal eccesso in detrimento della religione, & scandolo del secolo, che la punition sua, non si potesse differire senza pericolo di maggior male, in tal caso il commissario, o presidente della prouincia di consenso di padri potra punire detto delinquente, o di priuatione, ouer carcere secondo l'essigentia del delitto, similmente sostituire vn'altro in vice del priuato.

Nel tēpo del general capitolo, niuna cosa se muti in le prouincie

DE PREDICATORI, E CONFESSORI, DA CHI, E *doue s'instituiscano, delle buone qualità loro, & età, in che modo si puniscono li sospetti nella santa fede, & che niun senza licētia faccia stampar libri.* **Cap. IX.**

FRATRES *non prædicent in episcopatu alicuius episcopi, cum ab eis illis fuerit contradictum.* Non predicheranno per niun modo li frati nostri nelle chiese d'altri contro lor volontà, potranno però de licentia de suoi prelati, predicar doue è consueto, quando dalli patroni delle chiese, o da quelli che hanno ordine di dare il pulpito saranno ricerchati, il tutto però sempre si essequirà senza scandolo del secolo, & con edificatione della religione.

Da chi, e doue se instituiscano li predicatori.

Niun frate presumerà predicar al popolo, se non sarà prima essaminato dal general ministro, o nel suo prouincial capitolo, & a tal officio promosso, & li prelati generali, o prouinciali possino dett'officio riuocare ad alcuni, & sospendere, secondo che per ben de popoli, & satisfattion della religione iudicheranno esser espediente, ne alcuno sia fatto predicatore, se non sara diacono, & di età almeno de xxv. anni, di competente literatura, & prouato talmente di vita, & costumi, che meritamente, il popolo, & clero restino di sue predicationi satisfatti, & vogliamo che in tutti li capitoli da guardiani, & discreti siano date tutte le querele che hauessero contro alcun predicatore, & che diligentemente siano essaminate, & trouando alcuno con verità scandoloso, vogliamo che non sol sia punito secondo l'essigentia della sua colpa, ma ancho priuo della predicatione.

Quelli li quali fuora delle sue prouincie d'altri che li general prelati, saranno instituiti predicatori, o confessori di secolari, ritornando alle proprie prouincie, non possino essercitar tal officij senza il cōsenso della maggior parte de padri della prouincia sua.

Doue si eleggono li confessori.

Niun sia admesso alle confessioni di secolari, ne instituito confessore, ouer predicatore, se non nel prouincial capitolo, essortando quelli a chi spetta, di non promouere se non persone idonee, sopra cio aggrauando le conscientie de quelli che gli haueranno ad instituire, certificandoli, che al tempo della morte non solo renderanno ragione di peccati proprij, ma ancho de quelli che commetteranno detti predicatori, & confessori, in euento che non habbino eletto persone dalle quali non puo espettarsi, se non satisfattione.

Ordiniamo di piu, che per il tempo che ha d'auenire li prelati ad alcuno non concedino quelle patente lettere di predicare, doue a lui piace cō

l'altre gratie annesse, per le quali erano detti alcuni predicatori apostolici, attento che per longa esperientia, se è trouato, che per tal concessioni sono venuti molti disordini.

Non si cōcedino piu apostoliche

Per ristringer li discorsi de frati, che sono dannosissimi a l'ordine, essortiamo a non mandar predicatori fuor di sue prouincie, quando si puo far altramente, & essendo mandati saranno contenti de vn sol compagno in viaggio.

Nō si mādino fuora predicatori senza necessita.

Detti predicatori per suo vso, o commodo, non faranno, ne permetteranno che si faccia alcuna questa pecuniaria, & l'elemosine che gratis gli saranno offerte, facciano consegnare integramente in man del procuratore del conuento, & di dette elemosine con consenso del guardiano, & discreti sia prouisto al predicatore, o per il suo viaggio, o per qualche sua necessità, quel che auanzara sara del conuento doue predicha, & si spenderanno in vtilita de frati.

Che se ha fare della elemosina data a predicatori.

Niun sia instituito confessor de secolari, se non hauera anni trenta, cōciosia che menor di età rare volte habbia quella grauità, & maturità che si ricercha in tal officio.

Et perche in questo capitolo sono poste queste parole. *Moneo quoque & exhortor eosdem fratres, vt in predicatione quam faciunt sint examinata, & casta eorum eloquia ad vtilitatem, & edificationem populi. &c.* Si guarderanno detti predicatori di non predicare cosa alcuna, contro la liberta della santa Romana chiesa, & di non detrahere ad alcuna persona ecclesiastica, ouero di eccitar scandolo contro il clero, o religion alcuna, ne nominar persona alcuna presente, reinfaciandoli alcun suo peccato, ma piu presto in generale predicheranno contro vicij, attento che secondo la sententia di sā Hieronimo, il riprender in commune non offend'alcuno, & illuminarāno i popoli a conoscer gli error loro, & non incorrere nelle moderne, & sataniche heresie, & li fermeranno nella verità dell'ortodossa fede nostra, & gli esorteranno a non creder, se non quel che crede la santa madre chiesa, & quel che hanno li generali concilij (legittimamente congregati) determinato, si de santi sette sacramenti, quanto dell'altre cose spettanti alla fede nostra. Et se alcuno temerariamente presumera predicare contro il stato, honore, degnita, & liberta ecclesiastica, nel medesimo instante sia priuo de l'officio della predicatione, & di tutti gli atti legittimi. Et se doppo la sopradetta priuatione (come immemore della propria salute) presumesse di predicare il medesimo sia per suoi prelati irremisibilmente carcerato, da qual carcere non sia cauato, se prima non promette di satis far a tutto quel che suoi prelati l'ordinaranno, & quando essi prelati fossero negligenti in essequir quanto di sopra è detto, caschino nella medesima pena, se gia per qualche legittima causa, & per schifar alcun maggior

Modo che debbono tener li predicatori nelle p̄diche loro

male,

male, non hauessero differito il darli la penitentia, perche in tal caso meritano escusatione, specialmente quando sono di pronto animo (cessante tal causa) di castigarli, secondo la mensura del delitto.

Si comanda strettissimamentente a tutti li frati di qualonqne grado, o condition si siano in virtu di santa obedientia, sotto pena di scommunicatione da incorrersi nel medesimo instante, che niuno ardisca di dommatizare, predicare, difendere, approuare, publicamente, o priuatamente alcuna dottrina, sententia, o conclusione erronea, sospetta nella fede, scandalosa, dubbia, heretica, dannata, o contra i buoni costumi, detestãdo i frutti di penitentia, & l'austerità della vita, & essaltando l'amor carnale; ouer dar fauore a chi dommatizasse, predicasse, insegnasse, o difẽdesse il medesimo, e conuersar, ouero hauer famigliarità con tali, o tiner appresso se libri heretici, & dannati, senza licentia della sedia apostolica, & se alcuno (che Dio voglia, che non sia) presumera il contrario, essendo canonicamente ammonito, non si emenderà, subitamente sia dal suo prouincial ministro, essendo presente, o in sua assentia dal guardiano nella cui giurisditione predica carcerato, ne possi esser liberato senza espressa, & special licentia del ministro generale, & se prelati saranno negligenti all'osseruantia di questo statuto, in quel instante s'intendino depositi da lor officii.

Niun puo far stampar libri senza licẽtia di chi spetta.

Niuno frate, o per sestesso, o per mezzo d'altri presumerà di stampare, o far stampare libro alcuno senza licentia scritta dell'ordinario (cio è del vescouo, nella cui diocesi intende stamparlo) & del ministro generale, ne il ministro generale gli dara tal licentia, se prima non vede, & approui detto libro, ouer commetti ad alcuni dotti, & qualificati padri, che sia essaminato, & approuato, & chi fara l'opposito in quel medesimo ponto sia priuo de gli atti legittimi.

Non si defraudino gabelle.

Comandiamo per santa obedientia in virtu del spirito santo, che niuno frate, ne in publici, ne in priuati parlari, o in confessione, o altro modo, con parole, o fatti in propria persona, o per mezzo d'altri ardisca di fraudare gabelle, dacii, & pedagii, de cose di secolari, e chi fara il contrario secondo la qualità de l'eccesso, saragli assignata la penitentia.

Le confessioni delle dõne secolari si faccino in alcun luogo della chiesa honesto, & manifesto, & a questo deputato, & niuno frate per fatica del confessar suo ardisca domandar elemosine pecuniarie a quelli che confessa, & quando che occorresse a confessar alcuna donna in casa sua, o per causa d'infermità, o per altra legittima causa vogliamo, che il compagno sempre veda il confessore, quando commodamente si puo fare, & che la porta della camera, nella quale il confessore confessa la donna stia sempre aperta, accioche nõ solo si rimouino le occasioni di peccati, ma an-

cho ogni offendicolo, & scandalo del prossimo.

IN CHE MODO I PRELATI NEL VISITAR E CORREGGERE *suoi sudditi, debbono osseruare la forma canonica, specialmente nelle cose necessarie alli retti giudicij. Della persona del giudice, modo de conuincere li rei, e delinquenti. De quelli che per se stessi confessano suoi errori. Delle appellationi, e de qualonque altra cosa, nella quale si conosce la rettitudine del giudice.*

Cap. X.

FRATRES, *qui sunt ministri, & serui aliorum fratrum, visitent, & moneant fratres suos, & humiliter, & charitatiue corrigant eos. &c.* Accio che prelati dell'ordine nostro, nelle loro visitationi, inquisitioni, processi, e correttioni, procedino giuridicamente secondo la legge d'Iddio, e forma canonicha, e che a guisa di tiranni non habbino per legge la volontà, è parso a noi fra clemente general ministro del tempo presente, pregato sopra ciò da molti reuerendi padri, con breuità in questo capo di descriuere secondo la sententia de dottori, sacri canoni, e massimamente del nostro irrefragabile Alessandro de Ales nella terza parte della sua somma, il modo di procedere ne giudicii.

Onde è da notare che anchor che ne gli antiqui statuti dell'ordine, e dechiarationi della regola si legga conformemente al capitolo. Ad hæc, de dolo, & contumacia. Che nelle ecclesiastiche persone, e negotii, il rigore, e dritto di giustitia non si ricerchi, soggionge però iui il Papa, che cio s'intende, pur che la giustitia non pericoli, & habbi il luogo suo. Per questo adunque li prelati ne suoi giuditii non debbono di proprio capo assoluere, o condannare gli rei e delinquenti, ma si bene secondo la legge d'Iddio, e forma della chiesa. A questo proposito il beato Agostino sopra quelle parole del sesto cap. della prima epistola alli Corinthi. Secularia negocia si habueritis contemptibiles in ecclesia illos constituite ad iudicandum, dice. Nó volse il beato Paolo che l'huomo fosse dall'altr'huomo giudicato, e sententiato per semplice sospitione, ouero con straordinario, & vsurpato giuditio, ma si bene (come di sopra è detto) secondo la legge d'Iddio, & ordine della chiesa, quando sara del suo errore confesso, o conuinto. E per piu chiara intelligentia di quãto è detto, è da notare che secondo le leggi, sono tre sorte di differentie di giudici, cio è. Ordinarii, Arbitrarii, e Delegati. Li primi son quelli che dall'Apostolica, e canonicha legge, (come sono gli ecclesiastici) ouero dall'Imperadore, o leggi Imperiali (come sono li secolari) hanno legittima potesta, secondo c'hab

Nelli iuditij si debbe seruare la forma canonica.

Tre sorte di iudici

do c'habbiamo nel decreto, nella seconda causa alla questione sesta al capitolo a iudicibus, ouero giudici ordinarij sono quelli a quali per la dignità, & officio c'hanno gliè lecito a giudicare. Et in questo modo i generali, e prouinciali ministri sono giudici ordinarij, a quali per la giurisdittione, & authorità c'hanno, possono castigar gli delinquenti. Iudici arbitrarij son quelli quali sopra quelli c'hanno ad esser giudicati, non hāno autorita alcuna, non dimeno co'l consentimento di quelli che litigano, sono eletti in giudici, com'habbiamo nel sopradetto luogo, ne quali compromettono ogni ragion loro, e s'obligano a star a loro sententia, dalla quale secondo le leggi non si debbeno poi appellare, e questi tali sō detti solo arbitrarij. Ma alcuni sono, & ordinarij, & arbitrarij, e son quelli che per l'officio, e dignita c'hanno, hauendo legittima podesta sopra le persone a loro commesse, sono eletti ad arbitrare, e sententiare da quelle persone che non sono sottoposte a loro giurisditione, come per gratia d'essempio. Se fosse differentia fra gli confini, e cerche di due prouincie, & il generale di consentimento delli ministri di dette prouincie commettesse la decision della lite loro ad vn terzo ministro, questo terzo, benche sia ordinario in sua prouincia, è però arbitrario, rispetto alle due prouincie c'hanno in lui compromesso il termine, e sententia della lite.

Di iudici arbitrarij

Quali siano li iudici delegati.

Li terzi sono giudici delegati, a quali per special mandato de gli ordinarij (come del generale, o prouincial ministro) o straordinarij (come per mandato di commissarii, o legati mandati da sopradetti ordinarii con pienezzá di podestà) é commessa vna, o piu cause d'esser giudicate. E da qui cauo questa consequenza che'l commissario mandato dal generale ad alcuna prouincia al cui commette tutta la sua auttorità, non è delegato, e consequentemente puo suddelegare, ma piu presto straordinario, ouero legato, conciosia che non li sia commessa vna sola causa, o piu d'essere giudicate, per tanto puo suddelegare, e sustituire ad alcuna causa particolare vn'altra delle persone a se commesse. Et perche egli è scritto nel Deuteronomio al primo cap. quòd Dei iudicium est, cio è il far giuditio spetta a Dio. Però il giudice nel giudicare tiene il luogo d'Iddio, e debbe ad esso conformarsi in tre cose, cio è. Nella autorità nella verità, e nel la bontà. L'auttorità debbe risplender nell'officio, e potestà, la verità nel giuditio, e chiara cognitione della causa, la bōta nella rettitudine dell'animo, e di vita. Quali tre cose si cōtengono in quel che è scritto nel Deuteronomio a cap. 16. per quel che comanda (*Iudices, & magistratus constitues in omnibus portis*) habbiamo l'autorità, in quel che soggionge (*Vt iudicent populum iusto iudicio*) manifestasi la rettitudine del giuditio, & perche quel che sequita (*Nec in alteram partem declinent*) conclude la rettitudine dell'animo, & vita, altrimente saria giudice sospetto, e partiale, quando dipē

Il commissario particolare puo suddelegare.

desse

desse ad alcuna parte fauoreggiandola contra la giustitia. E per piu chiara cognitione della rettitudine di giuditij, dico che alcune persone non sono idonee a giudicare, perche sono priue d'auttorità, & questo, o per il sesso (come la donna, della quale è scritto nel Genesis al terzo Sub potestate viri eris. Essendo adonque posta sotto l'altrui podesta non puo giudicare altri) ouero per la seruitu (de qual è scritto nella prima canonica di san Pietro al secondo capitolo. Serui subditi estote in omni timore. Altre sono escluse per esser priue di giuditio, ragion è verità, e questo o a tépo (come li putti) o sempre (come il giudice sordo, muto, o sempre furioso) Altre non sono idonee a giudicare per sua colpa, o errore (come g'i heretici) altri per cagione della conuersation contagiosa (come li scommunicati) & altri per l'ighoranza (come sono gli estranei, & in cogniti) o per sospetto di malitia (come sono gl'inimici del reo, ouero altri a lui legitimamente sospetti) secondo è scritto nel decreto. 5.q5.

Quali sono li idonei a far iuditio

E anchora da sapere, che sono due sorte di giuditij, cio è temerario (qual è prohibito in san Luca al sesto, nolite iudicare) & ordinato, fondato nella legge d'iddio (e questo è concesso a l'huomo) & è di due sorte, cio è discreto, e vero, ch'è delle cose manifeste, & certe, del qual san Paolo alla prima di Corinthi al secondo, l'huomo spiritual giudica altri, e non è d'alcuno giudicato, l'altro è di correttione, e spetta sol a prelati, a quali spetta correggere i sudditi secolari i demeriti loro.

Duoi sorte di iuditij.

Il giuditio puo esser temerario, & da parte del giudice, & da parte della persona giudicata. Da parte del giudice è temerario in tre modi. Primo quando la persona si vuol intromettere in quel che non gli conuiene, & si vsurpa l'officio del giudice che non ha, contra il quale dice Paolo a gli Hebrei al secondo nemo sumit sibi honorem, & Agostino sopra quel detto. Quis es tu qui iudicas? Non volse dire l'apostolo che l'huomo fosse dall'altr'huomo giudicato con straordinario, & vsurpato giuditio. Secondo per l'indegnità, quando la persona giudica altri di quelle colpe, e peccati in che ella pecca, del quale Paolo alli Romani al secondo cap. In quo alium iudicas te ipsum condemnas. Soggionge la causa, quando dice. Eadem enim facis quæ iudicas. Terzo per l'ignorantia della qual Daniel al 13. cap. dice. Sete fatti tanto stolti voi figliuoli d'Israel che non conoscendo, ne giudicando il vero, hauete condennato alla morte la persona innocente, e la figliuola de Israel, cio è Susanna. Da parte della persona giudicata è temerario etiam in tre modi. Primo quando giudicassi la persona per quel che a venire, del quale la glosa sopra quelle parole. Nolite iudicare, dice. Non sappiamo qual sara quello che al presente è malo, della correttione del quale a disperarsi è temerità. Secondo, quando si giudica l'intentione a noi incerta, della quale dice Agostino

Il iuditio puo esser temerario in duoi modi

nel prefato luogo. Sonò alcune cose che non sappiamo con che animo, & intentione sono fatte, però è temerità a giudicarle in sinistra parte, dicendo la legge canonica, che le cose dubbie debbuno sempre nella miglior parte interpretarsi. Terzo, quando si giudica la persona del pecca to secreto, del qual giudicio dice Paolo nella prima de Corinthij al quarto cap. Non vogliate auanti il tempo giudicare, l'huomo adonque non puo esser giudice d'altri de peccati c'hanno a venire, e secreti, e dell'intẽtion incertà, perche de tali il padre eterno ha riseruato il giuditio da farsi dal suo figliuolo, come è manifesto in san Giouanni al quinto cap. oue si dice il padre ha dato al suo figliuolo ogni giuditio, il che s'intende delle tre cose predette.

Il mal giudice puo giudicare altri.

E benche vn mal giudice per merito, & idoneità non possi giudicare il suddito suo, puo però farlo per potestà, officio, nondimeno non puo in vna medesima causa esser giudice, e testimonio, onde Bonifacio, quarta, q. iiij. Niun mai presumerà esser accusatore, e testimonio, perche in ogni giudicio è necessario che siano almeno quattro persone, cio è gli giudici eletti, accusatori idonei, defensori congrui, e testimonij legittimi. Onde il beato Agostino nell'homelia de penitentia dice, niun presuma esser giudice, & accusatore, cõciosia che il giudice (secondo è detto di sopra) debbe esser persona media, e conseguentemente non debbe dechinare, ne a l'una, ne all'atra parte. Oltra di questo è da notare che benche il giudice possi ammonire il suo superiore, e prelato, non puo però arguirlo, e giudicarlo, perche arguire, e giudicare conuiene solo a prelati, onde Paolo a Timotheo dice. Argue cum omni imperio, e san Bernardo disse ad Eugenio Papa Moneo te non arguo. Appresso il giudice non puo per suo proprio giudicio, o conscientia giudicar alcuno, onde santo Ambrosio sopra il psalmo Beati immaculati dice, che'l buon giudice quando va a giudicare alcuno non va preparato, ne porta seco alcuna cosa de casa sua, o proprio, giudicio, ma sententia secondo che intende, che è a dire, che giudica secondo le cose proposte, allegate, e legittimamente prouate. Il beato Agostino nel luogo sopradetto dice, molti son corretti come Pietro, molti son tolerati come Giuda, de molti non sono suoi errori conosciuti insino a tanto che venga il signore al giudicio vniuersale, il quale illuminarà i secreti del cuore, ma noi niuno escludiamo dalla communione, e participatione de fedeli per escommunicatione, se non harà confessato, o sara conuinto del suo errore. Et accio questo meglio sia inteso è da sapere, ch'è conscientia di legge, o di ragione, e conscientia di fatto, la prima è quella che giudica secondo le depositioni diligentemente essaminate, e prouate, e con questa conscientia debbe far li giudicij, e sententiar nelle cause, e non secondo la conscientia del fatto, che è, o nõ è,

Niun puo esser iudice, & accusatore.

Niuno iudica per propria consciẽtia

Due son le sorti di conscientia.

anchor

anchor che fosse a lui manifesto. Questa seconda conscientia del fatto è fondata sopra l'esistentia della cosa, onde altro è a giudicar la verita del giudicio, & altro è iudicar la verita del fatto. Et accio meglio intendi questo, ti do vn'essempio, mettiamo per caso che Pietro sia accusato al giudice di latrocinio, e che l'accusatore produca legittimi testimonij contra Pietro, e dall'altra parte che nel tempo che li testimonij dicano Pietro hauer commesso il furto, detto Pietro fosse stato con il giudice, e che il fatto fosse chiaro al iudice, cio è che Pietro per niun modo hauessi in tal tépo commesso il furto, detto giudice secondo la conscientia della legge, o ragione, qual risguarda alla proua, doueria condannar pietro, perchè è prouato delinquente per testimonij, e proue sufficienti, ma procedendo secondo la conscientia del fatto, attento che consta al giudice con verità che non ha commesso tal furto, e che in fatto non è cosi, come fu prouato, il doueria liberare, in tal caso che hauera da far il giudice, & prelato, conciosia ch'egli è scritto, che non si debbe condannar l'innocente? Dice Alessandro de Ales nel suddetto luogo che'l giudice con tutte le forze sue debbe affaticarsi (salua la giustitia) d'escluder l'accusationi, e li testimonij produtti contra quello che sa ch'è innocente. Nondimeno se accadesse che per niuna eccettion di legge, o di giustitia (come saria che l'accusator, e testimonii fossero inimici della persona accusata, ouero infami, e consequentemente non idonei, ne accusatori, ne testimonii) potessi reprouar gli accusatori, o testimonii, ne si potessi in modo alcuno senza scandolo differir la sententia, in tal caso il giudice, e prelato debbe rimetter il giudicio del suppremo prelato il sententententiare nella causa, e tal suppremo prelato per esser in lui la pienezza di potestà, potra mitigar la pena della legge, o in tutto rimetterla, ma quando senza scandolo non potessi il giudice inferiore differir la sententia dice il detto Alessandro, che se egli condannassi l'innocente con dolore però e tristitia, non peccaria, perche giudicando secondo la conscientia di ragion, e giustitia, giudica vno che al tribunal suo è prouato delinquente, & in tal caso è manifesta la differentia fra la conscientia di ragione, e di fatto, perche secondo quella di ragione condanna quello, che secondo il fatto a lui manifesto l'assolueria.

Se tu dimandi se'l prelato, & giudice senza misericordia puo gastigar i rei, essendo scritto in san Giacopo al secondo capitolo, che saranno giudicati senza misericordia quelli che non sono ad altri misericordiosi. Rispondo conformemente al beato Ambrosio nel libro de gli officij, che quel giudice, che perdona alli delinquenti, prouoca tutt'l mondo a far contra quel ch'è di precetto, con gran misericordia di condegno castigo si punisse vno, acciochè si saluino molti, cosi come vn perito medico, ta

Nō si debbe perdonar alla persona in pregiuditio della republica.

glia dal corpo vn membro fracido, acciochè non corrompa gli altri mẽbri ſani. Vuole adonque ſanto Ambroſio, chè non ſi debbi perdonar alla perſona in preiuditio della communità.

Se di nuouo ricercaſſi, ſe'l giudice, & prelato puo punir quelli che peccano in lui, & contra ſua perſona, riſpondo di ſi, non per riſpetto, & cõſideratione di ſua propria perſona, ouero della propria eccellentia, & honore, ma piu preſto per riſpetto d'Iddio, & della chieſa, che ripreſenta, della quale è paſtore. Onde l'ingiuria fatta contra prelati, non è da eſſer tenuta, ſe non per ingiuria fatta a Dio, ſecondo che habbiamo in ſan Luca al decimo, Qui vos ſpernit, me ſpernit. L'honor che ſi fa a prelati, & il vituperio ſi fa a Dio, che ripreſentano in tal officio. Onde il ſopradetto ſanto Ambroſio dice, che a prieghi di Helia Dio fece deſcendere il fuoco dal cielo per vendicar l'ingiuria fatta al profeta, quale non era ſe non ingiuria fatta a Dio, onde per queſto che il prefato profeta domandò il fuoco dal cielo non volſe dimoſtrare di che merito foſſe appreſſo Iddio, ma piu preſto, che quello che egli adoraua, & riueriua, era il vero Iddio.

Il prelato puo punir quelli che in lui peccano.

Appreſſo dico che gli errori, & peccati ſi debbono punire concorrendogli tre coſe, cio è giuriſdittione da parte del giudice, l'eſſer conuinto da parte del reo, e pace, ouer vnità, da parte della republica, in tal modo, che'l caſtigo non cauſi ſciſma, & diuiſione nella republica per quello che ſi caſtiga. Del primo parla ſanto Agoſtino nella prima epiſtola a Corinthij al ſeſto capitolo, dicendo. Quelli che ſono fuora, cio è l'unita de fedeli, non eſſendo a noſtra giuriſdittione ſottopoſti giudicara il ſignore, ma da quelli che ſono dentro, noi cio è fedeli dobbiamo riſecare con li giuſti caſtighi la putredine, & peccati. Del ſecondo ſcriue il predetto Agoſtino nel ſopradetto luogo al cap. 12. dicendo. Se tu ſei giudice, ſe appreſſo te hai l'accuſatore, ſe con verità, & legittimi teſtimonii è conuinto il reo, conſtringe, caſtiga, ſcommunica, degrada. Del iii. dice il medeſimo Agoſtino nell'epiſtola contro l'epiſtola di Parmeniano. Sempre che'l peccato è manifeſto, & appare a tutti eſecrabile, & deteſtando, ſe non hara tali difenſori, per li quali poſſi naſcere alcun ſciſma, & diuiſione, non dorma la ſeuerità della giuſtitia. Et piu ſoggionge quando alcun chriſtiano ſara ritrouato & compreſo in tal errore, che meriti d'eſſer ſcõmunicato, ſe ſcommunichi, doue non ſara alcun pericolo di ſciſma, o diuiſione, e queſta è la ragion, perche la medicina non debbe eſſer di maggior danno dell'infermità. In tal caſo il predetto beato Agoſtino nel libro del conflitto de vitij ci dona tal rimedio dicendo, ch'è eſpediente che gli errori di delinquenti per alcun tempo ſiano coperti col ſilentio (e queſto per non incorrer nel ſopradetto danno) accio ſiano puniti in tempo piu

Li peccati ſi debbono correggere concorrendo tre cauſe.

atto, nel qual non gli sara pericolo alcuno di scandalo.

Piu dico che Innocentio terzo nel concilio generale dice, a corregger le trasgressioni (non parlando di quelle che sono manifeste, delle quali diremo di sotto) si puo procedere in tre modi, cio è per accusatione, denuntiatione, ouero inquisitione. Et in tutti questi modi si debbe vsar diligentia, & buona cautela, accioche per vn leggier male, non si venghi a grandi inconuenienti.

In tre modi li giudici debbono procedere.

Li dotti nella legge distinguono, che le accusationi operano degradatione, e priuation di officio, però quel che accusa debbe inscriuere, e far il libello, per il qual egli si obliga a patire quel che douerebbe patir l'accusato, quando intrauenessi che egli non prouassi esser vero quello in che accusa altrui. Questo modo di procedere è fondato sopra quella sententia del Deuteronomio alli 25. cap. che dice. Se sara lite fra alcuni, e ricorreranno al giudice, quel che sara di giustitia essequiranno. Nella denuntiatione si attende alla correttione del delinquente secódo l'affetto di pietà, e carità, e non di seuerità, come nel sopradetto processo di accusatio ni, per tanto a tale debbe preceder vna caritatiua ammonitione. E detto modo si caua dal Leuitico al quinto capitolo, doue si dice, che quel che sentira giurar, cio è il falso (secondo la glosa interlineare) & sara testimó nio, e consapeuole del giurante, se non lo manifestara sara grauemente punito, nel qual luogo dice il beato Agostino, che tal manifestatione è detta denuntiatione, della quale nel capitolo. In omni negocio, de testibus & attestationibus, e data tal regola a chi vorra denunciar il peccato d'altri. Onde debbe fra se, e lui solo secondo quel detto di san Mattheo al capitolo decimo ottauo. Si peccauerit in te frater tuus, vade & corripe eum inter te, & ipsum solum riprenderlo, & scusara per vn testimonio quanto a prouar l'ammonitione tua, e se non si correggera, chiama vn'altro teco, e cosi farete duoi testimonii per probatione d'hauerlo ammonito, & se anco non si emenda, chiama teco duoi, & sarete tre persone, conciosia che alla proua di vna cosa bastino duoi, o tre testimonii, & se per questo non si emendara, diralo poi al prelato, & tal relatione sara denuntiatione.

Che operi la denuntiatione, e del modo di farla.

Nella inquisitione si opera la priuatione, non dell'officio che l'inquisito ha, ma si bene della amministratione, & essecutione dell'officio. Et perche nelli prelati, & giudici saria cosa pericolosissima, se qualonque denonciatione fosse ammessa. Per tanto innanzi che si ricerchi, & proui si il fatto di vno, debbe proceder publica fama, che quel contra il qual si procede, habbi commesso quel errore, del qual è fama che ha commesso, & questa fama publica non debbe esser appresso persone vulgari, e vile, perche le voci della plebe son vane, ma si ben appresso persone graui & hone-

Che operi l'inquisitione.

& honeste, onde detto Innocentio soggionge se le trasgressioni d'alcuno per fama verranno all'orechie de superiori non da maleuoli, & maledici, ma da persone prouide, & honeste, non vna sola volta, ma, spesso detto superiore debbe in presentia de piu antiqui, e sapienti diligentemente cercar la verità, & questo si fa per precluder la porta, & via alle false, & maligne calonnie, & infamie. Questo modo di procedere ne giudicii si caua da san Luca al 16. doue al fattor che fu infamato appresso il suo signore c'hauea dissipato suoi beni, disse il signore rendi ragione dell'amministratione del tuo officio, & nel genesi al decim'ottauo cap. la voce di quelli di Sodoma è multiplicata, & ascesa nel mio cospetto, descenderò, & vedrò se il rumore che ho sentito, haranno posto in opera, per il che si manifesta che Iddio senza la precedente fama non si mosse a ricercar la verità del peccato de quelli era rumore, & fama.

La disposi tione del l'ordine iudiciario

L'ordine del procedere ne giudicii è talmente ordinato, & disposto. Prima se da all'attore, & accusatore, quale in propria causa non puo esser giudice, il ricorrere, & ritrouar il giudice. Secondo si ricerca che auttorità tiene detto giudice. Terzo si cita, & chiama il reo, ch'è accusato al giudicio, conciosia che niuno assente si puo condennare, se non fosse assente per contumacia (& questo è solo quando che essendo egli legittimamente citato non vuol comparere) la citatione è de iure diuino, & fondamento di tutto l'ordine giudiciario. Onde Festo preside ne gli atti degli apostoli alli 25 capi disse. Non è consuetudine a Romani di dannare, & giudicar alcuno, se prima quel ch'è accusato non hauera presenti gli accusatori, & che li siano date le sue difese per purgarsi da peccati, de quali è accusato. Et in san Giouanni al settimo cap. disse Nicodemo. La legge nostra non condanna alcuno, se prima non s'intende sue difensioni, & conosca quel che fa. A questo etiam proposito habbiamo nelli numeri al 16. che Moise citò Datan, & Abiron che comparessero in giuditio, & iui si soggionge la contumacia, quando ricusorono di comparere. Quarto si danno l'eccettioni, che sono quando che alle persone di testimonii se li oppone, che sono infami, scommunicate, confesse & conuinte in giudicio. Quinto s'ammettono le ricusationi, & declinationi dal giudice sospetto, Sesto si forma il libello continente l'accusa, la persona accusata, il giudice, e la colpa in che l'accusano, quale l'accusatore presenta al giudice sotto questa forma. Io tale in presentia, & appresso tal giudice, e prelato denuncio il tale reo, & trasgressore di tal statuto per l'adulterio che ha commesso con tale, essendo seco tal mese, in casa tale, regnante tal preposto. E questo libello obliga etiam l'accusatore, non prouando l'adulterio a quella medesima pena, alla qual saria soggetto l'accusato, quādo hauesse commesso tal peccato. Settimo se danno le sicurtà dal procu-

ratot del reo, & del accusatore, che insino al fine della lite perseueraranno nel giudicio. Ottauo sono ammesse le prorogationi, e dilationi, che si danno per poter maturamente deliberarsi contra il precipitoso conseglio. Vltimo seguita la contestation della lite, che si conclude, quando che l'attor e'l reo dicono. Siate testimonii, si da etiam alle parti il giuramento di calumnia, per li quali iurano il reo, & attore che l'accusationi, & risposte daranno senza animo di calumniar la parte. Et come è manifesto de tutte le cose predette alcune sono in fauor dell'accusatore, alcune in fauor del reo, & altre in fauor dell'uno, & l'altro.

E tutte queste cose sono consone alla legge diuina, com'è manifesto nel Leuitico a cap. 19. doue si comanda che con giustitia tu debba giudicar il prossimo tuo. E benche la legge diuina sia sufficiente a dannar li nocēti, e liberar gl'Innocenti, non dimeno perche la malitia de gli huomini è infinita. Per tanto Iddio a ministri della legge ha lasciato il statuire, & determinare quelle cose che sono espediente, & necessarie alla salute. Onde nel Deuteronomio al decimo settimo cap. è scritto. Quel che suberbirà non volendo obedire alli precetti del sacerdote per decreto del giudice, habbi a morire.

E perche è detto di sopra che'l prelato puo solamente punire li confessi in giudicio è conuinti. Per tanto accioche lor sappino in che modo con tal persone debbono gouernarsi, è da sapere, che Clemente quinto nel capitolo monasterium, nel titolo de confessi dice. Quelli per cagion de quali il prete dice hauer commesso l'omicidio, se per altra via non constara esser questo vero, non vogliamo che dette persone siano soggette ad alcuna pena. Conciosia che secondo le leggi canonice, & ciuili, quel che o liberamente in giudicio, o per artatione & tortura confessa il peccato da se commesso, non si debbe interrogare del peccato d'altri, attento che tal confessione fatta non pregiudica in giudicio se non a se stesso che confessa. Nondimeno quando che de complici, o compagni del peccato cōmesso fosse publica fama del suo errore, il giudice gli debbe astringere a purgarsi canonicamente nel modo che diremo di sotto. Vale adonque, & ha forza detta confessione contra il confitente, conciosia che per il detto suo contra se stesso il possano giudicare, & non contra compagni del peccato, che confessa. Per tanto se vno confessa di complici del suo peccato non è sofficiente testimonio contra loro, perche hauendo confessato il suo errore è infame d'infamia di fatto, consequentemente nō fa indicio, non essendo testimonio, che non patisca eccettione.

La confessione di alcuni in iudicio preiudica a se, & non a compagni.

Vn reo si proua, e conuince tale (escludendo la proua per instromēto) in cinque modi. Ma auanti li dechiariamo è da notare, che forum generis neutri sinifica il territorio de qualonque giudice fra il quale puo punire

Foro neutro che significa.

punire li delinquenti. Probatione non è altro che vna conuintione, & proua che fa certezza, e fede d'una cosa dubbia, & questo in cinque modi, cio è per euidentia del fatto, per fama, per presontione, per giuramento, e per testimonio. Quant'al primo dico, che son due sorte di notorii, & euidenti, cio è notorio di legge, vel iuris, ch'è quel fatto, e colpa, come dice la decretale, del quale alcuno secondo i sacri canoni è stato sententiato, e condennato, come saria se vno hauesse commesso vn furto, e di tale fossi stato sententiato, e punito, detto furto doppo la sententia data è detto, notorium iuris, ma quando detto furto fosse noto, e manifesto, & che non si potessi per alcuna fuga celare, auanti che sia condennato, e sententiato è detto notorio di fatto manifesto. Notorio di fatto presunto saria, secondo le leggi, che vno sia padre d'un'altro perche padre si presume sia vno, che per le nozze fatte ha contratto matrimonio. Et in qualunque de sopradetti modi la colpa commessa, e notoria, puo il giudice, e'l prelato per officio punire il criminoso, benche nanti il giudice non sia accusato, ne sia per se confesso, o conuinto. Quanto alla proua per fama, e rumore, dico secondo la sententia del predetto nostro Alessandro, che per detta fama non possiamo conuincere alcuno talmente del maleficio, che possiamo per diffinitiua sententia giudicarlo, e punirlo, nondimeno la suddetta fama è ammessa nelle cose ciuili, & alla probatione d'un contratto matrimoniale, e la ragion'è questa, perche le leggi son piu facili a riceuer le proue di cose fauoreuoli, & di honesta, che ad ammettere le proue di materie odiose, e criminali. Per tanto a cōuincer le colpe non basta la probation per fama, conciosia che secondo Bartolo non facci inditio per dare la tortura ad vno, è ben vero, che nelle materie ciuili la fama con vn solo testimonio fa vna piena probatione, come habbiamo nel capitolo veniens, il primo, de testibus, nō gia cosi nelle cose criminali. Quanto alla proua per presuntione, è da sapere, che presuntione, e congettura, ouer argomento a creder vn fatto per euidentia d'un'altro fatto, & in giudicio si debbe ammettere, della quale dice la legge. Il dormir certamente di dua insieme, gl'abbracciamenti, il parlar lasciuamente, il basciarsi, confessano, e manifestano la vergogna del fatto. Detta presuntione è di quattro sorte, cio è temeraria, violenta, lieue, e probabile. Temeraria è quando appare, e vedesi congiettura del bene, e non del male, e da tal fatto nasce suspition, e giudicio temerario, qual fu quel del fariseo che in san Luca al settimo diceua fra se stesso, se questo fosse vero profeta, conosceria qual sia quella donna che'l tocca, ch'è peccatrice, giudicaua Christo non esser profeta, perche si lasciaua toccar da vna donna. Violenta è contraria alla sopradetta, & è quando si vede congettura di male, e non di bene, anzi è quella, nella quale

In cinque modi si cōuince il reo.

Due sorte di notorio

In che modo la fama proui vna cosa

Che cosa e presuntione.

Presontione e di quattro sorte.

la quale tutti i segni son mali, e da tal presuntione nasce vna violenta suspitione, qual fu la presuntion nel giudicio di Solomone, per la qual giudicò che'l fanciullo fossi dato a quella donna che compatiua alla morte sua. Presuntion leggiera è quando vi è piccola congettura di male, e molta di bene, dalla quale nasce vna suspition lieue, e giudicio, e di questa sorte pare fossi quello di Solomone, quale giudicò suo fratello adonia alla morte com'habbiamo nel terzo libro de i Re al secondo cap. perche gl'hauea adimandato Abisac sunamite per moglie. Ma la presuntion probabile è quando quasi tutti segni son mali, e pochi vi son de buoni, della qual è scritto in san Mattheo al settimo, guardateui da falsi profeti che vengono a voi con vestimenti di pecore, e semplicità dalli frutti loro gli conoscereti; dice frutti l'opere, e segni, da quali se ne caua probabile congiettura di malitia, benche di fuori mostrino segni di semplicità. Dalla presuntion temeraria, quale nasce dalla peruersa volontà dell'accusante, similmente dalla presuntion leggiera che viene da indiscrettione, & leuità, non si debbe l'animo del giudice mouer, perche in giudicio non hanno forza contro alcuno, delle quali Christo in san Mattheo al settimo dice. Non vogliate giudicare. Dalla presuntion probabile non debbe esser indutto il giudice a dar sententia, ma debbe comandar che quelli contra i quali è tal presuntione, si purghino canonicamente, come dice la decretale nel titolo de purgationibus. Ma dalla presuntion violenta si caua argomento qual proua, per dar la sententia contra quello del quale si ha tal presuntione, come fece Solomone nel sopradetto essempio, e la ragion è questa, perche nasce da specie di male ch'è prohibita nella prima alli Tessalonicensi al quinto capitolo.

Quale presuntione in iuditio faccia probatione.

E piu dicemo che la proua che si fa col giuramento nella purgation canonica è differente da quella che si fa colli testimonij, benche essi testimonij non s'esaminano senza il giuramento, col quale giurano di dir la verita, & deponer il vero, & la ragion è questa, perche nella purgation canonica, che si fa per prouare l'innocentia d'alcuno del peccato che gliè imposto, s'ammette, e si crede al giuramento del calumniato fatto in fauor suo, qual giuramento non s'ammette dal reo in fauor suo, quando per probation de testimonij si procede nella causa sua. La proua per legittimi testimonij è necessaria a conuincer alcuno della colpa commessa, e cosi come alla canonica purgation dell'innocentia seguita l'assolutione, & liberatione del calumniato, cosi all'esser conuinto con legittima proua della colpa, seguita la punition del colpeuole. La purgation canonica si fa con giuramento, & testimonio de buoni, in questo modo, come habbiamo nel capitolo quoties de purgatione canonica. Onde quel ch'è calumniato, contra il quale non si puo prouare la colpa, debbe pur

In che modo si fa la purgation canonica.

garsi in tal modo. Iurera quel che ha da purgarsi sopra il santo Euangelio che non ha commesso quel che gli è imposto, gli compurgatori, come nelle leggi si dice, giureranno che credono che il calomniato habbi giurato il vero, talmente che giurano de credulità, il numero de quali debbe esser communemente statuito dal giudice, & basta che questi tali siano tolerati dalla chiesa, di buona fama, non condennati in giudicio, e che a loro sia noto quello che purgano, & rendono innocente. Quanto alle probationi che se fanno con testimonij è da notare, che secondo habbiamo nel titolo de testibus, detti testimonij si debbono diligentemẽte essaminare, & di tutte le circonstantie prudentemente si debbeno inquirere, cio è di cause che gli moueno, delle persone, del luogo, del tẽpo, se l'hanno per audito, o viso, di causa scientie, ch'è a dire, perche via il sanno, se il credono, o se l'hanno per fama, e tutto questo si fa, accio si sappi quanto si debba creder al detto de testimonij. Et sono tre cose che in particolare derrogano alla fede de testimonij, cio è la cosa, ouer persona, della quale si rende testimonio, il tempo, & luogo, quando che in dette cose son differenti. La cosa quando per gratia d'essempio, vno testifica d'una cosa, ouer persona, l'altro dell'altra, e perche non cõcordano, non è admesso lor testimonio 35.q.6. Il tempo quando vn dice la cosa esser stata in vn tempo, l'altro in vn'altro quarta.q.4. le voci di quelli che rendono testimonio non sono ammesse, come voce di piu testimonij, quali la diuersità di tempi non comporta che siano stati insieme. Il luogo quando vno testifica il fatto esser stato in vn luogo, l'altro nell'altro, per questo modo fu reprouato il testimonio de vecchi contro Susanna, com'è manifesto in Daniel al terzodecimo cap. ne si crede ad vn testimonio che vacilla, e vada hora testificando vna cosa, & hora vn'altra, & la medesima hora in vn modo, hora in vn'altro. 2.q.3. e la ragion è questa de tutte le cose sopradette, perche tutti sono testimonij singolari, de quali nel Deuteronomio al decimonono cap. si dice. Non si credera ad vn testimonio contro alcuno. Testimonij singolari sono quelli che d'una persona testificano sopra diuersi fatti, come saria se Pietro testificasse hauer visto Giouanni commetter vn furto in vna casa, e l'altro testificasse hauer lo visto commetter vn'altro furto in altra casa, ma quando ambiduoi testificano hauer visto detto Giouanni commetter vn medesimo furto in vn tempo, & in vna casa medesima sono detti contestes, & detti testimonii singolari non fanno piena probatione, & la ragion'è questa, perche ricercandosi regolarmente (come si ricercano) duoi testimonii a far inditio, il detto de ciaschedun di loro per se stesso è imperfetto. Ne meno si debbe star alli piu testimonii, ma a quelli che sono di maggior estimatione, & honestà, conciosia che secondo è scritto alli vintitre dell'Esodo. Non in

Li testimonij si debbono diligentemente essaminare.

Tre cose derrogano al detto de testimoni.

Quali siano testes & cõtestes.

iudicio plurimorum acquiesces sentētiæ vt à vero declines, nec sequeris turbam ad faciendum malum. Ma si ben alla sincera fede de testimonii, però secondo la legge sempre si preferisse il vecchio al giouine, il maschio alla femina, l'ingenuo, cio è quel ch'è nato libero, al liberto, cio è a quello ch'è stato liberato dalla seruitù.

E' posto che tutti i testimonij produtti dall'una, & l'altra parte fossero, & in numero, dignita, & fama equali, a chi si ha da credere? Rispondo che communemente nelli giudicij, e cose criminali si debbe sententiare in fauor del reo, però quando nelli testimonij ci è equalità, si debbono ammettere quelli testimonii quali declinano alla sententia piu humana, & questo s'intende che si debbe sententiar per il reo, pur che la parte dell'attore non fossi piu fauoreuole, come se egli operasse per la liberta, per la dote, per il testamento, per pupilli, o difendessi la causa della vedoua, perche queste cose declinano alla sententia piu humana. Onde nell'ecclesiastico al quarto è scritto. Sarai nel giudicar a pupilli misericordioso. Et se alcuno adimandasse se li prelati debbono accettare, & dar luogo alle appellationi di suoi sudditi. Risponde Alessandro terzo nel capitolo, ad nostram, de appelationibus, che dalle correttioni legitime non si puo appellare, se gia la pena imposta non eccedessi il modo, & misura, & iui si pone vn tal caso, l'abbate di san Pietro domandò al Papa se douea ammettere le appellationi de suoi monachi fatte, & interposte per le correttioni ingiunte. Risponde il Papa, conciosia che il rimedio delle appellationi, non è stato trouato per dare ad alcuno patrocinio, & fauore di perseuerare nella sua nequitia, comandiamo che se alcuno de tuoi sudditi si appellara, non manco per questo lascierai di correggerlo, & castigarlo secondo che comanda la regola, ouero statuti dell'ordine.

Se si debbeno ammettere le appellationi.

Appellatione non è altro che vna prouocatione, cio è declinar dal giudice menore, & ricorrere al maggiore, secondo che habbiamo secōda.q. 6 al capitolo, omnis oppressus.

Niuno prelato dell'ordine sia obligato seruar processi, confessioni, ouero altri atti giudiciali oltra sei mesi doppo il capitolo generale, o prouinciale, se all'uno, o l'altro se doueua dedur il negocio, ma infra detto tempo, qualonque vorrà dar querela d'ingiustitia che gli fosse fatta, lo faci in propria persona, o con lettere auanti il suo superiore, o giudice cōpetente. Et passato tal tempo se gli impone perpetuo silentio.

Li prelati oltra sei mesi non debbono seruar gli processi.

Li frati che vanno fuora per obedientia siano obligati nel suo ritorno intimar secretamente gli eccessi notabili de suoi compagni al guardiano, o al vicario in absentia del guardiano. Et se vn frate saperà il difetto di vn'altro per due vie, cio è per confessione sacramentale, & fuori di cōfessione non meno per questo debbe dirlo, & manifestarlo al guardiano, o ad al

Li compagni debbono gli difetti de cōpagni riuelare

ad altro prelato, dal quale ſara richieſto per obedientia, conciosia che queſto in niun modo pregiudica al ſigillo della confeſſione, anzi piu preſto tacendo incorre nel peccato della diſobedientia, & ſe alcuno afferma ra il contrario, & corretto non vorra riuocare, ſia priuato di tutti gli atti legittimi.

Appreſſo dogmatizare, e dire che il frate, che riprēde, & corregge vn'altro ſecretamente con fraterna correttione, ſecondo la forma euangelica non ſia obligato dirlo al prelato, anchora che per obedientia ſia ricercato a dir quel che ne sà, ſimilmente che quando alcuni ſono ſtati compagni a commetter vno ecceſſo, vno non ſia tenuto manifeſtar l'altro al ſuo giudice, & prelato qual puo, & debbe giouare, & obuiare al pericolo delle anime, ſi dichiara queſta dottrina eſſer peſtifera, & non ſana, perche puo tornar in detrimento dell'ordine, & pregiuditio della diſciplina, & correttione regolare, attento che li prelati debbono ſapere gli ecceſſi de ſudditi, non ſolo per punirli quando ſono conuenti, o confeſſi, ma ancho per rimediare a gli pericoli, però tutti quelli liquali teneranno pertinacemente tale openione. Non ſolamente ſiano priuati d'atti legittimi, ma ancho carcerati.

Niuno accuſi di ql che non ſi puo prouare.

Niun frate preſumera d'accuſare alcuno di qual difetto ſi vogli, non potendo con legittimi teſtimonii prouarlo, & chi fara il contrario ſia punito di pena di contrapaſſo, ch'è a dire di quella pena che meritarebbe quello ch'è accuſato, quando conſtaſſi lui eſſer defettuoſo in quel ch'è accuſato, & quello è detto accuſatore, il quale nanti il prelato s'obliga di prouare con legittimi teſtimonii l'accuſatione, & il medeſimo ſi facci di quello il quale con lettere, o con altro modo manda al capitolo gli difetti del guardiano, o d'altri frati, cio è che ſia punito della ſopradetta pena di contrapaſſo. Similmente ancho ſia punito dell'iſteſſa pena, quello, il quale ſcientemente accuſara, o con lettere mandara a capitolo accio di nuouo ſia punito, quello il quale gia è ſtato ſufficientemente corretto. Et ſe mancara nella legittima probatione della infamia, della quale accuſa, ſia punito ſecondo la miſura della colpa. Ancho ſia punito di pena gia detta di contrapaſſo, & talione quello che accuſara vn'altro di quelli difetti, li quali gia nel capitolo ſaranno ſtati reprouati come falſi, eccetto che di nuouo non ſi voleſſi obligare a nuoua probatione, nella quale ſe egli mancaſſe, ſia punito della pena, qual ſaria conuenuta al reo.

Che coſa importi accuſatione.

Comandiamo ſtrettamente per obedientia, che per niun modo ſiano riuelate le perſone delli accuſatori alli accuſati, o ad altri, ſe gia gli accuſati non dimandaſſino al ſuperiore, che gli foſſero riuelati gli nomi de gli accuſatori, & de gli teſtimonii, per poterſi difendere, & eſcuſare, & chi fara il contrario, cio è riuelando, o inquerendo, non poſſi eſſer aſſoluto,

ſenon

se non dal ministro prouinciale, o d'altro a chi lui hauesse commesso.

Circa le visitationi da mandarsi alli capitoli generali, & prouinciali, o contra prelati, o sudditi, vogliamo se osserui la seguente forma, cio è che si faccino omnino secretamente per scruttinio con la disquisitione di tre padri disquisitori, li quali odino gli padri, che vorranno deponere, e dire cosa alcuna, e se alcuna cosa sara deposta in infamia del prelato, di mandino da colui che depone la probatione, & se in essa mancassi, la depositione sia nulla, e non sia scritta, ma se prouara l'intento, tal probatione non sia publicata a i frati, ma scritta, & sigillata sia dal custode, o discreto portata al capitolo generale, o prouintiale da esser essaminata nel diffinitorio senza la presentia di detto prelato.

Modo da mandar le visite alli capitoli

Et vbicunque sunt, & se inuenerint fratres qui scirent, & cognoscerent se non posse regulam spiritualiter obseruare. Dechiariamo all'hora esser giusta cagione di recorrere alli ministri, quando al luogo è annessa proprietà, o cura d'anime, o di batteggiare, ouero di essercitare altri officij da parrochiali, ouero perche par carestia di cose necessarie, bisogna s'affatichino in congregare frutti, & se occupino in cerche inhoneste, & contra la purità della regola, & l'uso generale dell'ordine, ouero per causa della compagnia disonestà, & importabile, massime a i frati deboli, & infermi, per queste, & simil cause debbono, e possino i frati ricorrere a suoi ministri, e da quelli piatosamente, & paternalmente esser riceuuti, & remossi da quelli luoghi, & collocati in altri luoghi diuoti, & spirituali.

Le cause per le quale li sudditi debbono ricorrere a prelati.

Niun frate possi andare fuori del suo conuento, o prouincia, per tal ricorso a superiori senza licentia del suo guardiano, o ministro, & quando da essi hara licentia sia in essa licentia quando andaranno al superiore, espressa la causa del ricorso.

Seguita il modo, quale debbono seruare i generali, commissarij, ministri, & altri visitatori nelle loro visitationi.

Primo per niun modo s'intromettano de cose in tutto, e per tutto secrete, ma solamente di quelle s'impaccino che gli saranno denunciate, o delle quali sara stata fama, e romore. Secondo visitaranno, & faranno inquisitione della pouertà, cio è se li frati tengano cosa alcuna contra volõta, o senza saputa de suoi prelati. Et piu se hanno cose preciose d'oro, d'argento, cose soperchie, & curiose. Se tengano pecunie in man d'altri che del procuratore del luogo, o suo sustituto, e se la tengono come sono obligati solamente per la necessità imminente, & presente, e de licentia de prelati. Se fanno congregatione de cose contra la purità della regola. Se cercano pecunia senza necessita, & in casi non concessi, & con modo indebito,

Modo da osseruarsi nelle visitationi

debito, & se la conseruano nelle cassette poste in publico, & altri luoghi, dalli quali le possino leuare a sua posta, e piacere. Se sono appropriatori de luoghi, se caualcano in casi non permessi, o con bursarij. Se portano panni, & habiti curiosi differenti in prezzo della communita de frati. Se sono promossi frati indegni, se nelle elettioni li fanno subornationi. Se sono partiali nella prouincia, & chi sono quelli che nutriscono le parti. Se si fa la carita a gli infermi, & forestieri dalli infermieri, & guardiani. Se da tutti si serua la communita, se alcuno da mal essempio a secolari. Et se alcuno in fatti, o in parole hara offeso il voto della castità, o hauerà sospette compagnie. Et piu, al manco vna volta l'anno siano visitate le celle de i frati, & tutte le cose c'hanno, & gli sia tolto ogni cosa superflua, & curiosa, & secondo che dice la regola gli ministri ammoniscano, & humilmente, e caritatiuamente correggano suoi frati, non comandando a loro cosa alcuna, la quale sia contra l'anima sua, & la regola nostra.

DEL GVARDARSI DA SOSPETTE COMPAGNIE, ET scandali, sequestrationi da compagni parlamenti con monache, da l'intrare ne monasteri di monache. Et del modo da osseruarsi quãdo ch'è bisogno intrarci, similmente, & de tutti i statuti spettanti ad esse, & qualmente non ponno esser chiamate a iuditio fuor di suoi monasteri, & de casi, ne quali ponno incorrere simonia nell'accettar giouene alla religione. Cap. XI.

FRATRES *non habeant suspecta consortia. &c.* Questo capitolo prohibisse due cose, cio è le sospette compagnie, e il non entrare ne monasteri di monache, circa il primo, dice sã Bonauẽtura, che sospetta compagnia, e non solo di donne, ma ancho de ogni altra persona, se il luogo, tempo, gesti de corpo, sguardi, parlamenti, & altri inditij pretendeno sospitione, come se volendo parlare con donne, si cercasse luogo solitario, & oscuro, tempo notturno, se gli gesti del corpo fossero dissoluti, sel se gli tenesse li occhi fissi in faccia, con risi lasciui, queste tal cose fanno sospetto consortio, fa ancho sospetta compagnia, con dõne l'età, & la conditione della persona. Onde mi persuado che per questa sospetta compagnia si prohibiscano tutte quelle cose che al frate eccitano stimolo di enorme tentatione, & li prestano incentiuo di peccato, o almeno che danno offendiculo, & scandolo a circonstanti, se prohibisse donque ogni sospetta compagnia ch'è ordinata all'immonditia di carne, o che puo probabilmente dar scandolo ad altri. Onde se nel titolo della cohabita-

Ɛ prohibito a frati il sospetto consortio & ingresso nelli monasteri

habitatione di chierici con donne, nel capitolo inhibendum, si dice, che al chierico, o sacerdote non puo tener in sua casa donne, ne la madre, & altre parente per il pericolo del peccato; & scandolo. Et se nel capitolo, si quisquam nel medesimo titolo, se dice che se la persona ecclesiastica tre volte admonita non lasciata di parlar con donne (doue è probabil pericolo di male, o di scandolo) si debbe escommunicare, non è da marauigliarsi, sel nostro padre san Francesco prohibisse a frati ogni pericolo di scandalo, & ogni sospetta compagnia, dicendo san Hieronimo, che nella militia della carne, non si riporta vittoria, se non con la fuga. Onde strettamente comandiamo a tutti e frati a noi soggetti, che non solo dal male secondo la sententia di san Paolo, ma ancho da ogni occasione, & apparentia di male, si astengano, & guardino, come saria sospette compagnie, conuersationi, familiarità, inutili parlamenti, & sequestrationi con donne, & figliuoli, quantonque fosse fatto con buon'animo, & santa intentione, conciosia che alcune volte sattana si trasfiguri in angelo di luce, per illaquear la persona in qualche peccato, raccordandosi che quel che ama li pericoli, & occasion di peccati, per permission di Dio, & suggestion di detto inimico nostro, cascara in essi, & chi sara notato in dette sospette compagnie, & ripreso non si emenderà, essendo in officio, sia priuo di quello, ma non hauendo officio, sia priuo delli atti legittimi, o sia punito d'altra confusibile pena ad arbitrio di prelati.

Son prohibiti li scandoli, & occasioni di peccati.

Quel che sara solito separarsi fuora del conuento da compagni con dõne, o figliuoli, del quale al iuditio de prelati, ne possi nascere sospitione, se canonicamente sara ripreso, & ammonito non si emendera, come sospetto di donne sia priuo de tutti gli officij dell'ordine, ouer porti la probation del cappuccio per vn mese. Et se talmente punito, di nuouo per idonei testimonii sara conuinto di simile sequestratione, sia detenuto in luogo, dal quale non possi vscire, & constretto nel modo sopradetto nel settimo cap. a dir la verità. Et a simil pena sara soggetto, quel che per vn idoneo testimonio, che depone de sequestratione, & vn'altro che depone di cadimento nel peccato della carne, sara in giudicio accusato.

Della sequestratione da cõpagni.

Niun frate permetta che alcuna donna entri ne nostri conuẽti, se gia nõ fosse alcuna illustre, & nobil signora, o gentil donna di buona fama, alla quale non si possi negar la gratia senza offendicolo, & scandolo, & in tal caso non vogliamo che senza gli discreti gli sia data licentia, & entrãdo, & vedendo il luogo, che la entri con buona, & honesta compagnia de secolari huomini, o donne, & chi sara in contrario sia obligato publicamente in refettorio a far la disciplina. Niuna mancho donna sara permessa in tempo alcuno dormir ne detti nostri conuenti, ne mangiarli, & quel guardiano, o presidente de vn luogo che permettesse l'opposito, sia

Dõne nõ entrino ne dormono ne nostri conuẽti.

priuato

priuato della guardiania, se gia dette donne non fossero talmente illustre, nobile, & della religion nostra benefatrice singolarissime, & poste in tal necessità che altroue non potessero hauer honesto alloggiamento, & che in sua compagnia hauessero tal huomini honesti, e graduati, che sen za scandolo non se li potesse negar l'alloggiamento, perche in tal caso se contentiamo che siano alloggiate.

Seguitano li statuti delle monache.

Non parli no frati cõ monache

Ordiniamo che per niun modo alcun frate parli con monache, o suo re del terzo ordine in congregation viuente senza licentia scritta del suo ministro, se gia non sara, o suo prelato, o confessore al tempo de l'essecu tion di suoi officii, & vogliamo che tal licentia li ministri non la diano se non per necessaria, & manifesta causa, & a tal persona che siano certi det ti ministri, che tal accesso sara di edificatione al monasterio, & pace, & di buono essempio a secolari, & frati, ne vogliamo che di tal licentia si habbia a seruir se non per vna volta, & che quelli che haueranno a parla re habbino sempre, o il confessore, o l'abbadessa, o in sua assentia la vi caria presente, & chi parlera senza licentia, & non osseruara il modo, predetto, per la prima volta sia priuo di voce attiua, & passiua. Et a chi tal pena non conuenisse, se gli dia per otto giorni la probation del cap- puccio, per la seconda sia priuo delli atti legittimi, & nelle medesime pe ne incorreranno, non solo quelli che parleranno con nostre suore, ma an cho quelli che parleranno con suore di altro ordine, & comandiamo alle abbadesse sotto pena della priuation delli loro officii, che non permette- no che niuna suora parli con frate alcuno, se prima non si fara presentare detta licentia, quale ritenera appresso se, & che lei, o la vicaria, o il con- fessore sia presente, & non permettera che si parli se non cose necessarie, & a religiosi espedienti, & se alcun ministro senza necessità, & euidente spi ritual profitto dara tal licentia, vogliamo che sia priuo dell'auttorità di licentiar piu frati a parlar con monache, essortiamo detti prelati, & tut ti quelli che sono padri, che si astenghino quanto possino da parlarsi, si perche niuno spiritual profitto da tali inutili parlari si caua, si etiam per dar essempio a gli altri, quali con facilità si potranno ritrahere da tali ac- cessi a monache, & inutili ragionamenti, vedendo che padri non sol cõ le parole, ma ancho con l'essempio gli danno occasion di non andarci.

Niuno entri ne monasteri se nõ ne casi permessi dalla regola.

Et se alcuno intrara nel monasterio, & clausura sotto nostra cura, o d'al- tri, essendo scommunicato, vogliamo sia carcerato per duoi mesi, eccet tuando (come è detto) & li lor prelati, & confessori, quali ammonimo a non entrarci se non per euidentissima necessità, & nelli casi che la rego-

la nostra a loro permette, & siano certi che ancho loro, citra tal necessità entrandoci incorreranno la sopradetta censura dell'escommunicatione. Et quando per bisogno occorrera ad intrarci, subito che saranno espediti da quelli negotii per li quali gli è concesso dalla regola, & pontefici entrare, se ne vsciranno fuora, & tanto che staranno dentro, o siano prelati, o confessori, non permetteranno che vadino li compagni per il monastero, ma staranno tutti talmente disposti insieme, che vno possi veder l'altro. Ne vogliamo che il confessore mai entri nel monastero se non con il compagno assignatoli per capitolo, o con altro suo ordinario, & occorrendo ad infermarsi, o morir il confessore, vogliamo che soplisca vn di quelli che altre volte sono stati confessori ordinarij de monasteri, ad arbitrio del guardiano, e quando non vi fosse alcuno che mai fosse stato confessore, suplira in vice del confessore, il guardiano con il compagno del confessore, insino a tanto che risanera il confessore, ouero che'l ministro prouedera di vn'altro. Il ministro prouinciale, ouero commissario particolare etiam mandato con plenaria potestà occorrendo ad entrare per far suo officio, non entrara se non con il confessore ordinario, o cō vn'altro probatissimo padre. Il commissario generale, possi menar seco tre compagni, & il generalissimo cinque, occorrendo al'uno, o all'altro per necessaria causa permessa nella regola entrarli, & si sforzeranno menar seco tal compagni maturi, essemplari, & graui, che il monasterio ne riporti edificatione, & satisfattione. Onde se come noi habbiamo, de vita & honestate clericorum. c. monasteria, quelli che frequentano li monasteri di monache, se sono ecclesiastici, per il suo vescouo talmente sia prouisto, che mai piu li vadino, ma ricascando sono da esser priuati da ogni degnità ecclesiastica, & essendo laici si debbono escommunicare. Et la glosa in questo luogo dice, che due cose si ricerchino, accioche vno possi senza punitione andar alli monasteri, ne vna basta senza l'altra, cio è causa ragioneuole, necessaria, & manifesta, & l'occasione della consanguinità, & non è lecito andarli se non vna volta, & andandoli piu si presume male, ne basta ad vno la buona conscientia, ma è necessaria di piu, la buona fama, accio gli altri, non si scandaleggiano. Et nondimeno nel sopradetto capitolo si punisse solo li delinquenti per la disobedientia, per che sel constasse di alcuno che hauesse commesso sacrilegio, essendo ecclesiastico in qualunque ordine egli fosse saria deposito, & rinchiuso in vn monasterio a far perpetua penitentia, ma essendo secolare, secondo le leggi, doueria esser decapitato, & tutti li suoi beni applicarsi al monastorio, al quale haue fatto tal ingiuria. Molto maggiormente li frati nostri, alli quali non solamente dalli sacri canoni, ma ancho espressamente dalla regola è prohibito l'andarli, & parlarli, debbono astenersi

Con quanti compagni li prelati debbono entrar ne monasteri.

da tali parlamenti, & ingreſſo, ſe gia non gli foſſe, o dalla ſedia apoſtolica, o dalla regola loro permeſſo.

Li frati non mangino alli monaſteri, o caſe de lor cõfeſſori.

Ordiniamo che nelle ſolennità & feſte, che fanno le monache, ſimilmente & in tutto l'altro tempo de l'anno, li frati per niun modo mangino nella habitatione, o luogo del confeſſore di eſſe monache, ſe gia il monaſterio de frati non foſſe diſtante vno, o duo miglia, perche in tal caſo, per hauer a cantar il veſpero in dette ſolennità alle monache, ſi concede che li poſſino diſnare, ma non in altro tempo.

Le monache non parlino ſenza le auditrici.

Niuna abbadeſſa, o monaca di qual condition ſi voglia parli con ſecolari, o regolar perſone, huomini, o donne ſenza duoi auditrici delle diſcrete del monaſterio, o di quelle che a tal officio ſon deputate. Et chi fara il contrario tante volte, quanto il fara, tante ſia obligata a far la diſciplina in communità delle monache, conciosia che queſto repugna eſpreſſamente alla regola, & ordinarion loro.

Niuno frate di qualonque grado, o condition ſi ſia, poſſi confeſſare ſuora alcuna, o monaca non ſottopoſta a noſtra iuriſditione ſotto pena della priuatione di atti legittimi, o della probation del capuccio per vn meſe (quando foſſe per altro priuo di detti atti legittimi) ſenza licentia del ſuo miniſtro, quale non la concedera ſe non per neceſſaria cauſa, & auttorità di farlo.

In articolo di morte puo la monaca confeſſarſi da chi vorra.

Se alcuna monaca, o ſuora poſta in articolo della morte domanderà altro confeſſore, che il ſuo ordinario, gli ſia conceſſo, pur che quel che la domanda ſia ſtato altre volte confeſſor di alcun monaſtero, o almeno che ſia alcun padre graue, & maturo, al quale per la preſente conſtitutione li ſia conceſſo con il confeſſore ordinario, o con il compagno di eſſo entrar a confeſſarla, & incontinente che l'hauera confeſſata il luogo patente, & honeſto, che poſſi eſſer viſto dal compagno, & due madre vecchie, & mature, ſe ne vſcita del monaſtero. Et fuora di detto caſo della morte, vogliamo che tutte le ſuore, & monache ſiano obligate a confeſſarſi al ſuo ordinario confeſſore. Detti confeſſori non continouaranno piu di duoi anni in vn monaſtero, & non s'intrometteranno nel regimẽto di detti monaſteri, ma laſciaranno la ſemplice cura alli prelati, & abbadeſſe, & non pernotteranno a detti monaſteri ſotto pena della priuatiõ de ſuoi officii ſe non foſſe la notte precedente la ſacra communione, o qualche altro caſo neceſſario, che a giuditio delle diſcrete del prefato monaſtero, & del guardiano ſuo, non poteſſe ſenza detrimento, & pericolo della perdita di qualche anima non pernotarli, ben gli eſſortiamo, & gli comandiamo in tutti gli altri tempi ad andar la notte al conuento de frati, con fargli intendere, che ſe non obediranno, oltra la priuation de loro officii, li tribunali eſtrinſeci con carico loro, & della religione gli

Non pernottino li cõfeſſori alli monaſteri.

mette-

metteranno le mani, & prouederanno in tal modo, che quando li ministri (che in far osseruar queste sante leggi nostre sono in pregiuditio dello anime loro negligenti, hauendo piu rispetti a non dispiacer a frati, che a Dio) li vorranno prouceder non potranno.

Vogliamo ancho che detti confessori, & lor compagni (fuora dell'officio, che gli è dato per capitolo) in tutto & per tutto siano soggetti alli guardiani, come gli altri frati, ne vogliamo che vadino discorrendo per le città, o terre senza licentia loro, similmente non vogliamo, che possino confessar secolar persone a detti monasteri di monache senza licentia di detto suo guardiano Le abbadesse saranno tenute a vestir il confessore, & il guardiano vestira il compagno, attento che non è cosa giusta, che esso, & il compagno stiano tutto l'anno a seruir il monastero di suore, & che il guardiano sia obligato a vestir ambiduoi.

Il confessore, & compagno sono soggetti al guardiano.

Niuna donna sia ammessa dentro la clausura de monasteri di suore senza auttorita della sedia apostolica, & perche detta auttorità concede l'ingresso con buona licentia de prelati, essortiamo tutte le madre de monasteri per molti santi rispetti, che niuna admetteno, perche per tal ingresso di donne, sappiamo che li monasteri in grosso perdono il credito, ne meno alcuna potra dolerse, ma hauera buono essempio quando che la legge sara commune, che a tutti si nieghi detto ingresso, non vogliamo anchora, che in detti monasteri s'introducano fanciulli, ò fanciulle, per che altre volte per tal loro ingresso, & dentro, e fuora del monastero si è dato ombra & scandalo.

Li confessori di detti monasteri sotto pena della priuatione de lor officij in modo alcuno non s'intrometteranno nelle elettioni delle abbadesse, vicarie, rotare, & di altre officiale de lor monasteri, ma lasciaranno la cura a chi spetta, per esser cosa giusta, che liberamente, & secondo l'instituto del spirito santo, & non indotte d'altri le faccino, altramente fanno contro conscientia, & dentro de monasteri causano romori.

Le monache le quali con auttorità apostolica, senza licentia delle sue abbadesse, discrete, & prelati, saranno vscite fuora de suoi monasteri, volendo ritornare, non siano leggiermente riceuute, ma pur riceuendole, vogliamo che siano priue di voce attiua, & passiua per tre anni, & che in detto tempo tenghino l'ultimo luogo in tutti li negotij del monastero, si nel sedere a mensa, e star in choro, come in refettorio. De tal pena, oltra la carcere, saranno punite quelle suore, che hauendo apostatato, & essendo partite senza licentia di lor monasteri, ritorneranno ad essi.

Quel monasterio di monache, ò terziarie, che sara tanto sfacciato, & senza timor di Dio, contenendo l'obedientia de suoi prelati, & della religione, ricorrera a prencipi, o conseglio loro, ouero ad altri signori a

ricercar aiuto, fauore contro la giurisdittione, & libertà dell'ordine no stro, in quel instante se lasci la cura, & tutela sua & sia priuato di confessore, & de tutti quelli che fossero alla cura sua, & questo da tutti i prelati si osserui sotto pena della priuation de loro offitij, & questo intendiamo, quando da tutto il monasterio, o dalla maggior parte sia stato commesso tal eccesso. Ma se vna sola suora, o monaca sara delinquente, lei sola come pestilente sia espulsa da tal monasterio, & sia posta in vn'altro sotto la cura nostra, doue segli dara la penitentia secondo che merita il suo delitto. Et l'abbadessa di quel monasterio sia obligata a riceuerla, & ritenerla sotto pena della priuation del suo officio, & l'abbadessa del monasterio, dal quale è espulsa, sotto la medesima pena sia obligata a farli le spese, & prouederli di tutto quel che gli prouedeua quando era nel suo monasterio. Et questo medesimo statuto si osseruara cio, è de far le spese a quelle che son transferite ad altri monasteri, ogni volta che vna monaca, o suora per cagion di correttione, & punitione di qualche suo errore, sara trasferita da nostri prelati ad altro monasterio, alli quali per il presente nostro statuto confermato dalla sedia appostolica si dà auttorità di trasferire quelle che trouassero insolente, & incorrigibile ad vn'altro, quale sia obligato ad accettarle sotto le pene arbitrarie a detti prelati.

Si lasci il monasterio di qlle monache.

Le tertiarie siano ristrette, & rinchiuse secondo la forma, ordine, & statuti, che gli habbino dati, quali vogliamo (come comanda nostro signore) che perpetuamente osseruino, altrimente ordiniamo alli ministri presenti & futuri, che sotto pena della priuatione di lor officij, non solo facciano osseruare detti statuti, & ordinationi, ma che puniscano le delinquenti, & quando a far questo fossero da secolari impediti, o molestati, al tutto lascino la cura loro.

Le tertiarie siano ristrette.

Per rimouere alcuni scandali, quali alla giornata ponno occorrere, è da sapere, che come si ha nel titolo de iudicijs nel sesto.c.Mulieres. Le donne religiose, & consecrate a Christo, anchora che loro volessero, nõ possino esser fuor de i suoi monasteri tratte a iudicio, & tutto quel che contra il presente decreto fosse attentato, & essequito, sia irrito & vano, Bonifacio etiam ottauo arridendo a queste parole dice. Le Religiose, specialmente quelle che debbono star sotto clausura, non siano fuor de suoi monasteri cauate personalmente per conto de andare, & comparere in giuditio, ne per altra cagione, anchora che fosse di lor volonta di vscirne, & andarci repugnando questo alla honestà del stato loro, & buon essempio del secolo, & determina il papa, che tutto quel che fosse fatto contra il presente decreto, sia frustratorio, & tenuto come se non fosse fatto.

Le monache nõ siano tratte a giuditio.

Per conoscere doue si commette, & quando la simonia nell'accettar

giou

giouane secolare per monache, è da notare, che Innocentio ottauo dechiarò, che attento, che le suore, o monache, non sanno discernere fra la primaria intentione, che causa la simonia, & la secondaria, mai incorrino la simonia; se non in duoi modi, il primo, quando fanno patti che si paghi tanto se vogliano che sia accettata per monacha, altramente che non sono per accettarla. Il secondo quando riceuino persone inutili, & non idonee alli communi seruitij, essercitij delli monasteri, con speranza che gli sia dato qualche buon sussidio temporale, & perche la principal intention loro è il guadagno, & sussidio che aspettano, & non di dedicare dette giouane secolare al diuino colto, e seruitio de Dio, per tanto incorreno nel peccato della simonia, però bisognaria ben auertir sopra di questo da prelati, accio per incuria, & permission loro, dette suore, o monache non caschino in tal errore, per esser suo officio, d'illuminarle in quel che potessero errare, & offendere Dio. In tutti li statuti fatti di monache includiamo ancho le suore tertiarie che viuono in congregatione, li monasteri delle quali non vogliamo che si possi entrare etiã da prelati, & confessori, se non nelli casi permessi della sedia apostolica, conciosia che non minor cagione sia prohibir detti monasteri, che quelli di monache se attendiamo, & al testo della regola nostra, & alla volonta del nostro padre san Francesco, & ancho alle dechiarationi de pontefici, & ordinationi dell'ordine.

In che mo do le suore ponno commettere la simonia.

IN CHE MODO SI DEBBE PROVEDER ALLI SACRI luoghi di terra santa di buon gouerno, & che non se gli mandino se non frati idonei, & spirituali. Del reuerend. protettor, & di sua autorità, & in che modo tutti gli frati debbono obedire à suoi prelati, & osseruare inuiolabilmente questi statuti, & leggerli interamente à frati. Cap. XII.

De euntibus inter saracenos. &c. Ord niamo che al tutto nel sopradetto accesso alle parti de infideli, si osserui la regola, & in tutti i modi possibili si proueda a detti santi luoghi di buono guardiano, officiali, & frati, talmente che si eleggano sempre, & se gli mandino, di piu idonei sufficienti, & tementi Iddio, che si puo, acciò che cõ la sua buona vita, & esempio, possino edificare quelli infedeli, cõ quali conuerseranno.

Che si proueda a Hierusalẽ di buõ gouerno.

Ordiniamo anchora, che niun priuato frate di fameglia, o per pelegrino si mandi in quelle sante parti, se prima dalli ministri suoi prouinciali non si hara il testimonio della sua buona vita, & honesta conuersatione, & sopra questo, aggrauiamo la conscientia di sopradetti ministri,

Niũ si mãdi a quelli luoghi sẽza il testi•

con

con essortarli a dar tal fidel testimonanza di quelli che proponeranno a generali da mandarci, che niuno discolo, & scandaloso, in pregiudicio dell'anima loro, & de quelli santi luoghi segli habbi a mandare.

monio di sua buona vita.

Il guardiano di detti santi luoghi, ouero in sua asentia, il vicario di monte Sion, non possi mandar frati in Italia, Franza, Spagna, & in altre parte de fedeli, per questuare elemosine, se non con questa conditione, che detti frati auanti che cerchino cosa alcuna, prima habbino a presentarsi al ministro, ouer commissario generale, con licentia del quale, essequiranno poi quel che gli hara ordinato il suo guardiano, o Vicario.

Non mandi frati il guardiano a questuare elemosine, che prima nõ vadino a prelati.

Tutti gli frati, prelati, & sudditi, doppo che saranno tornati di Hierusalem alle proprie loro prouincie, siano obligati fra termine de quindeci giorni a farsi rader la barba, sotto pena della priuatione delli atti legitimi, ouero d'altra confusibile, ad arbitrio del suo ministro.

Tutti gli frati dopo che saranno tornati si raderan no la barba.

Il guardiano di detta terra santa, per modo alcuno con tutta la sua fameglia se partira dal suo officio, (se gia non fusse il custode canonicamẽte eletto, da mandarsi con il compagno al capitolo generale) insino a tanto, che'l nuouo guardiano colla sua fameglia non sara gionto in Hierusalem, & detto nuouo prelato, con plenaria auttorita del ministro generale visitara, cosi ne capi, come membri detti santi luoghi, & la visita per persone fidate, autentica, & ben sigillata mandara al ministro, ouer commissario generale, accio che alcun di loro hauendo fatto cosa indegna, sia punito secondo l'essigentia della sua colpa, concediamo però a detto guardian nuouo, che trouando nella visitation sua, con legittime proue alcun frate di qual sorte di grado si voglia, habbia dato qualche notabil scandalo, o dãno alli sopradetti santi luoghi, che li possi castigar secõdo suoi demeriti, & far sodisfar in quello che hauesse dannificati detti luoghi, quando però ciò si possi far senza scandolo, e danno dell'ordine.

Il nuouo guardiano visiti la fameglia vecchia.

Ordiniamo ancho che'l prefato guardiano nuouo, nell'andata che'l fara in Hierusalem, & alla sua guardiania meni seco (s'el sara possibile) tutta la sua fameglia, & tutti vniti insieme andaranno con quel buono essempio, & santa conuersatione con peregrini, & altri estranei che si conuiene, seruando la communita, si quanto a dir l'officio diuino, come ancho nel mangiare digiunare, & altre cerimonie spettante alla vita regolare. Questo medesimo santo ordine seruara il padre guardian vecchio, ritornando in Italia con tutta la sua fameglia, alla quale secondo la consuetudine antiqua, vogliamo che'l guardian nuouo gli proueda di tutte le cose necessarie. Cosa giusta, & honoreuole sarebbe, che si l'una, quãto l'altra fameglia, non portasse danari adosso, ne li toccassero colle mani, ma mettessero in mão d'un fedel procuratore, ouero sustituto, che hauesse a prouceder a tutti secondo lor bisogno, & questo non solo nelli

Li guardiani andando, & tornando hauerãno sue fameglie seco.

viaggi,

viaggi, ma ancho quando saranno in quelli luoghi.

Seguita nella regola. *Ad haec per obedientiam iniungo ministris vt petant à domino papa vnum de sancta Romana ecclesia cardinalibus qui sit gubernator protector, & corrector huius fraternitatis.* Per intelligentia di questo passo della regola, è da notare che l'officio del Reuerendis. protettore secondo habbiamo nel compendio di nostri priuilegij nel titolo, protector, si estende a tre casi, il primo se tutto l'ordine si partisse dall'unità della santa fede. Il secondo se tutto si ribellasse dalla obedientia della chiesa Romana. Il terzo se tutto declinasse dalla osseruanza della sua Regola, però si dice in questo capitolo. *Vt semper subditi & subiecti pedibus sancta Romana ecclesia. &c.* A questo proposito si ha nel memoriale dell'ordine, che Papa Nicolo terzo, domandò a frate Buona gratia, generale di dett'ordine, se'l voleua alcuna gratia, che per la diuotion portaua, alla religione ce l'haueria concessa, perilche detto generale, con consulto di alcuni probatissimi padri, suplicò a sua santità, che volesse darli vn protettore, alla cui humil petitione condescendendo il pontefice, si voltò al Reuerendissimo cardinale, il signor Matteo suo nipote, & risguardandolo gli disse. Se noi vogliamo raccontar li beneficii, che ti habbiamo fatti, certo sono molti, e grandi, ma in niuna cosa tanto da vicino t'habbiamo dato la caparra del regno del cielo, quanto in questo officio, che hora ti commettiamo, perche ti diamo la miglior, & piu perfetta cosa c'habbiamo, il desiderio del cuor nostro, la pupilla de gli occhi nostri, & dicendo tal parole, fu tanta la dolcezza d'amor che vsci dal cuor del pontefice, tanta l'abondantia delle lagrime, che a pena poteua parlare. Finalmente ripigliando la voce disse non possiamo in questa materia dilatarci, perche non il permette la natura, & destendendo la mano, gli porse il proprio anello dicendo. Ti commettiamo, & raccomandiamo l'ordine de frati menori, & conuertendosi a quelle parole, gubernator, & corrector, disse. L'ordine non ha bisogno di tuo gouerno, perche abonda di tanti sapienti, che basta a gouernare se stesso, manco gli è necessaria tua correttione, perche fra frati sono talmente disposite, & ordinate le prelationi, che in questa parte non puo esser diffetto, conciosia che habbino li guardiani, quali mancando dalle debite correttioni, si puo ricorrere alli prouincial ministri, sopra de quali sono li generali, & il general capitolo, in modo che non è verisimile, che alcũ errore passi senza il condegno castigo. Vna cosa è nella quale hanno bisogno del tuo aiuto, & patrocinio, perche sono poueri, e semplici, & hanno molti emoli, che indebitamente, & ingiustamente li molestano, & inquietano, per tanto è a lor necessario il braccio, & fortezza del protettore. Questo è dunque quel nel quale con ogni tua cura, & diligentia debbi difenderlo, protegerlo, & aiutarlo.

L'autorità del Reuerẽdis. protettore

Et

Et perche poco gioua far le leggi, se nõ si osseruano. Per tanto ordiniamo, & comandiamo a tutti li frati di questo ordine in tutte le parti, che si ritroueranno, di qualonque grado, ò condition si siano, che nelle sopradette leggi, & ordinationi nostre inuiolabilmente obediscano a suoi prelati, cio è a generali in tutto l'ordine, alli ministri prouinciali nelle sue prouincie, alli custodi nelle sue custodie, & alli guardiani nelle lor guardianie, & in qualonque altra cosa lecita & honesta, & che non sara contra l'anima, & regola loro, & se alcuno fara il contrario, premesse le tre ammonitioni con li debiti interualli perseuerando ribello, sia carcerato.

Che nell'osseruanza di quel li statuti si obedisca a prelati.

Et accio che nostra fatica nõ sia stata frustratoria, & vana, & la disciplina, & corettione dell'ordine, non vengano in disprègio, vogliamo che li sopradetti statuti, ordinationi, & declarationi da tutti, tanto prelati, quanto sudditi intieramente, & irremisibilmente siano osseruati, & se prelati saranno negligenti in farli osseruare, siano priuati de suoi officij. Et accioche a niuno la ignorantia sia occasione di errare. Ordiniamo che qualonque guardiano sotto pena della priuation del suo officio sia obligato hauer nel suo conuento li presenti statuti, & ordinationi, & che, diligentemente il luogo sicuro, doppo che saranno letti alla mensa (accio non siano robbati, o a secolari diuolgati) li conserui, & li ministri nelle visitationi sue, cosi paternali, come iudiciarie trouandoli guardiani, o frati nelle cose sopradette difettuosi li castigano, ne in tal tẽpi faranno leggere altra lettione, che li statuti presẽti, quali almeno vogliamo che ogni duoi mesi vna volta intieramẽte siano letti a frati.

Tutti gli guardiani siano obligati hauer questi statuti.

REGVLA SANCTI FRANCISCI.

ONORIVS Episcopus seruus seruorum Dei, dilectis filijs, fratri Francisco, & alijs fratribus de ordine fratrum minorum salutem, & apostolicam Benedictioné. Solet annuere sedes apostolica pijs votis, & honestis petentium desiderijs fauorem beneuolum impartiri. Ea propter dilecti in dominio filii, vestris piis precibus inclinati, ordinis vestri Regulam a bonæ memoriæ Innocentio Papa prædecessore nostro approbatam, annotatam præsentibus auctoritate vobis apostolica confirmamus, & præsentis scripti patrocinio communimus, quæ talis est.

In nomine domini, incipit Regula, & vita fratrum minorum. *Cap.* I.

REgula & vita fratrum minorum hæc est, scilicet domini nostri Iesu Christi sanctum Euangelium obseruare, viuendo in obedientia, sine proprio, & in castitate. Frater Franciscus promittit obedientiam, & reuerentiam domino Papæ Honorio, ac successoribus eius canonice intrantibus, & Ecclesiæ Romanæ. Et alii fratres teneantur F. Francisco & eius successoribus obedire.

De his qui volunt vitam istam accipere, & qualiter recipi debeant. *Cap.* 2.

SI qui voluerint hanc vitam accipere, & venerint ad fratres nostros, mittant eos ad suos ministros prouinciales, quibus solūmodo, & nō aliis, recipiendi fratres licētia concedatur. Ministri vero examinēt eos de fide catholica, & ecclesiasticis sacramentis: & si hæc omnia credant, & velint ea fideliter confiteri, & vsque in finem firmiter obseruare. Et vxores non habeant, vel si habent, & iam monasterium intrauerint vxores, vel licentiam eis dederint auctoritate diœcesani Episcopi (voto continentiæ iam emisso) & illius sint ætatis vxores, quòd non possit de eis oriri suspicio, dicant illis verbum sancti Euangelij, quòd vadant & vendant omnia sua, & ea studeant pauperibus erogare, quòd si facere non potuerint, sufficit eis bona voluntas. Et caueant fratres, & eorum ministri, ne solliciti sint de rebus suis temporalibus, vt libere faciant de rebus suis quicquid dominus inspirauerit eis. si tamen consilium requiratur, licentiam habeant ministri mittendi eos ad aliquos deū timentes, quorum consilio bona sua pauperibus erogentur. Postea concedant eis pannos probationis, videlicet duas tunicas sine caputio, & cingulum, & brachas, & caparonem vsque ad cingulum, nisi eisdem ministris aliud secundum

Deum aliquando videatur. Finito vero anno probationis, recipiantur ad obedientiam, promittentes vitam istam semper, & regulam obserua re.: & nullo modo licebit eis de ista religione exire iuxta mandatum domini Papæ, quia secundum sanctum Euangelium, Nemo mittens manũ ad aratrum, & aspiciens retro, aptus est regno dei. Et illi qui iam promi serunt obedientiam, habeant vnam tunicam cum cappucio, & aliam si ne capucio qui voluerint habere, & qui necessitate coguntur, possint por tare calciamenta. Et fratres omnes vestimentis vilibus induantur, & pos sint ea repecciare de saccis, & alijs petiis, cum benedictione dei: quos moneo, & exhortor ne despiciant, neque iudicent homines; quos viderint mollibus vestimentis, & coloratis indutos vti cibis, & potibus deli catis, sed magis vnusquisque iudicet, & despiciat semetipsum.

De diuino officio, & ieiunio, & quomodo fratres ire debeant per mundum. Cap. 3.

CLerici faciant diuinum officiunm secundum ordinem S.R.E. (excepto psalterio) ex quo habere poterunt breuiaria. Laici vero dicãt vigintiquatuor pater noster pro matutino, pro laudibus quinque, pro prima, tertia, sexta, & nona, pro qualibet istarum septem, pro vesperis autem duodecim, pro completorio septem: & orent pro defunctis. Et ieiunẽt a festo omnium sanctorum vsque ad natiuitatem domini; Sanctam vero Quadragesimã quæ incipit ab Epiphania vsque ad continuos quadraginta dies, qua Dominus suo sancto ieiunio cõsecrauit, qui voluntarie eam ieiunant benedicti sint a domino, & qui nolunt, non sint astricti, sed aliam vsque ad resurrectionẽ domini ieiunent. Aliis autem temporibus non teneantur, nisi sexta feria ieiunare. Tempore vero manifestæ necessi tatis non teneantur fratres ieiunio corporali. Consulo vero, moneo, & exhortor fratres meos in domino Iesu Christo, vt quando vadunt per mũ dum, non litigent, neque contendant verbis, nec alios iudicent, sed sint mites, pacifici, mansueti, & humiles: honeste loquen tes omnibus sicut decet Et non debeant equitare, nisi ma nifesta necessitate, vel infirmitate cogantur. In quã cunque domum intrauerint, primum dicant Pax huic domui. Et secundũ sanctum Euangeliũ de omnibus cibis qui apponuntur eis, liceat manducare.

Quod fratres non recipiant pecuniam. *Cap.* 4.

PRæcipio firmiter fratribus vniuersis, vt nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant, per se, vel interpositam personam. Tamen pro necessitatibus infirmorum, & aliis fratribus induentis, per amicos spirituales et ministros tantũ, & custodes solicitam curam gerant, secundum loca, & tempora, & frigidas regiones, sicut necessitati viderint expedire, eo semper saluo, vt sicut dictum est, denarios, vel pecuniam non recipiãt.

De modo laborandi. *Cap.* 5.

FRatres illi, quibus gratiam dedit dominus laborandi, laborent fideliter, & deuote, ita quòd excluso otio, animæ inimico, sanctæ orationis, & deuotionis spiritum non extinguant: cui debent cætera temporalia deferre. De mercede vero laboris pro se, & suis fratribus, corporis necessaria recipiant, præter denarios, vel pecuniam. Et hoc humiliter: sicut decet seruos dei, & paupertatis sanctissimæ sectatores.

Quod fratres nihil sibi approprient, & eleemosyna petenda, & de fratribus infirmis. *Cap.* 6.

FRatres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem: sed tanquam peregrini & aduenæ, in paupertate, & humilitate domino famulantes, vadant pro eleemosyna confidenter, nec oportet eos verecundari, quia dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo. Hæc est illa celsitudo altissimæ paupertatis, quæ vos carissimos fratres meos, hæredes, reges regni cælorum instituit: pauperes rebus fecit, virtutibus sublimauit. Hæc sit portio vestra, quæ perducit in terram viuentium: cui dilectissimi fratres totaliter inhærentes, nihil aliud pro nomine domini nostri Iesu Christi in perpetuum sub cœlo habere velitis. Et vbicunque sunt, & se inuenerint fratres, ostendant se domesticos inuicẽ inter se, & secure manifestet vnus alteri necessitatem suam, quia si mater nutrit & diligit filiũ suum carnalem, quanto diligentius debet quis diligere, & nutrire fratrem suum spiritualem? Et si quis eorum in infirmitatem ceciderit, alii fratres debent ei seruire, sicut vellent sibi seruiri.

De pœnitentia fratribus peccantibus imponenda. *Cap.* 7.

SI qui fratrum instigante inimico mortaliter peccauerint, pro illis peccatis de quibus ordinarum fuerit inter fratres, vt recurratur ad solos ministros prouinciales, teneantur prædicti fratres ad eos recurrere quam citius poterunt sine mora. Ipsi vero ministri, si presbyteri sunt, cum mi-

ſericordia iniungant illis pœnitentiam. Si vero presbyteri non ſunt, iniũgi faciant per alios ſacerdotes ordinis, ſicut eis ſecundum deum melius videbitur expedire. Et cauere debent ne iraſcantur, & conturbentur propter peccatum alicuius, quia ira, & conturbatio in ſe, & in aliis impediunt charitatem.

De electione generalis miniſtri iſtius fraternitatis, & de capitulo Pentecoſtes. Cap. 8.

VNiuerſi fratres vnum de fratribus iſtius religionis teneantur ſemper habere Generalem Miniſtrum, & ſeruum totius fraternitatis, & ei teneãtur firmiter obedire. Quo decedẽte, electio ſucceſſoris fiat a miniſtris prouincialibus, & cuſtodibus in capitulo Pentecoſtes, in quo prouinciales miniſtri, teneantur ſemper inſimul conuenire, vbicunque a Generali Miniſtro fuerit conſtitutum: Et hoc ſemel in tribus annis, vel ad alium terminum maiorem, vel minorem: ſicut a prædicto miniſtro fuerit ordinatum. Et ſi aliquo tempore appareret vniuerſitati miniſtrorum prouincialium, & cuſtodum, predictum miniſtrum non eſſe ſufficientem ad ſeruitium, & communem vtilitatem fratrum, teneantur prædicti fratres, quibus electio data eſt, in nomine domini aliũ ſibi eligere in cuſtodem. Poſt capitulum vero Pentecoſtes, miniſtri, & cuſtodes poſſint ſinguli, ſi voluerint, & eis expedire videbitur, eodem anno in ſuis cuſtodiis, ſemel fratres ſuos ad capitulum conuocare.

De prædicatoribus. Cap. 9.

FRatres non prædicent in Epiſcopatu alicuius Epiſcopi, cum ab eo illis fuerit contradictum: Et nullus fratrum populo penitus audeat prædicare, niſi a miniſtro generali huius fraternitatis fuerit examinatus, & approbatus, & ab eo ſibi officium prędicationis conceſſum. Moneo quoque & exhortor eoſdem fratres, vt in prædicatione quam faciunt, ſint examinata & caſta eorum eloquia, ad vtilitatem, & ædificationem populi, annunciando eis vitia & virtutes, pœnam, & gloriam, cum breuitate ſermonis. Quia verbum abbreuiatum fecit dominus ſuper terram.

De admonitione, & correctione fratrum. Cap. 10.

FRatres qui ſunt Miniſtri, & ſerui aliorum fratrum, viſitent & moneãt fratres ſuos, & humiliter, & caritatiue corrigant eos, non præcipiẽtes eis aliquid quod ſit contra animam ſuam, & regulam noſtram. Fratres

tres vero, qui sunt subditi, recordentur quòd propter deum abnegauerunt proprias voluntates, vnde firmiter præcipio eis vt obediant suis ministris in omnibus quæ promiserunt domino obseruare, & non sunt contraria animæ suæ, & regulæ nostræ. Et vbicunque sunt fratres qui sciret, & conoscerent, se non posse regulam spiritualiter obseruare, ad suos ministros debeant, & possint recurrere. Ministri vero, charitatiue, & benigne eos recipiant, & tantam familiaritatem habeant circa ipsos, vt dicere possint eis, & facere, sicut domini seruis suis. Nam ita debet esse quòd ministri sint serui omnium fratrum. Moneo vero, & exhortor in domino Iesu Christo, vt caueāt fratres ab omni Superbia, Vanagloria, Inuidia, Auaritia, Cura, & sollicitudine huius sæculi, Detractione, Murmuratione. Et non curent nescientes literas, literas discere, sed attendant habere spiritum domini, & sanctam eius operationem, orare semper ad eum puro corde, & habere humilitatem, & patientiam in persecutione, & in infirmitate. Et diligere eos qui nos persequūtur, reprehēdunt, & arguunt, quia dicit dominus: Diligite inimicos vestros, & orate pro persequentibus, & calumniantibus vos. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam: quoniam ipsorum est regnum cælorum. Qui autem perseuerauerit vsque in finem, hic saluus erit.

Quod fratres non ingrediantur monasteria monacharum. cap. 11.

PRæcipio fratribus vniuersis ne habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum. Et ne ingrediantur monasteria monacharum, præter illos quibus a sede Apostolica concessa est licentia specialis. Nec fiant compatres virorum, vel mulierum, ne hac occasione inter fratres vel de fratribus scandalum oriatur.

De euntibus inter Saracenos & alios infideles. cap. 12.

QVicunque fratrum diuina inspiratione voluerint ire inter Saracenos, & alios infideles, petant inde licentiam a suis ministris prouincialibus. Ministri vero nullis eundi licentiam tribuant, nisi eis quos viderint esse idoneos ad mittendum. Ad hæc per obedientiam iniungo ministris, vt petant a domino Papa vnum de S.R.E. Cardinalibus, qui sit gubernator, protector, & corrector istius fraternitatis vt semper subditi, & subiecti pedibus eiusdem sanctæ Ecclesiæ, stabiles in fide Catholica, paupertatem & humilitatem, & sanctum Euangelium domini nostri Iesu Christi quod firmiter promisimus, obseruemus.

Explicit Regula fratrum minorum.

Nulli

NVlli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis dei, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Laterani tertio Calendas Decembris, Pontificatus nostri anno octauo.

INCIPIT TESTAMENTVM BEATI PATRIS NOSTRI FRANCISCI.

Ominus dedit mihi fratri Francisco ita incipere facere pœnitentiam: quia cum essem in peccatis, nimis mihi videbatur amarũ videre leprosos, sed ipse Dominus conduxit me inter ipsos, & fecit misericordiam cum ipsis: & recedente me ab ipsis, id quod videbatur mihi amarum, conuersum fuit mihi in dulcedinem animæ, & corporis. Et postea parum steti, & exiui de sæculo: & Dominus dedit mihi talem fidem in ecclesiis, vt ita simpliciter adorarem, & dicerem, Adoramus te sanctissime Domine Iesu Christe, hic, & ad omnes ecclesias tuas, quæ sunt in toto mundo: & benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum Postea dedit mihi Dominus, & dat tantam fidem in sacerdotibus qui viuunt secũdum formam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ propter ordinem ipsorum: quod si facerent mihi persecutionem, volo recurrere ad ipsos. Et si haberem tantam sapientiam quantam Salomon habuit, & inuenirem pauperculos sacerdotes huius sæculi, in ecclesiis in quibus morantur, nolo prædicare contra voluntatem ipsorum: Et ipsos & omnes alios volo timere, amare & honorare sicut meos dominos, & nolo in ipsis considerare peccatum, quia filium dei discerno in eis: & domini mei sunt: & propter hoc facio, quia nihil video corporaliter in hoc sæculo de ipso altissimo filio dei, nisi sanctissimum corpus, & santissimum sanguinem suum, quem ipsi soli conficiunt; & aliis administrant: Et hæc sanctissima mysteria super omnia volo honorare, & venerari, & in locis preciosis collocare. Sanctissima nomina, & verba ipsius, vbicũque inuenero in locis illicitis, volo colligere, & rogo quod colligantur, & in locis honestis collocentur. Et omnes Theologos, & qui ministrant nobis verba diuina debemus honorare, & venerari, sicut qui ministrant nobis spiritum, & vitam. Et postquam dedit mihi Dominus de fratribus, nemo ostendebat mihi quid deberem facere: sed ipse Dominus reuelauit

mihi,

mihi, quod deberem viuere secundum formam sancti Euangelii: & ego pauc s verbis, & simplicibns feci scribi. Et dominus Papa confirmauit mihi: & illi qui veniebant ad recipiendum vitam istam, omnia quæ habere poterant, dabant pauperibus. Et eramus contenti tunica vna, intus & foris repeciata qui volebant, & cingulo, & brachis. Officium dicebamus nos clerici secundum alios clericos: Laici dicebant pater noster: & satis libenter manebamus in ecclesiis, & eramus idiotæ, & subditi omnibus. Et ego manibus meis laborabam, & volo laborare: & omnes alii fratres mei firmiter volo quod laborent de laboritio, quod pertinet ad honestatem: & qui nesciunt, discant: non propter cupiditatem recipiendi precium laboris, sed propter bonum exemplum: & ad repellendam ociositatem: & quando non daretur nobis precium laboris, recurramus ad mensam Domini, petendo eleemosynas hostiatim. Salutationem mihi Dominus reuelauit vt diceremus, Dominus det tibi pacem. Caueant sibi fratres vt ecclesias, & habitacula, quæ pro ipsis construuntur, penitus non recipiant, nisi sint sicut decet sanctam pauperpatem, quam in regula promisimus obseruare, semper ibi habitantes sicut peregrini, & aduenæ. Præcipio firmiter per obedientiam fratribus vniuersis, quod vbicunque sunt non audeant petere aliquam literam in curia Romana, per se, vel per interpositam personam, neque pro ecclesia, neque pro aliquo loco, neque sub specie prædicationis, neque pro persecutione suorum corporum: sed vbicunque non fuerint recepti, fugiant in aliam terram ad faciendum pœnitentiam cum benedictione dei. Et firmiter volo obedire Ministro generali huius fraternitatis: & illi Guardiano, quem sibi placuerit mihi dare. Et ita volo esse captus in manibus eius, vt non possim ire, vel facere contra voluntatem suam, quia dominus meus est. Et quamuis sim simplex & infirmus, tamen volo semper habere clericum, qui faciat mihi officium, sicut in regula continetur. Et omnes alii fratres teneantur per obedientiam obedire Guardianis suis, & facere officiũ secundum regulam. Et qui inuenti essent quod non facerent officium secundum Regulam, & vellent alio modo variare, aut non essent catholici, omnes fratres vbicunque sunt, teneantur per obedientiam, quod vbicũque inuenerint aliquẽ ipsorum, proximiori custodi illius loci, vbi ipsum inuenerit, debeãt præsentare, & custos teneantur per obedientiã ipsum custodire fortiter sicut hominẽ in vinculis, die noctuque: ita quoq; nõ possit eripi de manibus suis, donec repræsentent eũ in manibus sui ministri. Minister vero teneatur per obedientiã mittere eũ per tales fratres, qui die noctuque custodiant eũ sicut hominem in vinculis, donec repręsentẽt eum corã domino hostiense, qui est dominus protector, & corrector istius fraternitatis. Et nõ dicant fratres, hæc est alia Regula, quia hæc est recordatio,

tio admonitio, & exhortatio, & meum testamentum, quod ego frater Franciscus paruulus vester facio vobis fratribus meis benedictis, propter quod regulam, quam domino promisimus, catholice obseruemus. Et generalis minister, & omnes alii ministri, & custodes teneantur per obedientiam in istis verbis non addere, vel minuere, sed hoc scriptum semper habeant iuxta regulam, & in omnibus capitulis quæ faciunt, quando legunt Regulã, legant & ista verba. Et omnibus fratribus meis clericis, & laicis, præcipio firmiter per obedientiam, vt non mittant glossam in Regulam, nec in ista verba, dicendo ita debent intelligi, sed sicut Dominus dedit mihi simpliciter scribere Regulam, & ista verba, ita simpliciter intelligatis sine glossa, & cum sancta operatione vsque in finem obseruetis. Et quicunque hæc obseruauerit, in cœlo repleatur benedictione altissimi, patris, & in terra repleatur benedictione filij sui dilectissimi, cum sanctissimo Spiritu paraclito, cui est honor, & gloria, nunc, & in æternum. Et ego frater Franciscus paruulus vester, & seruus, confirmo vobis istam santissimam benedictionem.

DI quanta eccellentia sia la Regola di santo Francesco, dimostrasi per l'autore di quella, cioe Christo, il quale la dette a santo Francesco, si come Diò dette la legge a Moise sopra il monte Sinai ieiunante. Cosi ancho Christo a san Francesco sopra il monte di fonte Palũbo, come si dimostrò poi auanti tanti ministri, & F. Elia generale del ordine, i quali non la voleuano accettare, per il che vdirno vna voce dal cielo che disse. Francisce, nihil est in Regula de tuo, sed quicquid ibi est, meum est, & voglio che se serua ad literam, ad literam, ad literam sine glosa. Et se questo non volete credere, credete almeno alla Chiesa, il capo de la quale la confirmò, qual fu Onorio III. Nicolao II. Innocentio III. & tale confirmatione è registrata nella Decretale, in titulo de verborum significatione, capitulo exit. & poi fu declarara da Gregorio IV. Innocentio IIII. Alexandro IIII. Nicolao III. Clemente V. & Ioanne XXII. Delle quali declarationi la maggior parte ritrouerrai nelli statuti del Reuerendo P. F. Clemente Monelia, Generalissimo del ordine di san Francesco in Salamãca, canonicamente elettol'anno 1553.

FINIS